

CONSULTAZIONE PUBBLICA

Aggiornamento del Bando tipo n. 1/2023 - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Sezione B – PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (articolo 1)

B.1 - Osservazioni di carattere generale sull'articolo.

Tipologia	Partecipante	Contributo
Stazione appaltante	Giubileo 2025 S.p.A.	Desta qualche perplessità la proposta di cui all'art 1.2, lettera b) riguardo alla obbligatorietà di utilizzo di mezzi di identificazione elettronica degli operatori economici per l'accesso alle PAD. Tale obbligo comporterebbe per gli operatori, data l'assenza di identificazione digitale associabile all'intera azienda, la necessità di dotare tutto il personale che opera sulle PAD di mezzo di identificazione elettronica. A fronte di tale aggravio non si rilevano benefici collegati alla proposta. Si riconosce che l'utilizzo della firma digitale sia necessario per garantire la "paternità" dell'offerta, l'utilizzo delle caselle di Posta elettronica certificata sia necessario per fornire certezza sull'avvenuta consegna delle comunicazioni; il ricorso all'identificazione elettronica invece non sembra fornire alcun beneficio all'operatore economico né alla stazione appaltante, ma solo un appesantimento dell'utilizzo delle diverse PAD.
Stazione appaltante	Comune di Scandiano	L'articolo risulta puntuale ed esaustivo
Stazione appaltante	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI	NESSUNA OSSERVAZIONE
Stazione appaltante	ANAS S.p.A.	Con riferimento all'indicazione del termine di durata del procedimento di gara, si ritiene che debba essere evidenziato in tale paragrafo che il tempo intercorrente tra la data di scadenza del termine per le

		offerte economiche e la data di stipula del contratto di 160 gg debba essere conteggiato al netto delle eventuali proroghe relative al malfunzionamento della Piattaforma.
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Genna	Si condivide scelta.
Associazione rappresentativa delle stazioni appaltanti	ASSORUP Associazione dei Responsabili Unici di progetto	Par. 1. In considerazione degli appalti svolti da stazioni appaltanti con sede estera appare opportuno dare indicazioni sulla gestione della procedura telematica alternativa alle PAD che imporrebbero alle ditte dei Paesi terzi dotazioni strumentali ed organizzative non sostenibili. Par. 2.1 È opportuno chiarire la distinzione tra capitolato speciale (c) e capitolato tecnico (e) e valutare una semplificazione della documentazione di gara.
Operatore economico / libero professionista	MONTELLO SPA	È fondamentale più trasparenza nelle sedute di apertura delle buste di gara che per lo più non sono rese pubbliche. Dovrebbe essere obbligatorio invito alla partecipazione, seppur da remoto, degli operatori economici che hanno partecipato alla gara.
Associazione di categoria operatori economici	Assoambiente	È fondamentale più trasparenza nelle sedute di apertura delle buste di gara per lo più non rese pubbliche. Dovrebbe essere obbligatorio un invito alla partecipazione, seppur da remoto, degli operatori economici che hanno partecipato alla gara.
Associazione di categoria operatori economici	ANIR Associazione Nazionale imprese ristorazione Collettiva	si ritiene di segnalare che è opportuno inserire nell'elenco dei documenti di Gara previsti oltre al punto d) schema di contratto anche anche il DUVRI.
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale	PALMA	Modifica Opportuna
Altro	Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL	Non vi sono particolari osservazioni in merito, in quanto l'articolo relativo alla piattaforma di approvvigionamento digitale, quanto il sub articolo sulle dotazioni tecniche rispondono alla strategia di digitalizzazione della pubblica amministrazione e alle nuove norme introdotte.
Altro	#Vitadagara APS	In ordine al Regolamento eIDAS, si segnala la difficoltà degli operatori economici europei ad accedere alle piattaforme italiane di e-procurement. Sarebbe opportuno prevedere forme flessibili per consentire agli operatori economici europei o extracomunitari di partecipare agli appalti, a tal fine coinvolgendo anche Agid per l'adeguamento delle piattaforme elettroniche. Cio' è dovuto al mancato recepimento uniforme del Regolamento, con il conseguente prodursi di sistemi differenziati di autenticazione e di implementazione dei servizi di recapito elettronico certificato qualificato.

Altro	Green Building Council Italia	Non si concorda. Sulla base dei principi enucleati nel Libro I, Parte I, Titolo I del Codice, nonché, per analogia, della giurisprudenza di massima del Consiglio di Stato, la posticipazione del termine di scadenza, trattandosi di modificazione classificabile come "di lieve entità", necessità di una pubblicazione della rettifica avvenuta
-------	-------------------------------	--

B.2 - L'art. 1 del bando tipo n. 1/2023 è stato modificato tenendo conto dell'intervenuta efficacia, a partire dal 1° gennaio 2024, delle norme di cui agli artt. 19 e ss. del Codice in materia di digitalizzazione, nonché delle problematiche medio tempore segnalate dalle stazioni appaltanti nell'uso delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD).

Fra queste è stata posta attenzione al malfunzionamento tecnico della PAD e alla possibilità di differenziarne gli effetti in ragione della durata.

In particolare, si è affrontato il caso del malfunzionamento tecnico della PAD limitato a poche ore o a pochi giorni, rispetto al quale si è valutato se la stazione appaltante dovesse essere o meno investita dell'onere di procedere, oltre che alla pubblicazione dell'avviso di proroga del termine di scadenza delle offerte sulla PAD e sul proprio sito internet, anche alla pubblicazione della rettifica del bando ai sensi dell'articolo 27 del Codice.

La soluzione scelta è stata quella di prevedere che solo la proroga del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata a poche ore, estesa al massimo fino al giorno successivo alla data indicata nel bando, solleva la stazione appaltante dall'onere di procedere con la pubblicazione della rettifica del bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, ritenendosi in tal caso sufficiente la pubblicazione della proroga sul sito internet e sulla PAD.

Si chiede l'opinione degli stakeholder in merito alla scelta effettuata, con richiesta di indicare se ci sono ulteriori elementi che si ritiene utile esplicitare in merito a tale questione.

Tipologia	Partecipante	Contributo
Stazione appaltante	Comune di Cascina	Si riterrebbe più giusto che fosse ritenuta sufficiente la pubblicazione della proroga solo sul sito internet e sulla PAD, se la proroga è esattamente pari al tempo di malfunzionamento della PAD, non solo per poche ore.
Stazione appaltante	Giubileo 2025 S.p.A.	Si condivide la scelta di prevedere che la proroga del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata a poche ore, estesa al massimo fino al giorno successivo alla data indicata nel bando, sollevando la stazione appaltante dall'onere di procedere con la pubblicazione della rettifica del bando di gara. Ciò in quanto i tempi di pubblicazione della rettifica del bando sono generalmente superiori ad un giorno, e

		questo genera spesso difformità fra la scadenza indicata nella piattaforma telematica e nel sito della stazione appaltante e quella riportata nella BDNCP
Stazione appaltante	Comune di Scandiano	La scelta effettuata appare condivisibile
Stazione appaltante	Agenzia del Demanio	Si concorda con la soluzione proposta, in quanto in caso di proroga limitata a poche ore o al giorno successivo, l'avviso sulla PAD e sul sito è l'unica forma di pubblicità coerente, per tempistiche, alla proroga concessa, e, in ogni caso, idonea a garantire adeguata trasparenza, atteso che i destinatari della proroga concessa sono, in queste ipotesi, esclusivamente coloro che hanno già predisposto/presentato la loro offerta tramite piattaforma. Forme di pubblicità ulteriori, oltre a non essere imposte dalla legge (art. 92 co. 2 lett. c) del Codice), sarebbero del tutto ultronee tenendo conto sia dei tempi di pubblicazione sulla GUUE sia della platea dei soggetti interessati. Diversamente, laddove il malfunzionamento abbia una durata tale da incidere anche sulla platea dei potenziali concorrenti, si ritiene opportuno procedere ad una rettifica del bando ai sensi dell'art. 27 del Codice. A tal fine, si suggerisce di aumentare il termine oltre il quale procedere alla rettifica, eventualmente adeguandolo al termine massimo previsto per la pubblicazione degli avvisi sulla GUUE.
Stazione appaltante	ROMA - CAPITALE - DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI	NESSUNA OSSERVAZIONE
Stazione appaltante professionista (non autorizza la pubblicazione)		Si condivide la scelta effettuata
Stazione appaltante professionista (non autorizza la pubblicazione)		Si ritiene più utile individuare una sola modalità di azione da parte della Stazione Appaltante, a prescindere dalla durata e dalla causa del malfunzionamento tecnico e/o del mancato funzionamento della PAD. In particolare si suggerisce di prevedere che - ove la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte sulla PAD dipenda da un malfunzionamento tecnico e/o dal mancato funzionamento della PAD - la Stazione Appaltante pubblichi un avviso di proroga del termine solo sulla PAD e sul proprio sito internet, a prescindere dalla durata stimata per la risoluzione del problema e della relativa causa. In tal modo, la pubblicazione di una rettifica del Bando ai sensi dell'art. 27 del Codice resta limitata ai soli casi di proroga del termine che dipendano dalla volontà della stazione appaltante.
Stazione appaltante	Comune di Firenze	Si suggerisce la possibilità di procedere alla sola pubblicazione dell'avviso di proroga/riapertura del termine di scadenza delle offerte sulla PAD e sul proprio sito internet, senza rettifica del bando (o riedizione), anche nel caso in cui il malfunzionamento avvenga nel giorno o nelle ore che precedono la

		scadenza del termine di presentazione delle offerte e la stazione appaltante non sia in grado di disporre l'immediata proroga (prima della scadenza), non potendo accertare tempestivamente -in quanto non gestisce direttamente la PAD- la causa e il periodo del malfunzionamento. Quindi si propone che al posto della frase "la proroga del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata a poche ore, estesa al massimo fino al giorno successivo alla data indicata nel bando" che solleva la stazione appaltante dall'onere di rettifica del bando (o riedizione), sia inserita la seguente "la proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo di massimo di 24 ore" solleva la stazione appaltante dall'onere... Inoltre non risulta chiaro quando ricorrano le ipotesi di cui alla formulazione dei seguenti due periodi: "Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento". Quanto sopra in quanto la PAD non è gestita direttamente dalla stazione appaltante.
Stazione appaltante - Risponde a titolo personale	Genna	Sarebbe tuttavia auspicabile, per evitare la pubblicazione della rettifica del bando ai sensi dell'articolo 27 del Codice, prevedere una possibile proroga del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata a poche ore, "estesa ad un massimo di 48 ore dalla data inizialmente indicata nel bando" in luogo di "estesa al massimo fino al giorno successivo alla data indicata nel bando".
Stazione appaltante - Risponde a titolo personale	Buttignon	Modifica molto utile
Stazione appaltante - Risponde a titolo personale	Fornaro	Forse è opportuno valutare i tempi di pubblicazione di una proroga in relazione alla pubblicazione CE e ANAC in modo che nel tempo di pubblicazione anche il nuovo termine non sia già scaduto.
Stazione appaltante - Risponde a titolo personale	Gambino	Si condivide la soluzione scelta, relativamente al sollevare la SA dall'onere di procedere con la pubblicazione della rettifica del bando di gara, ex art. 27 del Codice
Centrale di committenza (non autorizza la pubblicazione)		Atteso che le PAD presentano tuttora frequenti malfunzionamenti dovuti anche agli adeguamenti ai changelog ANAC e che spesso i tempi di risoluzione non sono di "poche ore" e che possono verificarsi ad esempio in giorni prefestivi dove né gli operatori né gli uffici della SA sono operativi, si richiede di poter prevedere che la SA nel bando indichi un termine massimo di 48 ore entro le quali la proroga del termine di scadenza per il malfunzionamento documentato della PAD NON debba dar luogo a rettifica

		del bando ai sensi dell'art. 27 ma solo ad avviso. Tale previsione non pregiudicando il principio di parità di trattamento dei concorrenti risponderebbe al principio del risultato e di efficienza.
Centrale di committenza	PROVINCIA DI MONZA DELLA BRIANZA	Differenziare gli effetti del malfunzionamento della PAD in ragione della durata dello stesso non appare una scelta efficace. Il solo fatto che la proroga venga concessa per un periodo superiore a un giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando non può comportare l'onere (sproporzionato) per la stazione appaltante di dover rettificare il bando. Per non ledere la "par condicio" appare sufficiente inserire nell'avviso che l'offerta può essere ritirata e ripresentata alla scadenza del nuovo termine fissato dalla stazione appaltante. La "riedizione" della gara si ritiene un aggravio contrario allo snellimento e alla celerità delle procedure (vedasi: target PNRR di riduzione dei termini di espletamento delle procedure di gara).
Centrale di committenza	CONSIP S.P.A.	Si chiede di valutare di inserire esclusivamente quanto previsto dall'art. 92, comma 2, lett. c, riformato dal correttivo, il quale dispone: "I termini di cui al comma 1 sono prorogati in misura adeguata e proporzionale: ... c) nei casi di cui all'articolo 25, comma 2, terzo periodo. In tali casi, la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell'avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale". La norma lascia infatti presumere che per il legislatore la pubblicazione dell'avviso di proroga sul sito istituzionale della Stazione appaltante sia misura sufficiente a garantirne la conoscenza, senza prevedere limiti temporali per la sua applicazione. Laddove, invece, si dovesse ritenere comunque necessaria la rettifica del bando, come descritto nella bozza di Bando tipo aggiornato, si chiede di prevedere un termine più congruo (7/10 giorni lavorativi), in ragione del fatto che spesso le segnalazioni di malfunzionamento avvengono a ridosso della scadenza e la verifica sulla esistenza del malfunzionamento/l'eventuale correzione non richiedono quasi mai un solo giorno. Nel BT si precisa (come nella precedente versione) che "La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento". Si chiede di chiarire se la rettifica al Bando debba essere disposta anche nel caso in cui non vi sia stato malfunzionamento, ma per accertarlo siano stati impiegati più giorni e pertanto disposta una proroga.
Centrale di committenza – Risponde a titolo personale (non autorizza la pubblicazione)		Limitare a 24 ore la possibilità di prorogare i termini di gara, in caso di malfunzionamento della piattaforma, con un semplice avviso sulla PAD e sul proprio sito internet senza dover procedere con la pubblicazione di un avviso di rettifica a me sembra eccessivo. Estenderei a 48 ore tale possibilità (due giorni).
Operatore economico / libero professionista	MONTELLO SPA	Si condivide.

Operatore economico / libero professionista (non autorizza la pubblicazione)		Il riferimento temporale relativo ad “alcune ore” rischia di essere troppo generico e foriero di possibili problemi applicativi, potendo anche generare incertezza sulla validità della proroga. Si ritiene preferibile indicare un periodo di tempo definito (ad esempio, 6 ore).
Operatore economico / libero professionista (non autorizza la pubblicazione)		La soluzione scelta è molto apprezzata. Considerando che in base all'esperienza maturata il malfunzionamento può essere prolungato e anche per dare un minimo di tempo di reazione agli operatori partecipanti si chiede di valutare di prevedere che l'estensione possa essere fino a due giorni. È altresì importante precisare che in tali casi di proroga la data di scadenza della garanzia provvisoria può rimanere invariata
Associazione di categoria operatori economici	ANIR Associazione Nazionale imprese ristorazione Collettiva	Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.) documento di gara unico europeo; inserire che è fatto obbligo alla piattaforma di consentire all'operatore l'invio di comunicazioni anche dopo il termine di scadenza delle offerte (comunicazione reciproca)
Associazione di categoria operatori economici	Legacoop Produzione Servizi e	Si condivide la scelta effettuata da ANAC. In particolare, condividiamo l'opportunità di limitare la proroga con sola pubblicazione di avviso sulla PAD e sul sito dell'Amministrazione ai casi di malfunzionamento di breve durata. Infatti, nella pratica si sono registrati casi di proroghe disposte a notevole distanza, con la semplice pubblicazione di un avviso, poco efficace, visto che non necessariamente gli operatori economici verificheranno quotidianamente il sito dell'Amministrazione dopo che è trascorso un lasso di tempo considerevole dalla data presunta di scadenza della gara. A tal proposito, proprio nell'ottica della massima conoscibilità dell'avviso di proroga pubblicato sulla

		PAD/sul sito, si propone di integrare l'articolo del bando tipo prevedendo che nel caso di avviso sulla PAD (senza, quindi, rettifica del bando) venga data notifica agli operatori economici che abbiano già presentato una domanda di partecipazione o si siano registrati alla procedura. Questo per permettere a tutti gli operatori interessati alla procedura di avere immediata contezza della possibilità di apportare eventuali modifiche a quanto già inviato, alla luce del maggior tempo concesso dalla riapertura dei termini.
Altro	Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL	Concordiamo sull'onere generalizzato, oltre un malfunzionamento limitato a poche ore, di procedere oltre che alla pubblicazione dell'avviso di proroga del termine di scadenze, anche alla pubblicazione della rettifica. Tutto quello che sostiene la massima trasparenza e pubblicità negli appalti va nella direzione giusta e la proposta rappresenta a nostro parere un giusto equilibrio.
Altro	#Vitadagara APS	Il malfunzionamento della piattaforma è un'esperienza che genera comprensibile ansia negli uffici-gare degli operatori economici. Per evitare incertezze interpretative a danno degli operatori economici, nonché problemi applicativi che potrebbero gravare sulle stazioni appaltanti, sarebbe opportuno prevedere che, in caso di malfunzionamento della piattaforma per un tempo inferiore a 24 ore, il termine di scadenza di presentazione delle offerte sia prorogato di 24 ore (nel caso in cui il termine prorogato cadesse di sabato/domenica/giorno festivo, esso si intenderebbe automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo non festivo). Opportuno prevedere, inoltre, la possibilità per la stazione appaltante di determinare un termine di proroga superiore alle 24 (48 ore, o multipli ancora) nel caso in cui il malfunzionamento abbia causato la perdita dei documenti che nelle more sono stati inseriti dall'operatore economico sulla piattaforma.
Altro - Risponde a titolo personale	Faedda	Non si concorda. Sulla base dei principi enucleati nel Libro I, Parte I, Titolo I del Codice, nonché, per analogia, della giurisprudenza di massima del Consiglio di Stato, la posticipazione del termine di scadenza, trattandosi di modificazione classificabile come "di lieve entità", necessità di una pubblicazione della rettifica avvenuta
	ITACA	L'articolo in commento è stato modificato tenendo conto dell'intervenuta efficacia, a partire dal 1° gennaio 2024, delle norme di cui agli artt. 19 e ss. del Codice in materia di digitalizzazione, nonché delle problematiche medio tempore segnalate dalle stazioni appaltanti nell'uso delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD). Fra queste è stata posta attenzione al malfunzionamento tecnico della PAD e alla possibilità di differenziarne gli effetti in ragione della durata. In particolare, si è affrontato il caso del malfunzionamento tecnico della PAD limitato a poche ore o a pochi giorni, rispetto al quale si è valutato se la stazione appaltante dovesse essere o meno investita dell'onere di procedere, oltre che alla pubblicazione dell'avviso di proroga del termine di scadenza delle offerte sulla PAD e sul proprio sito internet, anche alla pubblicazione della rettifica del bando ai sensi dell'articolo 27 del Codice. La soluzione scelta è stata quella di prevedere che solo la proroga del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata a poche ore, estesa al massimo fino al giorno successivo alla data indicata nel bando, solleva la stazione appaltante dall'onere di procedere con la pubblicazione della

		rettifica del bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, ritenendosi in tal caso sufficiente la pubblicazione della proroga sul sito internet e sulla PAD. Si chiede l'opinione degli stakeholder in merito alla scelta effettuata, con richiesta di indicare se ci sono ulteriori elementi che si ritiene utile esplicitare in merito a tale questione. In merito alla proroga "semplificata" si chiede di estendere al massimo fino a 48 ore il termine di proroga. Si rappresenta, infatti, che in caso di mal funzionamenti della PAD l'istruttoria, per accertare l'origine del disservizio e l'eventuale risoluzione della problematica, coinvolge anche soggetti esterni alla SA ed esattamente i gestori delle piattaforme e avviene attraverso l'analisi dei files di log che documentano che in una data fascia oraria e/o giornata la PAD non era accessibile alla SA, all'OE o ad entrambi. Tali attività richiedono tempi non sempre corrispondenti a poche ore. Si fa presente che nel caso in cui il gestore della PAD, non sia in grado di indicare il grado di gravità del malfunzionamento tecnico della stessa e i tempi di risoluzione, la SA difficilmente potrà scegliere questa modalità di "proroga semplificata" nelle 24 ore a disposizione.
--	--	---

Sezione C - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI (articolo 3)

C.1 - Osservazioni di carattere generale sull'articolo.

Tipologia	Partecipante	Contributo
Stazione appaltante	Comune Scandiano di	Per meglio orientare le SA, potrebbe essere utile precisare se, con l'espressione "importo per l'opzione di proroga", debba intendersi la sola proroga contrattuale; ciò tenuto conto della recente pronuncia del TAR Lombardia, sez. I, n. 329/2025, secondo cui la proroga tecnica, estendendo il perimetro delle obbligazioni contrattuali previste dall'appalto, deve essere tenuta in debita considerazione per la determinazione dell'importo complessivo.
Stazione appaltante	Comune di Milano	In relazione al seguente capoverso di cui all'art. 3 (pag. 10), previsto in caso di appalto con prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto: "Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nelle prestazioni _____ [indicare le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie] riferibili per una soglia pari a _____ [indicare la percentuale] alla medesima categoria omogenea di attività _____ [indicare la categoria omogenea] è il seguente: _____ [individuare il CCNL applicabile in conformità con quanto indicato all'art.11 comma 1 del codice e all'allegato 1.01, indicando anche il codice alfanumerico del CCNL]"

		si suggerisce, laddove in presenza dei presupposti di cui all'art. 11 c. 1 del Codice, di utilizzare la medesima terminologia di cui all'art. 11 comma 2bis.
Stazione appaltante	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI	NESSUNA OSSERVAZIONE
Stazione appaltante	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	Riteniamo opportuno richiamare la Vostra attenzione sulla questione della revisione prezzi, soprattutto alla luce delle modifiche introdotte dal correttivo al Codice dei contratti pubblici. In particolare, l'art. 3 dell'allegato II.2-bis, intitolato "Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi", stabilisce testualmente quanto segue: "Articolo 3 – Attivazione delle clausole di revisione prezzi 1. Le stazioni appaltanti monitorano l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del Codice con la frequenza prevista dai documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se ricorrano le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.[...]" Considerato che la maggior parte di tali indici prevede una frequenza di monitoraggio mensile o trimestrale e che la gestione delle relative attività comporta un enorme carico di lavoro cui la Scrivente non è in grado di far fronte, si ritiene opportuno segnalare la necessità di individuare soluzioni operative idonee a garantire una tempestiva ed efficace attivazione delle clausole revisionali. A tal fine, si invita a valutare la possibilità di introdurre nei documenti di gara la facoltà di attivazione della clausola anche su istanza dell'operatore economico in modo da non limitare l'attivazione della revisione alla sola iniziativa della stazione appaltante.
Stazione appaltante	Comune di Firenze	In relazione alla seguente parte: [In alternativa, in caso di appalto con prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto, e riferibili, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività] Sarebbe opportuno precisare cosa si intenda per categoria omogenea, cioè se, ai fini della sua individuazione, si possa far riferimento al codice ATECO, oppure al CPV facente parte della stessa categoria, o a cos'altro. In relazione al paragrafo 3.3, nella Tabella 3, si prevede "Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento": si chiede di specificare come calcolare tale importo

		massimo, ad es, quinto calcolato sull'importo totale dato dalla sommatoria dell'importo complessivo (A+B) + importo relativo alla proroga + importo dei servizi analoghi, ecc.
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Genna	Si condivide scelta
Associazione rappresentativa delle stazioni appaltanti	ASSORUP Associazione dei Responsabili Unici di progetto	Par. 3. Si richiede al RUP un eccesso di codici (CPV, ATECO, CCNL). Si invita ANAC a pubblicare una edizione nazionale del Vocabolario Comune degli Appalti (CPV) che contenga anche i codici associati riferiti ad ATECO ed al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento. In tal modo si otterrebbe una importante semplificazione evitando errori nell'identificazione da parte dei singoli RUP. Par. 3. Si suggerisce di inserire nella documentazione di gara l'intero quadro economico dell'appalto in modo da garantire trasparenza, anche riguardo alle somme che si rendessero disponibili per modifiche contrattuali. Par. 3.3 Si richiede di descrivere i casi di modifica del contratto di cui al richiamato art. 120 del Codice, così come previsto per l'ipotesi di rinnovo dell'art.76 del Codice. Par. 3.3 Si richiede di descrivere metodi di calcolo degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera, ricorrendo ad esempi. Par. 3.3. In considerazione del fatto che la proroga tecnica non sia economicamente quantificabile, come si evince dalla mancata indicazione dell'importo stimato relativo a tale opzione - "In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto" – si suggerisce di inserire la parola "contrattuale" nella seconda riga della tabella 3 per distinguere la proroga contrattuale (economicamente quantificabile) dalla proroga tecnica (economicamente non quantificabile).
Operatore economico/ libero professionista (non autorizza la pubblicazione)		Si chiede la possibilità di prevedere espressamente che la SA possa individuare ex ante l'applicazione di due distinti CCNL in relazione alle diverse tipologie di attività previste nell'esecuzione dell'appalto. In particolare, per i servizi/lavori riconducibili alla categoria omogenea di attività funzionali all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della Legge 381/1991 -comprese le attività ad esso strumentali, propedeutiche, di supporto, coordinamento e gestione- si propone di prevedere anche l'applicazione del CCNL delle Cooperative Sociali, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

		Trattasi, infatti, di attività che –se espressamente individuate nella documentazione di gara- presentano caratteristiche organizzative, funzionali e professionali coerenti con le finalità di integrazione sociale e lavorativa proprie delle Cooperative sociali di tipo B e strettamente connesse agli obiettivi anche sociali che la SA può definire tra le finalità dell'affidamento. La presente proposta risponderebbe anche all'esigenza di interesse pubblico della SA di perseguire ed integrare, attraverso un unico appalto e con il coinvolgimento di operatori economici qualificati sotto tutti i punti di vista, obiettivi sia operativi sia sociali. Questo perché in una serie di circostanze non è possibile affidare l'intera attività alle sole cooperative sociali, come previsto dall'art. 61 del Codice. Parimenti si assiste ad appalti non riservati che contemplano la richiesta (con assegnazione di punteggi) per l'integrazione lavorativa di persone svantaggiate, resa però impossibile dall'indicazione di un CCNL diverso dal Cooperative Sociali. Si richiede, altresì, di estendere la medesima articolazione anche al subappalto, se riferito a servizi/lavori rientranti nella medesima categoria omogenea di attività funzionale all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi della Legge 381/1991.
Operatore economico/ libero professionista	Consorzio Jonico	Al punto 3 del bando tipo intitolato a "Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione dei lotti" è previsto che il ribasso percentuale offerto all'operatore economico deve essere calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera, stimati dalla stazione appaltante. Nelle varie tabelle che vengono indicate nello stesso punto 3, conseguentemente, si specifica l'importo a base di gara cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi soltanto questi costi per la sicurezza sono scorporati dal costo dall'importo a base di gara, per cui l'importo complessivo dell'appalto sarebbe l'importo a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera, più gli oneri per la sicurezza. Si chiarisce ancora espressamente che l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante deve espressamente non solo indicare, ma anche deve precisare gli elementi attraverso i quali sia pervenuta alla loro determinazione ed eventualmente indicare, in un apposito allegato, ogni informazione che ha permesso di stimarli. Si chiarisce altresì che i costi della manodopera non sono ribassabili, se non sono dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale e o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera, confermando e ribadendo che il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è sempre applicato all'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera. Si prevede, poi al punto 23 sulla verifica dell'anomalia delle offerte, che la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. La proposta di offerta di ribasso contenuta espressa nel bando di gara è sicuramente inaccettabile e pertanto andrebbe completamente eliminata, in quanto in contrasto la ratio della disciplina legislativa e

		con la lettera stessa della norma. Va infatti, in primo luogo, ricordato che il decreto legislativo 36 del 2023 all'articolo 41 comma 14 prevede espressamente che il costo della manodopera non sia ribassabile al pari dei costi per la sicurezza, salvo il caso eccezionale che l'operatore economico dimostri che la sua organizzazione è tale da poter consentire un ribasso del costo della manodopera. Secondo l'interpretazione più coerente alla norma, ciò significa che il prezzo della manodopera va scorporato e l'offerta di ribasso di gara va espressa separatamente per i costi della manodopera e per tutti gli altri costi. Qualora questo costo risulti, a seguito di ribasso specifico, indicato dall'operatore economico in maniera espressa e chiara, inferiore a quello determinato dalla stazione appaltante, l'operatore economico dovrà fornire le giustificazioni per la sua offerta di ribasso, che viene automaticamente considerata anomala. Questa è l'interpretazione chiaramente adottata dal Consiglio di Stato nei suoi più recenti arresti (CdS 5665/2023, CdS 9254/2024) ripresa e confermata ormai dalla costante giurisprudenza dei Tar (Tar Catania 738/2025, Tar Puglia 434/2025 e Tar Reggio Calabria 360/2025).
Operatore economico/ libero professionista	Appaltiamo s.r.l.	ART. 15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Il bando tipo in consultazione all'art. 15 prevede che l'eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele tra diversi CCNL e la relativa documentazione probatoria siano inserite all'interno della documentazione amministrativa. Tuttavia, è la stessa lettera dell'art. 11 del Codice a fare riferimento all'offerta del concorrente come sede per tale dichiarazione. Tale impostazione è stata ulteriormente rafforzata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 209/2024, che ha introdotto ex novo l'Allegato 01, il cui art. 5 prevede che la dichiarazione di equivalenza debba essere trasmessa in sede di presentazione dell'offerta e che la stessa rilevi in sede di verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice, come peraltro già indicato dall'art. 11, comma 4, e dall'art. 102, comma 2, del Codice. Si ritiene pertanto corretto identificare la dichiarazione in esame non come una dichiarazione di carattere meramente amministrativo, bensì quale elemento costitutivo dell'offerta del concorrente, in considerazione della rilevanza dell'incidenza del costo della manodopera nella formulazione dell'offerta medesima. In questo senso si è espressa la recente giurisprudenza e, del resto, in linea anche con quanto fino ad oggi sostenuto dalla stessa ANAC nel bando tipo ANAC 1/2023, dove la dichiarazione di equivalenza delle tutele era inserita nell'ambito dell'offerta, anche se nella parte tecnica piuttosto che in quella economica. Si richiama quanto stabilito da Cons. St., Sez. V, sent. 28.03.2025 n. 2605: «Al riguardo, non può condividersi la prospettazione secondo cui la dichiarazione del CCNL concretamente applicato non sarebbe stato un elemento essenziale dell'offerta. Invero, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023, al personale impiegato negli appalti pubblici dev'essere applicato il contratto collettivo

		nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, laddove gli operatori economici possono anche indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, ma se si avvalgono di questa facoltà, “prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110”. [...] A ciò aggiungasi – come evincibile dal combinato disposto degli artt. 110, comma primo e 108, comma 9 d.lgs. n. 36 del 2023 – che le disposizioni del CCNL concretamente applicato (così come individuato nell'offerta) rilevano anche sull'eventuale anomalia delle offerte che rechino il riferimento ad un CCNL – ed al conseguente costo della manodopera – diverso da quello posto a base della legge di gara.». Si chiede dunque di rivedere la collocazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele all'interno dell'offerta del concorrente e, conseguentemente, di fornire chiarimenti in merito all'eventuale sanabilità della mancanza della stessa tramite soccorso istruttorio.
Operatore economico/ libero professionista	MONTELLO SPA	L'oggetto del bando deve essere ben definito ed in linea con il servizio da svolgere. Nella predisposizione dei bandi l'Ente Committente dovrebbe essere sempre coerente con le normative antitrust perseguendo la libera concorrenza e non restringendo in alcun modo l'accesso al mercato. È necessario evitare la gestione integrale del servizio se il mercato è competitivo al fine di evitare che una consistente voce del quadro economico dell'appalto possa venire del tutto sottratta alle dinamiche concorrenziali di mercato e, soprattutto, sfugga ai meccanismi dell'evidenza pubblica funzionali alla selezione del miglior offerente, in violazione delle previsioni del D.Lgs. 36/2023 e dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento (art. 97, Cost.). In ossequio ai principi generali, oltre che dal coordinamento degli articoli 3 e 58 del D.Lgs. 36/23, considerati in correlazione con le previsioni della direttiva 2014/24/CE, emerge una preferenza dell'ordinamento per una divisione in lotti, fondata non solo sulla notoria esigenza di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese, ma anche e soprattutto sull'esigenza di assicurare realmente la libera concorrenza e la non discriminazione tra i concorrenti. È quindi illegittimo l'accorpamento di servizi disomogenei senza alcuno specifico approfondimento istruttorio e comunque in mancanza di congrua motivazione in violazione del tendenziale obbligo di suddivisione in lotti, di cui all'art. 58, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 36/2023. Anche nella prospettiva della gestione integrata di un servizio, quindi, l'unico lotto deve essere sempre l'eccezione e sempre supportato da una motivazione forte e dettagliata atta a dimostrarne convenienza maggiore rispetto alla suddivisione in lotti, deve essere chiaro che il lotto unico deve essere

		un'eccezione e sempre supportato da una motivazione forte e dettagliata ed atta a dimostrane convenienza in linea con indicazioni dettate dall'antitrust. (es. x servizi gestioni rifiuto no gestione integrata verticale/ unico lotto con più servizi tra loro differenziati e con differenti autorizzazioni).
Operatore economico/ libero professionista	CONSORZIO JONICO SCARL	Relativamente alla questione del punto 3 del bando tipo si presenta di seguito un caso tipo per poter comprendere meglio le differenze di importi e lo stato confusionale ad oggi presente, il quale ha la colpa di appesantire il sistema, portando a diversi rallentamenti della procedura di aggiudicazione dovuti al mancato accordo tra SA, OE e piattaforma sugli importi di aggiudicazione. In tale punto è previsto che il ribasso percentuale offerto all'operatore economico deve essere calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera, stimati dalla stazione appaltante. La procedura per l'inserimento dei valori dell'offerta andrebbe totalmente rivista, in quanto in contrasto con la ratio della disciplina legislativa e con la lettera stessa della norma. Poiché la normativa stabilisce che i costi della manodopera non sono ribassabili (d.lgs. 36/2023 art.41 c.14), se non sono dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale e/o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera, e che la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Questo significherebbe che la riduzione sugli altri costi diversi da quello della manodopera e sicurezza risulterebbe di gran lunga superiore a quello nominale offerto dall'operatore. Nel caso esempio che vogliamo qui riportare, espletata dal Comune di Roma CIG B57C35D93F. Al momento dell'aggiudicazione, applicare il ribasso percentuale di 32,157% ad un importo dei lavori di 693.735,92 euro, aggiungendo successivamente la manodopera euro 196.403,78 euro e la sicurezza 25.530,30 euro, l'importo contrattuale sarebbe di 692.427,78 euro. Se, invece, il ribasso percentuale si applica all'importo di 890.139,70 euro (vale a dire importo dei lavori+manodopera), l'importo contrattuale al netto del ribasso e con l'aggiunta della sicurezza risulta di 629.427,78 euro. La differenza tra i due diversi importi, frutto delle diverse interpretazioni sull'applicazione del ribasso, è di 63.157,56 euro, risultando come se il ribasso applicato ai lavori fosse del 58,739% piuttosto che 32,157% come indicato in sede di offerta. Questa soluzione ovviamente non è una soluzione adeguata e si presenta del tutto illegittima, perché non rende consapevolmente edotto l'operatore economico del ribasso che sta offrendo sui costi diversi dalla manodopera e, comunque, non facilita neanche la Stazione Appaltante che dovrebbe controllare in ogni caso qual è il vero ribasso sui costi diversi dalla manodopera, per valutarne l'eventuale anomalia. Inoltre, il ribasso offerto unitariamente a tutti i costi unitari limita la consapevolezza dell'OE sull'effettiva riduzione dei costi totali offerti. La condizione è ulteriormente aggravata se la gara è eseguita, come ormai di consueto, su piattaforma telematica, dove all'OE è preclusa la modifica o l'inserimento di

		informazioni non previste dal format a video, mancando, quindi, la possibilità di esplicitare in maniera chiara l'ammontare del ribasso e a quali elementi esso faccia riferimento (non è possibile dichiarare il ribasso diversificando l'importo per la manodopera e per gli altri costi).
Operatore economico/ libero professionista (non autorizza la pubblicazione)		1. Come noto a codesta Autorità, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, la S.A. individua - per le prestazioni oggetto di affidamento - un solo CCNL; è fatta salva la possibilità di indicazione nella lex specialis di un secondo CCNL ma solo "in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30%, alla medesima categoria omogenea di attività" [art. 11, comma 2 bis]. In ogni caso, ai fini dell'individuazione del corretto CCNL da applicare ad ogni singola gara specifica, l'Amministrazione deve procedere secondo quanto disposto dall'art. 2 dell'Allegato I.01 al Codice, ossia valutando, inter alia, (a) la "stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione" e (b) il "criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro", nonché tutti i criteri giuslavoristici ed economici sottesi alle suddette voci a) e b). Ciò che emerge dalla lettura delle norme sopra citate è che la scelta del CCNL operata dalla S.A. deve, da un lato, certamente tenere in oggettiva e debita considerazione l'oggetto e le caratteristiche dell'appalto; ma, dall'altro, deve altresì necessariamente considerare anche le caratteristiche e le qualità soggettive delle imprese che effettivamente partecipano alla gara pubblica. Si pensi, ad esempio, al caso degli appalti misti per forniture di prodotti medicali e annessi servizi, ove spesso le Amministrazioni indicano non già il CCNL degli O.E. effettivamente partecipanti alla competizione pubblica (i.e. quello "Commercio") ma quello dei produttori dei dispositivi a monte (il CCNL "Carta"); soggetti terzi, questi ultimi, che non solo non partecipano alla competizione pubblica ma nemmeno risultano rilevanti - ai fini della lex specialis - quanto al possesso dei requisiti o ai fini dei criteri di aggiudicazione. L'indicazione di un CCNL che non tenga conto, quindi, delle caratteristiche del mercato degli O.E. concorrenti tradisce e frustra la ratio stessa non solo delle rilevanti disposizioni di legge ma pure del bando tipo predisposto da codesta Autorità, nella misura in cui - in assenza di chiare indicazioni in tal senso alle S.A. - si onerano ex se i partecipanti alla gara alla dimostrazione (evidentemente non utile e anzi dispendiosa in casi simili a quello supra indicato) dell'equivalenza tra CCNL, ossia tra quello erroneamente indicato dall'Amministrazione e quello effettivamente applicato ai concorrenti.

		Si suggerisce, quindi, ad ANAC di meglio chiarire tale aspetto nel Bando Tipo in discussione, espressamente segnalando alle S.A. di tenere in debita considerazione il mercato degli O.E. partecipanti alla gara pubblica al fine di meglio individuare il CCNL applicabile. In particolare, con riferimento al CCNL, è necessario chiarire che in caso di appalti misti di fornitura e servizi, ove non è richiesta la necessità che il fornitore abbia la qualifica di produttore, l'attività oggetto dell'appalto a cui si deve fare riferimento ai fini della individuazione del CCNL è quella relativi alla mera fornitura e non alla produzione del bene. 2. Sotto concorrente profilo, pare appena il caso di evidenziare a codesta Autorità come sarebbe comunque opportuno meglio specificare nel Bando Tipo come l'indicazione del CCNL non è comunque dovuta dalla S.A. in caso di appalti di servizi di natura intellettuale e forniture senza posa in opera. Ed infatti, dal combinato disposto dell'art. 11 sopra citato e dell'art. 57 del d.lgs. n. 36/2023, emerge, de plano, come il legislatore abbia focalizzato l'attenzione, quanto alla indicazione del CCNL, sugli appalti di lavori e servizi non di natura intellettuale e per i contratti di concessione, decampando da riferimenti puntuali rispetto alle forniture (siano esse con o senza posa in opera). Circostanza, questa, avvalorata pure dall'art. 102 del d.lgs. n. 36/2023, che, nel prevedere che le S.A. richiedano all'O.E. l'assunzione degli impegni ivi previsti, non può che essere letto in combinato disposto con l'art. 57 e, quindi, detta richiesta debba essere limitata ai casi individuati in tale disposizione, con esclusione dei servizi avente natura intellettuale e delle forniture senza posa in opera. Alla luce di quanto sopra, dunque, pare ampiamente deducibile il fatto che l'indicazione del CCNL non solo non sia necessaria ma nemmeno dovuta con riferimento sia ai contratti di servizi aventi natura intellettuale sia a quelli di fornitura (quantomeno senza posa in opera). Ciò anche in considerazione della oggettiva difficoltà di individuare un CCNL di riferimento per i contratti appena citati. Si chiede quindi di meglio specificare detta circostanza all'interno delle maglie del Bando Tipo in consultazione.
Operatore economico/ libero professionista	FRAMICH SRL	Relativamente alla questione del punto 3 del bando tipo si presenta di seguito un caso tipo per poter comprendere meglio le differenze di importi e lo stato confusionale ad oggi presente, il quale ha la colpa di appesantire il sistema, portando a diversi rallentamenti della procedura di aggiudicazione dovuti al mancato accordo tra SA, OE e piattaforma sugli importi di aggiudicazione. In tale punto è previsto che il ribasso percentuale offerto all'operatore economico deve essere calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera, stimati dalla stazione appaltante. La procedura per l'inserimento dei valori dell'offerta andrebbe totalmente rivista, in quanto in contrasto con la ratio della disciplina legislativa e con la lettera stessa della norma. Poiché la normativa stabilisce che i costi della manodopera non sono ribassabili (d.lgs. 36/2023 art.41 c.14), se non sono dimostrate

		ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale e/o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera, e che la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Questo significherebbe che la riduzione sugli altri costi diversi da quello della manodopera e sicurezza risulterebbe di gran lunga superiore a quello nominale offerto dall'operatore. Nel caso esempio che vogliamo qui riportare, espletata dal Comune di Roma CIG B57C35D93F. Al momento dell'aggiudicazione, applicare il ribasso percentuale di 32,157% ad un importo dei lavori di 693.735,92 euro, aggiungendo successivamente la manodopera euro 196.403,78 euro e la sicurezza 25.530,30 euro, l'importo contrattuale sarebbe di 692.427,78 euro. Se, invece, il ribasso percentuale si applica all'importo di 890.139,70 euro (vale a dire importo dei lavori+manodopera), l'importo contrattuale al netto del ribasso e con l'aggiunta della sicurezza risulta di 629.427,78 euro. La differenza tra i due diversi importi, frutto delle diverse interpretazioni sull'applicazione del ribasso, è di 63.157,56 euro, risultando come se il ribasso applicato ai lavori fosse del 58,739% piuttosto che 32,157% come indicato in sede di offerta. Questa soluzione ovviamente non è una soluzione adeguata e si presenta del tutto illegittima, perché non rende consapevolmente edotto l'operatore economico del ribasso che sta offrendo sui costi diversi dalla manodopera e, comunque, non facilita neanche la Stazione Appaltante che dovrebbe controllare in ogni caso qual è il vero ribasso sui costi diversi dalla manodopera, per valutarne l'eventuale anomalia. Inoltre, il ribasso offerto unitariamente a tutti i costi unitari limita la consapevolezza dell'OE sull'effettiva riduzione dei costi totali offerti. La condizione è ulteriormente aggravata se la gara è eseguita, come ormai di consueto, su piattaforma telematica, dove all'OE è preclusa la modifica o l'inserimento di informazioni non previste dal format a video, mancando, quindi, la possibilità di esplicitare in maniera chiara l'ammontare del ribasso e a quali elementi esso faccia riferimento (non è possibile dichiarare il ribasso diversificando l'importo per la manodopera e per gli altri costi).
Associazione di categoria operatori economici	Assoambiente	L'oggetto del bando deve essere ben definito ed in linea con il servizio da svolgere. Nella predisposizione dei bandi l'Ente Committente dovrebbe essere sempre coerente con le normative antitrust, non restringendo in alcun modo l'accesso al mercato. E' necessario evitare la gestione integrale del servizio se il mercato è competitivo al fine di evitare che una consistente voce del quadro economico dell'appalto possa venire del tutto sottratta alle dinamiche concorrenziali di mercato e, soprattutto, sfugga ai meccanismi dell'evidenza pubblica funzionali alla selezione del miglior offerente, in violazione delle previsioni del D.Lgs. 36/2023 e dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento (art. 97, Cost.).

		È essenziale che i CAM siano coerenti e perfettamente compatibili con la tipologia del servizio richiesto. Non solo, in ossequio ai principi generali, oltre che dal coordinamento degli articoli 3 e 58 del D.Lgs. 36/23, considerati in correlazione con le previsioni della direttiva 2014/24/CE, emerge una preferenza dell'ordinamento per una divisione in lotti, fondata non solo sulla notoria esigenza di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese, ma anche e soprattutto sull'esigenza di assicurare realmente la libera concorrenza e la non discriminazione tra i concorrenti. È quindi illegittimo l'accorpamento di servizi disomogenei senza alcuno specifico approfondimento istruttorio e comunque in mancanza di congrua motivazione in violazione del tendenziale obbligo di suddivisione in lotti, di cui all'art. 58, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 36/2023. Anche nella prospettiva della gestione integrata di un servizio, quindi, l'unico lotto deve essere sempre l'eccezione e sempre supportato da una motivazione forte e dettagliata atta a dimostrarne convenienza maggiore rispetto alla suddivisione in lotti, deve essere chiaro che il lotto unico deve essere un'eccezione e sempre supportato da una motivazione forte e dettagliata ed atta a dimostrarne convenienza in linea con indicazioni dettate dall'antitrust. (es. per i servizi di gestione dei rifiuti no gestione integrata verticale tout court/ unico lotto con più servizi tra loro differenziati e con differenti autorizzazioni).
Associazione di categoria operatori economici	CREDA	Al punto 3 del bando tipo intitolato a "Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione dei lotti" è previsto che il ribasso percentuale offerto all'operatore economico deve essere calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera, stimati dalla stazione appaltante. Nelle varie tabelle che vengono indicate nello stesso punto 3, conseguentemente, si specifica l'importo a base di gara cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi soltanto questi costi per la sicurezza sono scorporati dal costo dall'importo a base di gara, per cui l'importo complessivo dell'appalto sarebbe l'importo a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera, più gli oneri per la sicurezza. Si chiarisce ancora espressamente che l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante deve espressamente non solo indicare, ma anche deve precisare gli elementi attraverso i quali sia pervenuta alla loro determinazione ed eventualmente indicare, in un apposito allegato, ogni informazione che ha permesso di stimarli. Si chiarisce altresì che i costi della manodopera non sono ribassabili, se non sono dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale e o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera, confermando e ribadendo che il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è sempre applicato all'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera. Si prevede, poi al punto 23 sulla verifica dell'anomalia delle offerte, che la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

		La proposta di offerta di ribasso contenuta espressa nel bando di gara è sicuramente inaccettabile e pertanto andrebbe completamente eliminata, in quanto in contrasto la ratio della disciplina legislativa e con la lettera stessa della norma. Va infatti, in primo luogo, ricordato che il decreto legislativo 36 del 2023 all'articolo 41 comma 14 prevede espressamente che il costo della manodopera non sia ribassabile al pari dei costi per la sicurezza, salvo il caso eccezionale che l'operatore economico dimostri che la sua organizzazione è tale da poter consentire un ribasso del costo della manodopera. Secondo l'interpretazione più coerente alla norma, ciò significa che il prezzo della manodopera va scorporato e l'offerta di ribasso di gara va espressa separatamente per i costi della manodopera e per tutti gli altri costi. Qualora questo costo risulti, a seguito di ribasso specifico, indicato dall'operatore economico in maniera espressa e chiara, inferiore a quello determinato dalla stazione appaltante, l'operatore economico dovrà fornire le giustificazioni per la sua offerta di ribasso, che viene automaticamente considerata anomala. Questa è l'interpretazione chiaramente adottata dal Consiglio di Stato nei suoi più recenti arresti (CdS 5665/2023, CdS 9254/2024) ripresa e confermata ormai dalla costante giurisprudenza dei Tar (Tar Catania 738/2025, Tar Puglia 434/2025 e Tar Reggio Calabria 360/2025). La soluzione invece proposta con il bando tipo è completamente diversa e opposta. Questa soluzione, di calcolare il rimborso percentuale offerto dall'operatore economico sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante, sarebbe stata prescelta, si chiarisce nella richiesta di consultazione pubblica "per prevenire contestazioni (registrate nell'esercizio della funzione precontenziosa), da parte dell'aggiudicatario sull'importo contrattuale calcolato dalla stazione appaltante in applicazione del ribasso offerto.
Associazione di categoria operatori economici	ANCE AGRIGENTO	In riferimento allo scorporo della manodopera nei bandi di gara, le stazioni appaltanti, dovrebbero specificare in maniera chiara e inequivocabile i lavori soggetti a ribasso così come di seguito: A) Importo complessivo lavori (compresi gli oneri di sicurezza e manodopera) euro 1.048.000,00 B) Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) euro 41.929,00 C) Costo della manodopera (non soggetto a ribasso) euro 241.251,00 D) Oneri sicurezza + costo manodopera (non soggetti a ribasso) euro 283.180,00 E) Importo soggetto a ribasso (A - D) euro 764.820,00
Associazione di categoria	ANIR Associazione Nazionale imprese ristorazione Collettiva	l'art 3 in generale, intervenendo sia sull'oggetto che sull'importo dell'appalto tratta e disciplina, in particolare al punto 3.2 l'impianto attuativo della revisione prezzi. Si ritiene utile e necessario porre all' attenzione e precisare che questo bando tipo dovrebbe orientare e specificare ciò che il legislatore indica su questo punto almeno sul piano degli indirizzi, onde evitare

operatori economici		contenziosi e discrezionalità nella interpretazione e uso della norma. In particolare la novità introdotta del comma 2 bis dell'art 60, individua la facoltà per gli appalti di servizi e forniture, di inserire nel contratto, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. Facoltà che sposta dal momento della gara al momento del contratto la possibilità di utilizzare lo strumento della revisione ordinaria. Sembra tuttavia necessario dover precisare all'interno del Bando tipo 1/2023 che tale facoltà va dunque consentita, già al momento della formulazione della gara, prevedendo già le modalità di utilizzo di tale facoltà, e che la mancata determinazione di una condizione che la consenta possibile, appare discostarsi dalla ratio della norma e genererebbe a nostro avviso inutili contenziosi.
Associazione di categoria operatori economici	Confcooperative Federsolidarietà	In relazione al punto 3 dello Schema di disciplinare di gara sull'individuazione e l'indicazione del CCNL, si ritiene che, come previsto del primo bando tipo del 2023, debbano esserci indicazioni puntuali sia sull'individuazione del CCNL, sia sulle previsioni relative alla dichiarazione di equivalenza come previsto dal nuovo Allegato I.01. Alcuni aspetti saranno determinati, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I.01., dalle Linee guida ivi previste, mentre su ulteriori aspetti sono fondamentali indicazioni nel Bando tipo e nelle osservazioni che lo accompagneranno, anche in considerazione della giurisprudenza sul merito intervenuta. Si ritiene pertanto, opportuno chiarire i seguenti aspetti. Il comma 6 stabilisce, che “Per i contratti che, in ragione dei settori di riferimento, sono soggetti a specifici vincoli normativi o regolatori incidenti anche sulle tutele economiche o normative dei lavoratori, resta ferma la possibilità di fare riferimento, ai fini della determinazione dell'equivalenza, al rispetto di tali vincoli in relazione alle tutele regolate, ferma restando la verifica delle ulteriori tutele secondo quanto previsto nel presente articolo”. Il combinato disposto dell'art. 4, c. 6 dell'allegato e la disciplina delle imprese sociali e di quella delle cooperative sociali fa emergere un criterio di specialità in relazione ad una serie di vincoli sia normativi che regolatori. Come sostiene, infatti, anche il Quaderno ANCI Nazionale pubblicato il 10 marzo 2025, “Un settore tradizionalmente coperto dalla disciplina speciale è quello dei servizi alla persona, in particolare della normativa regionale in materia di affidamento di servizi sociosanitari, socioeducativi e socioassistenziali, anche nelle modalità del c.d. “accreditamento”. In tali ipotesi, ma anche con riferimento alle discipline riferibili al rispetto dei CCNL applicabili alle cooperative sociali, di cui alla legge 381/1991 e ss. mm. e delle leggi regionali, ove emanate, alla disciplina in materia di enti del Terzo settore, nonché alla disciplina sulle c.d. imprese sociali, la disciplina speciale spesso contiene norme di dettaglio, inclusi gli elementi relativi agli obblighi in materia di tutele lavoristiche”. Dunque, è in applicazione del principio di specialità, che le previsioni citate si applicheranno alle cooperative sociali: non solo perché la disciplina si pone, appunto, su un piano di specialità rispetto alla previsione dell'art. 11 del Codice dei contratti pubblici, ma anche sulla base del rinvio esplicito contenuto

		al comma 6 dell'art. 4 dell'Allegato I.01 ai relativi "vincoli normativi o regolatori incidenti anche sulle tutele economiche o normative", tra cui deve, inoltre, annoverarsi il CCNL delle cooperative sociali. In particolare, in relazione agli istituti della legge 381/1991 (artt. 4 e 9 e le relative leggi regionali) per favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili. Inoltre, sempre in relazione al criterio di specialità, si richiama l'art. 13 del d.lgs. n. 112/2017 della disciplina dell'impresa sociale in relazione alla definizione del trattamento economico e normativo dei lavoratori delle imprese sociali e delle cooperative sociali.
Associazione di categoria operatori economici	Legacoop Produzione e Servizi	A. Al paragrafo 3.2 viene disciplinato l'istituto della revisione prezzi, alla luce delle modifiche apportate dal decreto correttivo all'art. 60 del codice, e dell'introduzione del nuovo Allegato II.2-bis al codice. In particolare, il correttivo ha introdotto il comma 2-bis quale clausola relativa ai meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo in appalti di servizi e forniture. A tal proposito, crediamo che il Bando Tipo debba incentivare l'utilizzo di tali clausole che, seppure legate alla volontà delle parti, costituirebbero una prassi virtuosa, capace di assicurare il rispetto del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, soprattutto in settori in cui anche piccole variazioni dei costi, inferiori alle soglie di cui all'art. 60, comma 2, rischierebbero di mettere in discussione la sostenibilità del servizio (si pensi ai servizi ad alta intensità di manodopera o a servizi di particolare delicatezza quali i servizi di ristorazione collettiva). Al contempo, andrebbe ricordato che, sebbene l'inserimento di tali clausole sia stato previsto solo al momento della stipula del contratto di appalto (possibilità che, alla luce del testo della norma di legge rimane sempre aperta), il rispetto della par condicio vorrebbe che il funzionamento di tali meccanismi ordinari fosse già definito nei documenti di gara iniziali, ove possibile, di modo da permettere ai concorrenti di formulare offerte il più possibile consapevoli. B. In merito al ribasso dei costi della manodopera, considerata l'attuale struttura della disposizione normativa di cui all'art. 41 comma 14 del codice, le interpretazioni possibili sono le seguenti: a) Il ribasso è praticabile esclusivamente sull'importo riveniente dallo scorporo del costo della manodopera. In tal caso il costo della manodopera sarà uguale o superiore rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante; b) In via residuale è possibile anche il ribasso sull'intero importo laddove il concorrente intenda ridurre il costo della manodopera rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, ma in tal caso l'operatore economico dovrà dichiararlo e offrire la dimostrazione della sostenibilità del prezzo, e dunque del costo

		del personale ribassato; c) Appare problematica l'opzione proposta dall'Autorità (ossia ribasso percentuale calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla SA) poiché, se il ribasso è praticato sull'intero importo, vi saranno concorrenti che avranno inteso ribassare il costo della manodopera e concorrenti che non avranno inteso farlo, creando difficoltà interpretative circa il contenuto dell'offerta. Sarebbe quindi opportuno che il bando tipo suggerisse l'operazione più semplice, cioè, indirizzare le stazioni appaltanti a procedere all'attribuzione del punteggio relativo all'elemento economico in base alla formula del confronto tra prezzi anziché a quello del confronto tra ribassi. Tutti i concorrenti dovranno, pertanto, indicare il prezzo complessivo offerto, specificare l'importo del costo della manodopera, dichiarare se lo stesso è uguale, inferiore o superiore rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, e contestualmente giustificarlo in relazione al rispetto dei minimi retributivi. In tal modo si eviterebbe la confusione nell'interpretazione della volontà del concorrente (atteso che, come noto, il ribasso esprime una percentuale che va poi applicata ad un valore numerico, dunque la stessa percentuale applicata a due diversi valori genera importi di sconto differenti) e si renderebbe più equilibrata la procedura disincentivando ribassi eccessivi. C. Al paragrafo 9 della domanda di partecipazione tipo si suggerisce il mantenimento della ulteriore alternativa (prevista dall'attuale domanda di partecipazione tipo) relativa all'impegno ad applicare il CCNL indicato nel disciplinare di gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del codice. Tale fattispecie ricorre in tutte quelle ipotesi in cui l'O.E. non applica il CCNL indicato perché ricorre ad altro CCNL e non può dichiarare l'equivalenza delle tutele perché non le stesse non sussistono. D. Al paragrafo 9 della Domanda di partecipazione tipo, in materia di specifici impegni di tutela del lavoro, di inclusione delle persone disabili o svantaggiate, parità di genere e generazionale, si prevede che nel caso di consorzi (di cooperative, artigiani e stabili), qualora il consorzio non esegua in proprio, le dichiarazioni vengano rese dal consorzio per conto delle consorziate esecutrici. Nel caso di RTI, consorzi ordinari, RETE e GEIE, si prevede che le dichiarazioni sono rese dalla mandataria/capofila per conto delle imprese esecutrici. Si propone di prevedere, come opzione alternativa, anche la presentazione di una dichiarazione di impegno, relativa agli impegni in parola, della consorziata esecutrice/impresa esecutrice, che il consorzio ovvero la mandataria/capofila allegnerà alla domanda di partecipazione.
--	--	---

Associazione di categoria operatori economici	Associazione Nazionale costruttori edili	Poiché sono presenti alcuni aspetti di carattere generale, comuni rispetto agli appalti di lavori, si ritiene di dare in questa sede il contributo dell'Ance, anche in vista di una possibile consultazione dedicata ai lavori.
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale	PALMA	modifica opportuna
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale (non autorizza la pubblicazione)		Si ritiene che la dicitura “Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso” non sia coerente né con il Codice dei Contratti Pubblici né con il Dlgs 81/2008. L’art. 41 comma 14 al secondo periodo prevede che “I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso”; inoltre, il Correttivo ha modificato l’art. 110, comma 4, lettera b) del Dlgs36/2023 sostituendo la parola “oneri” con “costi”. L’art. 119, comma 12, del Dlgs36/2023 in tema di subappalto prevede che “L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso”. D’altro canto, la stessa ANAC già con Delibera 710/2020 evidenziava la differenza tra i costi della sicurezza – la cui determinazione spetta alla Stazione Appaltante - e oneri di sicurezza aziendali – la cui determinazione ed indicazione rappresenta un obbligo a carico degli operatori economici. Infine, il punto 4 dell’allegato 15 del Dlgs 81/2008 dispone che i costi della sicurezza determinati nei termini ivi descritti “sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici”. Il termine oneri per la sicurezza è invece utilizzato dal Codice dei contratti pubblici, nell’ambito dell’art. 108, comma 9, il quale prevede che “nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”. Nello stesso senso, all’art. 110, comma 5 lettera c), si prevede che la Stazione Appaltante esclude l’offerta se “sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 108, comma 9, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture”. Alla luce di quanto sopra si suggerisce la sostituzione del riferimento agli “Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso” (presenti a pag. 9 tabella 1, pag. 10, pag. 11, pag. 33 del Disciplinare tipo) con il riferimento ai “Costi per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso” e

		contestualmente si suggerisce la sostituzione del riferimento, contenuto al paragrafo 17 lettera b), ai “costi aziendali” con “oneri aziendali”, in coerenza con la norma sopra indicata. Paragrafo 3.3 Nella tabella 3 al paragrafo 3.3, in corrispondenza della riga “importo per l’opzione di proroga” si chiede all’Autorità l’opportunità di valutare l’inserimento, dopo la parola proroga, del termine “contrattuale” oppure, in alternativa, di valutare l’inserimento del riferimento all’articolo 120 comma 10 per sottolineare che la proroga tecnica di cui all’art. 120 comma 11 non è suscettibile di essere valorizzata ex ante ai fini del comma 4 di cui all’art. 14 del codice.
Altro	Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL	Prima di tutto si ritiene necessario, visto il combinato disposto dell’articolo 11 e degli articoli 102 e 110 del Codice, che le tabelle (sia per l’appalto in totus che in caso di suddivisione in lotti) riportino alla lettera “A) Importo a base di gara”, anche la specifica dei costi della manodopera. Per cui si chiede la seguente integrazione “A) importo a base di gara..... di cui costi della manodopera”. Lasciando poi la specifica inserita nella riga inferiore: “B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso indicare 0,00 in caso di assenza di rischi”. Inoltre a pagina 10 (e 11 in caso di appalto suddiviso in lotti) chiediamo di aggiungere al terzo paragrafo dopo le parole “il ribasso percentuale offerto dall’operatore economico è calcolato sull’importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante” le parole “e in relazione a questa ultima il ribasso è oggetto di verifica da parte della stazione appaltante anche ai sensi dell’articolo 110 del vigente codice, comprese le verifiche di cui all’articolo 110 comma 3”.
Altro	#Vitadagara APS	E' opportuno valutare di prevedere che nella Tabella 2 l'importo a base di gara sia calcolato distintamente del costo della manodopera. Ed in tal modo limitare il ribasso d'asta ai profili diversi dal costo della manodopera (tenuto conto che eventuali riduzioni di tale ultimo costo sono piu' stringenti ed onerano l'operatore economico a fornire le relative giustificazioni). Resta fermo che, anche nel caso di dichiarazione di costi della manodopera inferiori a quanto stimato dalla stazione appaltante, l'importo dei costi della manodopera resta fisso e viene corrisposto all'operatore economico.
Altro - Risponde a titolo personale (non autorizza la pubblicazione)		Il riferimento alle dimensioni aziendali contenuto nell'art. 41 comma 13 riguarda il calcolo del valore stimato della procedura e non i giustificativi. Rileva quindi solo negli appalti riservati alle PMI ex art. 61 comma 2 bis ai fini della determinazione del valore stimato (o al più ai fini delle tutele equivalenti) secondo il ragionamento descritto nel box che segue.

		Il Ministero del Lavoro dovrebbe indicare il codice ID del CCNL utilizzato per la redazione delle tabelle ministeriali.
--	--	---

C.2 - Si richiama l'attenzione sulla previsione del bando tipo relativa alla determinazione dei costi della manodopera da parte della stazione appaltante.

La norma di riferimento è l'articolo 41, comma 14, del Codice che, sebbene non abbia subito direttamente modifiche a seguito del correttivo (d.lgs. n. 209/2024), rinvia al comma 13 del medesimo articolo, quest'ultimo oggetto di interventi modificativi da parte della richiamata novella legislativa.

Il coordinamento fra le disposizioni richiamate impone alle stazioni appaltanti di determinare il costo della manodopera, da indicare nei documenti di gara, prendendo a riferimento il costo medio del lavoro, determinato annualmente in apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Il correttivo è intervenuto prevedendo il riferimento al costo medio del lavoro (nella versione precedente si faceva riferimento al solo costo del lavoro) e introducendo anche il parametro della dimensione o natura giuridica delle imprese ai fini della sua determinazione. Tenuto conto che, mediamente, i CCNL delle piccole e medie imprese contrattualizzano minimi tabellari più bassi, ciò dovrebbe consentire alle imprese di dimensioni più piccole di effettuare un ribasso maggiore sul costo della manodopera indicato dalla stazione appaltante.

Poiché l'articolo 41, comma 14, del Codice dà la possibilità agli operatori economici di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo dei costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ci si è chiesti se il concetto di "più efficiente organizzazione aziendale" sia suscettibile di una interpretazione sistematica tale da ricomprendere anche la possibilità per un operatore economico di fare valere le ridotte dimensioni della propria impresa.

Inoltre, per prevenire contestazioni (registrate nell'esercizio della funzione precontenziosa), da parte dell'aggiudicatario sull'importo contrattuale calcolato dalla stazione appaltante in applicazione del ribasso offerto, si è chiarito che il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Si chiedono osservazioni degli stakeholder sui punti evidenziati.

Tipologia	Partecipante	Contributo
Stazione appaltante	Comune di Cascina	Condivido le considerazioni di Anac
Stazione appaltante	Giubileo 2025 S.p.A.	In merito al questione se “più efficiente organizzazione aziendale” sia suscettibile di una interpretazione sistematica tale da ricomprendere anche la possibilità per un operatore economico di fare valere le ridotte dimensioni della propria impresa, si evidenzia qualche perplessità visto che l’art. 110, comma 5 lett. d) del Codice (anche richiamato dall’art. 11, comma 4), con riferimento alla verifica di congruità che la Stazione Appaltante è tenuta ad effettuare in caso di offerte anormalmente basse, prevede che l’Operatore economico venga escluso nell’ipotesi in cui “il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 41, comma 13”. Pertanto, anche per imprese di ridotta dimensione, il costo della manodopera offerto in fase di gara non potrà essere comunque inferiore a quello determinato dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Si condivide invece la scelta di calcolare il ribasso percentuale offerto dall’operatore economico sull’importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante .
Stazione appaltante	Comune di Scandiano	L'aggiornamento risulta funzionale al superamento di dubbi interpretativi e supporta efficacemente nell'esercizio dell'azione amministrativa
Stazione appaltante	Agenzia del Demanio	Con riferimento alla scelta di includere i costi della manodopera stimati dalla Stazione appaltante nell’importo a base di gara, si concorda con l’impostazione del Bando in consultazione. Il tema si inserisce all’interno del dibattito sulla possibilità di applicare ribassi al costo della manodopera; questione sollevata dall’introduzione dell’art. 41 del d.lgs. n. 36/2023 che, prima facie, sembrerebbe escludere tale possibilità. Sul punto, il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 80 del 10 gennaio 2025, ha fornito un’interpretazione più flessibile della sopra citata disposizione, ritenendo che il costo della manodopera possa essere oggetto di ribasso, purché ciò sia giustificato da un’efficiente organizzazione aziendale, così come prevede il comma 14 del suddetto art. 41 del Codice. Inoltre, il TAR, con sentenza n. 2667 del 5 febbraio 2025, ha fornito importanti chiarimenti sulla questione specificando come debba essere determinato il costo del lavoro e, successivamente, ha messo in luce la distinzione tra il costo del lavoro medio, indicato nelle tabelle ministeriali e i minimi salariali. Relativamente alla determinazione del costo del lavoro, il TAR Lazio ha rilevato che questo debba essere considerato nel complesso dell’organizzazione aziendale, e non singolarmente; ciò poiché un operatore economico potrebbe scegliere di realizzare economie di scala cui può conseguire un costo del lavoro inferiore rispetto a quello di altri operatori purché ovviamente questo non violi le soglie previste dai relativi contratti collettivi.

		A tal proposito il Collegio ha segnalato un'importante distinzione: il costo del lavoro medio è un concetto ben diverso dal minimo salariale. Infatti, mentre il primo coincide con un calcolo statistico realizzato dal Ministero per indicare il costo sostenuto mediamente dal datore del lavoro per il singolo lavoratore, i minimi salariali sono le retribuzioni minime negoziate nell'ambito dei CCNL. Di conseguenza, mentre la violazione dei minimi salariali determinerebbe l'esclusione dalla gara, lo scostamento del costo rispetto alle tabelle ministeriali non desterebbe problematiche particolari, e, soprattutto se minimo, non determinerebbe un'esclusione per anomalia ex art. 110 d.lgs. n. 36/2023. Peraltro, il Collegio ha rilevato che la valutazione dell'anomalia è ad oggi rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante poiché con la nuova disciplina sono state eliminate le soglie fissate ex lege (art. 97 d.lgs. n. 50/2016), il cui superamento determinava l'avvio dell'istruttoria. Per quanto sopra esposto, aderendo all'interpretazione fornita dalla recente giurisprudenza sopra richiamata, si ritiene condivisibile che il ribasso percentuale offerto dall'OE venga calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante ed inoltre si ritiene che i commi 13 e 14 dell'art. 41 debbano essere interpretati in combinato disposto con l'art. 110 e con i principi interpretativi di cui agli art. 1 e 2, che, in ogni caso, rimettono alla stazione appaltante ogni valutazione circa la congruità e sostenibilità dell'offerta, soprattutto se appare anormalmente bassa pur se motivata da ragioni di efficiente organizzazione aziendale.
Stazione appaltante	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI	NESSUNA OSSERVAZIONE
Stazione appaltante	ANAS S.p.A.	In riferimento a quanto previsto al punto 3 del Bando tipo, in ordine alla determinazione dei costi della manodopera da parte della S.A., si chiede di inserire la precisazione che tale impostazione di calcolo si attua nel caso in cui il costo della manodopera costituisca una componente degli elenchi prezzi.
Stazione appaltante (non autorizza la pubblicazione)		Si ritiene che l'efficienza organizzativa non sia direttamente collegata alle dimensioni dell'impresa offerente ma dai processi operativi/produttivi implementati e dalle condizioni economiche definite per il reperimento dei fattori produttivi esterni (materiali, subappalti,...).
Stazione appaltante (non autorizza la pubblicazione)		Si segnala che il significato del termine "scorporati" non è stato correttamente tenuto in considerazione perché, in continuità con la precedente versione, si agevolano situazioni di incertezza. Consentire di scorporare i costi della manodopera ed ammetterne una rimodulazione solo se in presenza di una "più efficiente organizzazione aziendale", assicurerebbe una maggiore attenzione da parte dei concorrenti sulla quantificazione del costo del lavoro e conseguentemente un efficace presidio di tale tipologia di costo. A nostro avviso deve essere espunto dal testo il riferimento "a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera", riferimento non presente tanto nella

		Legge delega che nell'art. 41 del Codice e che non risulta in concreto verificabile durante l'esecuzione dell'appalto.
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Genna	Nessuna osservazione
Stazione appaltante - Risponde a titolo personale	Fornaro	Concordo
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Gambino	Anche, per il caso in questione, si condivide la possibilità, ex art. 41, comma 14 del Codice, per gli operatori economici di dimostrare che il ribasso complessivo offerto sui costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo degli stessi
Centrale di committenza (non autorizza la pubblicazione)		Art. 3: Il numero del CIG non può essere riportato agevolmente nel Disciplinare di gara in quanto acquisito tramite PAD a conclusione della pubblicazione di gara. Si suggerisce di prevedere nel bando tipo la possibilità per la SA di richiamare il n. di CIG acquisito nella PAD e ivi riportato per ciascun lotto, questo anche per limitare la possibilità di errore nelle procedure con numerosi lotti (cfr farmaci)
Centrale di committenza	CONSIP S.P.A.	Si chiede di valutare di modificare l'inciso "I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera", precisando che • l'operatore può indicare in offerta un costo della manodopera inferiore rispetto a quello indicato nel bando per le ragioni evidenziate. Difatti, come subito dopo precisato nello stesso BT, il ribasso è eseguito dal concorrente sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante; • le ragioni sottese ("più efficiente organizzazione aziendale" "condizioni fiscali e contributive di maggior favore") sono elencate in modo esemplificativo e non esaustivo, posto che anche in altre fattispecie il costo della manodopera dell'operatore potrebbe essere inferiore rispetto a quello indicato nella documentazione di gara (es. in caso di presunzione di equivalenza).
Associazione rappresentativa delle stazioni appaltanti	ASSORUP Associazione dei Responsabili Unici di progetto	Si evidenzia che nell'art. 3 e in altre parti del disciplinare, non sia corretta la dicitura "Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso". Infatti, il Codice dei Contratti Pubblici, il Dlgs 81/2008 e la stessa ANAC distinguono i COSTI per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso e gli ONERI di sicurezza aziendali – propri dell'operatore economico e quantificati dallo stesso in sede di offerta.
Operatore economico/	TRASP.A.RE	S'invita l'Autorità a rimuovere dall'art. 3 l'inciso secondo cui "I costi della manodopera non sono ribassabili", trattandosi di prescrizione in alcun modo rinvenibile nell'art. 41 del Codice. Una cosa è dire che i costi sono scorporati dall'importo da assoggettare a ribasso (cioè, secondo la nota pronuncia del

libero professionista		T.A.R. Toscana 120/2024, "la necessità di separata quantificazione e indicazione degli stessi"); un'altra è dire che non sono ribassabili. E' da questo inciso che nasce gran parte del contenzioso (si veda in particolare Consiglio di Stato, III, 12 novembre 2024, n. 9084), e da cui deriva l'ossimoro dei costi non ribassabili, che però sono ribassabili.
Operatore economico/ libero professionista	Consorzio Jonico	La soluzione invece proposta con il bando tipo è completamente diversa e opposta. Questa soluzione, di calcolare il rimborso percentuale offerto dall'operatore economico sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante, sarebbe stata prescelta, si chiarisce nella richiesta di consultazione pubblica "per prevenire contestazioni (registrate nell'esercizio della funzione precontenziosa), da parte dell'aggiudicatario sull'importo contrattuale calcolato dalla stazione appaltante in applicazione del ribasso offerto. Secondo questa indicazione, anche se viene indicato un ribasso unico senza però che espressamente il costo della manodopera venga ribassato rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, il ribasso, andrebbe calcolato sull'intera base di gara e andrebbe a concentrarsi soltanto sulla parte diversa dal costo della manodopera e dal costo della sicurezza. Questo significherebbe che la riduzione sugli altri costi diversi da quello della manodopera risulterebbe di gran lunga superiore a quello nominale offerto dall'operatore. Ad esempio, un'offerta di ribasso del 32%, con conferma del costo della manodopera stabilito dalla Stazione Appaltante, ed il costo della manodopera equivale al 20% della base d'asta generale, significherebbe che, in effetti, gli altri costi, diversi dalla manodopera, vengono ridotti non del 32% ma di circa il 60%. Questa soluzione ovviamente non è una soluzione adeguata e si presenta del tutto illegittima, perché non rende consapevolmente edotto l'operatore economico del ribasso che sta offrendo sui costi diversi dalla manodopera e, comunque, non facilita neanche la Stazione Appaltante che dovrebbe controllare in ogni caso qual è il vero ribasso sui costi diversi dalla manodopera per valutarne l'eventuale anomalia. Evidentemente il ribasso unico non fa altro che surrettiziamente reintrodurre un generale ribasso anche sulla manodopera, giacché è evidente che il ribasso offerto in maniera unitaria non consente effettivamente all'operatore economico di non ridurre il costo della manodopera, salvo a voler effettivamente ridurre in maniera non adeguata tutti gli altri costi. La soluzione è ulteriormente aggravata se la gara viene eseguita su piattaforma telematica. La partecipazione telematica alla gara di appalto, infatti, impedisce all'OE di modificare, o anche solo di chiarire, quanto richiesto dal format e quindi di esplicitare in maniera chiara l'ammontare del ribasso e a quali elementi si riferisce ed eventualmente dichiarare il ribasso in maniera separata e diversificata per la manodopera e gli altri costi, come, invece, il Consiglio di Stato ha ritenuto non solo possibile, ma a dirittura necessario, e corretto. Si chiede pertanto di rivedere questo punto scorporando il costo della manodopera dalla base d'asta, al pari dei costi per la sicurezza, consentendo evidentemente all'OE che lo ritenga di offrire un ribasso anche di tale costo, offrendo le giustificazioni per tale offerta che, come è stato chiarito dai Supremi Giudici Amministrativi, è da considerarsi di per sé anomala.

Operatore economico/ libero professionista	Appaltiamo s.r.l.	Si chiede di confermare che la stazione appaltante non è tenuta ad individuare negli atti di gara il CCNL applicabile per servizi di natura intellettuale e per forniture senza posa in opera, come desumibile dal tenore dei successivi artt. 9, 15 e 25 del bando tipo posto in consultazione.
Operatore economico/ libero professionista	MONTELLO SPA	Nessuna osservazione
Operatore economico/ libero professionista	CONSORZIO JONICO SCARL	Si chiede pertanto di rivedere questo punto scorporando il costo della manodopera dalla base d'asta, al pari dei costi per la sicurezza, consentendo all'OE che lo ritenga di offrire un ribasso anche del costo della manodopera (cosciente che dovrà successivamente offrire le giustificazioni di tale offerta ritenuta dalla normativa anomala). Inoltre, si richiede la possibilità, di inserire in sede di offerta, nelle varie piattaforme in cui si espletano le gare d'appalto, l'importo offerto in euro e non mediante ribasso percentuale, in modo tale da indicare in maniera chiara e inequivoca l'importo offerto dall'OE, evitando successivi disguidi e le conseguenti lungaggini prodotte dalla loro risoluzione.
Operatore economico/ libero professionista (non autorizza la pubblicazione)		Si ritiene che la previsione secondo cui "il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante" rischi di determinare difficoltà applicative, laddove la S.A. non implementi adeguati meccanismi per suddividere l'importo dell'appalto (soggetto a ribasso) dai costi della manodopera (non soggetti a ribasso). In particolare, se la modulistica, anche digitale, messa a disposizione prevede solamente e genericamente la indicazione della % di ribasso, si determinerebbe il rischio relativo alla incertezza circa la ribassabilità (non consentita) del costo della manodopera.
Operatore economico/ libero professionista	FRAMICH SRL	Si chiede pertanto di rivedere questo punto scorporando il costo della manodopera dalla base d'asta, al pari dei costi per la sicurezza, consentendo all'OE che lo ritenga di offrire un ribasso anche del costo della manodopera (cosciente che dovrà successivamente offrire le giustificazioni di tale offerta ritenuta dalla normativa anomala). Inoltre, si richiede la possibilità, di inserire in sede di offerta, nelle varie piattaforme in cui si espletano le gare d'appalto, l'importo offerto in euro e non mediante ribasso percentuale, in modo tale da indicare in maniera chiara e inequivoca l'importo offerto dall'OE, evitando successivi disguidi e le conseguenti lungaggini prodotte dalla loro risoluzione.
Operatore economico/ libero professionista (non autorizza la pubblicazione)		È fondamentale che le stazioni appaltanti forniscano una chiara e dettagliata spiegazione su come vengono determinati i costi della manodopera, basandosi sulle tabelle del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Questo aiuterebbe a garantire trasparenza e comprensibilità per tutti gli operatori economici coinvolti. È importante spiegare in maniera più dettagliata il concetto "di più efficiente organizzazione aziendale"

Associazione di categoria operatori economici	CREDA	Secondo questa indicazione, anche se viene indicato un ribasso unico senza però che espressamente il costo della manodopera venga ribassato rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, il ribasso, andrebbe calcolato sull'intera base di gara e andrebbe a concentrarsi soltanto sulla parte diversa dal costo della manodopera e dal costo della sicurezza. Questo significherebbe che la riduzione sugli altri costi diversi da quello della manodopera risulterebbe di gran lunga superiore a quello nominale offerto dall'operatore. Ad esempio, un'offerta di ribasso del 32%, con conferma del costo della manodopera stabilito dalla Stazione Appaltante, ed il costo della manodopera equivale al 20% della base d'asta generale, significherebbe che, in effetti, gli altri costi, diversi dalla manodopera, vengono ridotti non del 32% ma di circa il 60%. Questa soluzione ovviamente non è una soluzione adeguata e si presenta del tutto illegittima, perché non rende consapevolmente edotto l'operatore economico del ribasso che sta offrendo sui costi diversi dalla manodopera e, comunque, non facilita neanche la Stazione Appaltante che dovrebbe controllare in ogni caso qual è il vero ribasso sui costi diversi dalla manodopera per valutarne l'eventuale anomalia. Evidentemente il ribasso unico non fa altro che surrettiziamente reintrodurre un generale ribasso anche sulla manodopera, giacché è evidente che il ribasso offerto in maniera unitaria non consente effettivamente all'operatore economico di non ridurre il costo della manodopera, salvo a voler effettivamente ridurre in maniera non adeguata tutti gli altri costi. La soluzione è ulteriormente aggravata se la gara viene eseguita su piattaforma telematica. La partecipazione telematica alla gara di appalto, infatti, impedisce all'OE di modificare, o anche solo di chiarire, quanto richiesto dal format e quindi di esplicitare in maniera chiara l'ammontare del ribasso e a quali elementi si riferisce ed eventualmente dichiarare il ribasso in maniera separata e diversificata per la manodopera e gli altri costi, come, invece, il Consiglio di Stato ha ritenuto non solo possibile, ma a dirittura necessario, e corretto. Si chiede pertanto di rivedere questo punto scorporando il costo della manodopera dalla base d'asta, al pari dei costi per la sicurezza, consentendo evidentemente all'OE che lo ritenga di offrire un ribasso anche di tale costo, offrendo le giustificazioni per tale offerta che, come è stato chiarito dai Supremi Giudici Amministrativi, è da considerarsi di per sé anomala.
Associazione di categoria operatori economici	ANCE AGRIGENTO	Si chiede ,la possibilità, nel caso in cui gli operatori economici vogliano considerare di ribassare i costi della manodopera derivante da una più efficiente organizzazione aziendale, di inserire in sede di offerta, nelle varie piattaforme in cui si espletano le gare di appalto, l'importo offerto in euro della manodopera, in modo tale da indicare in maniera chiara e inequivoca l'importo offerto dall'operatore economico. Evitando qualsiasi tipo di contestazione da parte dell'operatore economico.
Associazione di categoria operatori economici	ANIR Associazione Nazionale imprese ristorazione Collettiva	In caso di oneri per la sicurezza da interferenze di importo pari a € 0,00, L'importo degli oneri per la sicurezza sarà pertanto è pari a € 0,00. - L'importo suddetto dovrà essere puntualmente valorizzato nel DUVRI sulla base delle misure da adottare per la rimozione/gestione delle interferenze (non espresso in percentuale), - va a sommarsi alla base d'asta.

		- e comunque non potrà essere pari a zero poiché trattandosi di appalto è necessario, ai sensi del D. Lgs 81/2008, quantomeno valorizzare il costo delle riunioni di coordinamento sicurezza
Associazione di categoria operatori economici	Confcooperative Federsolidarietà	In relazione alla sezione C.2 della consultazione, il decreto legislativo correttivo è intervenuto all'art. 41, c. 13 del Codice, introducendo in relazione al costo della manodopera anche il parametro della dimensione o natura giuridica delle imprese ai fini della sua determinazione. Si condivide, pertanto, l'opportunità di specificare questo aspetto nel Bando tipo anche in riferimento alla possibilità di consentire alle cooperative sociali di inserimento lavorativo di cui alla lettera b), art. 1 della legge 381 del 1991 di utilizzare il relativo CCNL delle cooperative sociali.
Associazione di categoria operatori economici	Legacoop Produzione Servizi e	A. La problematica evidenziata (CCNL per piccole imprese che presentano minimi contrattuali più bassi) può sicuramente rappresentare una problematica qualora si tratti di CCNL equivalenti "di diritto" a quello individuato dalla stazione appaltante, avvalendosi della previsione di cui all'art. 3, comma 1, dell'Allegato I.01 bis del codice, sussistendone tutti i presupposti (in particolare: attinenza del CCNL al medesimo sottosettore; sottoscrizione congiunta da parte delle medesime organizzazioni sindacali; applicazione da parte di impresa avente la corrispondente dimensione o natura giuridica). Proprio la previsione legislativa di una presunzione di equivalenza dovrebbe far ritenere difficilmente censurabile l'operato di un operatore economico che – sussistendone tutti i presupposti, lo si ribadisce – voglia far valere un minor costo del lavoro derivante dall'applicazione di un CCNL equivalente di diritto. Tuttavia, sotto altro aspetto, si richiama l'attenzione di ANAC su una problematica rilevata di frequente. Per legge, la stazione appaltante dovrebbe, infatti, indicare come CCNL applicabile quello stipulato dalle associazioni comparativamente maggiormente rappresentative. L'applicazione di un altro CCNL è possibile previa dichiarazione e valutazione dell'equivalenza delle tutele (anche presunta, in casi specifici, come detto sopra). Peraltro, il decreto correttivo ha chiarito che vada prioritariamente considerato CCNL leader quello utilizzato per l'elaborazione delle Tabelle Ministeriali del costo del lavoro. Ebbene, troppo spesso accade che talune stazioni appaltanti, forse anche soltanto per disattenzione, indichino come CCNL da applicare un CCNL diverso da quello leader, anche se con lo stesso nome, con livelli retributivi più bassi e, evidentemente, non utilizzato per l'elaborazione delle Tabelle Ministeriali. Questo con la duplice conseguenza di sottostimare il costo del lavoro, determinando una base d'asta insufficiente, e addirittura costringendo gli operatori che volessero applicare il CCNL leader di doverne dichiarare e dimostrare l'equivalenza delle tutele. Crediamo che nel bando tipo vada, quindi, ricordata l'estrema importanza del rigoroso rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei criteri di individuazione del CCNL da indicare nei documenti iniziali di gara, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del codice. B. Inoltre, crediamo che il Bando Tipo dovrebbe chiarire che, nel caso di consorzi che eseguono tramite affidamento a una propria consorziata, l'impegno all'applicazione del CCNL indicato alla stazione

		appaltante ovvero di un CCNL che garantisca le stesse tutele (e, in questo caso, la dichiarazione di equivalenza delle tutele), vada riferito alla consorziata esecutrice e non al consorzio stesso. Ciò alla luce del chiaro dettato normativo (“le stazioni appaltanti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente IMPIEGATO NELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO [...]”, cfr. art. 11, comma 2, del codice), e della ratio della norma (ovvero garantire al personale che svolge le prestazioni oggetto dell’appalto le corrette condizioni di lavoro). Nel caso di consorzio che non esegue le prestazioni con la propria struttura, è evidente che il “personale impiegato nell’attività” non è tanto quello del consorzio (il quale, per la tipologia di attività che svolge, ben potrebbe applicare un CCNL non coerente con l’oggetto dell’appalto) quanto quello della consorziata esecutrice: su tale ultimo soggetto, quindi, andrà effettuata la verifica della coerenza tra le condizioni contrattuali applicate e quelle richieste dalla documentazione di gara. C. Segnaliamo, infine, che, a nostro avviso, la fattispecie della “più efficiente organizzazione aziendale” vada intesa come una fattispecie potenzialmente aperta, da valutare caso per caso nell’ambito dell’eventuale fase di verifica dell’anomalia dell’offerta. In questo ambito potranno essere valutate, ovviamente, anche le condizioni contributive o fiscali di maggior favore di cui gode l’impresa. Si tratta di condizioni che potrebbero sussistere singolarmente, per cui si propone, a pag. 11 del documento in consultazione, di sostituire “condizioni contributive e fiscali” con la forma disgiuntiva “condizioni contributive o fiscali”.
Associazione di categoria operatori economici	Associazione Nazionale costruttori edili	Benché il Correttivo del Codice appalti non abbia modificato la norma sulla non ribassabilità di tali costi, a meno che non si dimostri che il ribasso complessivo dell’importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale, la riflessione inserita nella consultazione prende le mosse da una modifica introdotta, invece, nella disposizione relativa alle tabelle ministeriali del costo del lavoro (ora costo “medio del lavoro), che adesso vanno predisposte anche “tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese”. Secondo l’Anac, poiché “mediamente, i CCNL delle piccole e medie imprese contrattualizzano minimi tabellari più bassi, ciò dovrebbe consentire alle imprese di dimensioni più piccole di effettuare un ribasso maggiore sul costo della manodopera indicato dalla stazione appaltante”. Si ritiene che sia da escludere la possibilità che il concetto di “più efficiente organizzazione aziendale” possa essere declinato come risparmio sul costo del lavoro, facendo valere ad esempio minimi tabellari più bassi rispetto a quelli riportati nelle tabelle ministeriali. Si segnala, infine, che, sempre nel questionario, viene chiarito che nel bando tipo è inserita la precisazione secondo cui “Il ribasso percentuale offerto dall’operatore economico è calcolato sull’importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante”. In proposito, si ritiene di dover esprimere la contrarietà, in quanto tale precisazione non in linea con il principio, sancito in primo luogo dalla legge delega e poi dal nuovo Codice, secondo cui i costi della

		manodopera, come già previsto per quelli della sicurezza, sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale	PALMA	In ordine all'individuazione nel Disciplinare di Gara del C.C.N.L. si chiede di specificare se lo stesso debba essere, oltre che per gli appalti di lavori, servizi e forniture con posa in opera, anche per gli appalti di forniture che non contemplano alcuna posa in opera; Ed infatti se il bando tipo ANAC aggiornato al Correttivo sembra propendere per la non obbligatorietà in questa ultima ipotesi perplessità una parte della dottrina e della giurisprudenza è orientata, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'obbligatorietà a prescindere dall'oggetto dell'appalto. In merito a tanto, infine, si rinvia al parere del Supporto Giuridico del MIT n. 2389 del 26/02/2024 che espressamente rinvia al bando tipo ANAC.
Altro	Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL	Nel merito del quesito posto dall'ANAC, evidenziamo prima di tutto che il legislatore non ha inserito la dimensione di impresa o la natura giuridica tra i criteri di verifica di cui all'articolo 110 richiamato anche, non a caso, dall'articolo 11 del codice e strettamente connesso alla verifica di cui all'articolo 41 comma 14 (successivo al comma 13). Quindi e in più, riteniamo errata una possibile interpretazione che equipari la dimensione di impresa o la natura giuridica al concetto di "più efficiente organizzazione aziendale" essendo concetti giuridici diversi che rinviano a elementi concreti diversi (non a caso individuati ai sensi dell'articolo 110 comma 3 in indicatori specifici a mo' di esempio, come l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente). Un'interpretazione diversa da quella che evidenziamo, produrrebbe di fatto, tra l'altro, una palese violazione delle norme nazionali ed europee sulla concorrenza e pari opportunità di impresa, non potendo "la natura giuridica o la mera dimensione" essere titolo di preferenza o vantaggio competitivo predeterminato. Non siamo infatti all'interno di una facilitazione di partecipazione agli appalti pubblici delle PMI come per esempio il legislatore ha inteso fare con le modifiche alle percentuali minimi di affidamento in caso di subappalto (modifiche all'articolo 119 comma 2 operate dal D. Lgs. 209/24). Al riguardo riteniamo, visti i principi della legge delega 78/22, nonché quanto riportato dall' articolo 11 comma 3 per cui "Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente", che il successivo Allegato I.01 anche nel caso normato dall'articolo 3 ("presunzione di equivalenza) sia da interpretare come una presunzione iuris tantum, cioè una presunzione giuridica che ammetta anche una prova contraria e quindi che tale equivalenza sia comunque oggetto di una verifica, nel merito delle tutele economiche e normative, soprattutto se eventuali differenze siano non marginali.

		Il fatto che CCNL diversi siano firmati congiuntamente dalle stesse federazioni sindacali ma da associazioni datoriali diverse, per la natura giuridica o per dimensione non produce in automatico le stesse tutele economiche e normative, facendo venire meno quella “garanzia” prevista dal Codice e dalla legge delega. Anche secondo il Consiglio di Stato, dalla formulazione della disposizione “sembra doversi supporre che la stessa organizzazione sindacale rappresentativa dei lavoratori abbia la medesima forza contrattuale per ogni contratto collettivo stipulato con le associazioni datoriali, a prescindere dalla dimensione e dalla natura giuridica delle imprese da esse rappresentate” (CONSIGLIO DI STATO, parere n. 1463/2024, 27 novembre 2024, 123 -124). Senza considerare, per esempio, che alcuni CCNL hanno durata (e aumenti salariali) triennali, altri quadriennali. Basterebbe al riguardo, per esempio, verificare anche solo le 5 voci economiche del salario, di cui all’articolo 4 comma 2 dello stesso Allegato I.01, per verificare differenze significati anche dell’ordine del 20/25%. Non vorremmo che di fatto, anche involontariamente, la stessa ANAC finisca per violare una o più delle norme nazionali (oltre che comunitarie) sulla parità di concorrenza e non discriminazione tra operatori economici, esclusivamente per la natura giuridica degli stessi.
Altro	#Vitadagara APS	In considerazione della complessità della materia dell'applicazione del CCNL, come testimoniato dalla copiosa giurisprudenza, sarebbe opportuno: - che la nozione di "più efficiente organizzazione aziendale" non fosse ulteriormente specificata, lasciando all'operatore economico l'onere di precisare la/e regione/i inerente/i al costo della manodopera. - in ragione del principio costituzionale di libertà d'impresa, prevedere nella domanda di partecipazione (pag. 8) la seguente ulteriore alternativa in materia di CCNL applicabile: "applicare al proprio personale il seguente CCNL indicato identificato dal codice alfanumerico unico del CNEL, ma di impegnarsi ad applicare il CCNL indicato nel disciplinare di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata" - prevedere che la c.d. "dichiarazione di equivalenza" del CCNL sia prodotta nella busta di offerta economica, non già quella amministrativa come previsto della domanda di partecipazione
Altro - Risponde a titolo personale	Faedda	Sul piano tecnico, il concetto di "efficienza" mal si sposa con l'utilizzo di minimi tabellari. Attiene infatti a 3 aree: riduzione dei costi operativi (eliminazione di attività superflue e ottimizzazione dei processi, riduzione spese generali); incremento della produttività; maggiore competitività. Quindi il KPI da utilizzare dovrebbe attenersi a una di queste aree e non tanto alla ridotta dimensione d'impresa. A ogni modo, il ribasso del costo della manodopera in sede di presentazione dell'offerta dev'essere sottoposto alla verifica di anomalia, come prescritto dal codice
Altro - Risponde a titolo personale (non autorizza)	Bertolani	La retribuzione globale di fatto del CCNL applicato dai concorrenti non può essere inferiore a quella prevista dalla stazione appaltante tramite l'indicazione del CCNL, pena l'esclusione (Parere di precontenzioso n. 32/2025). Conseguentemente, la retribuzione globale di fatto (che comprende i minimi) va mantenuta e rispettata, dall'appaltatore, anche in sede di presentazione dei giustificativi della offerta

la pubblicazione)	in sospetto di anomalia (oltre che in fase di esecuzione). Le ridotte dimensioni dell'azienda rilevano, al più, ai fini della verifica delle c.d. tutele equivalenti, consentendo la scelta del ccnl coerente con la natura giuridica e dimensione del concorrente. Ad esempio, il CCNL multiservizi K511 , con firmatari datoriali aderenti a Confindustria, si presume equivalente al CCNL multiservizi K521, con firmatari datoriali aderenti a Confartigianato ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'allegato I.01. Se imprese di più modeste dimensioni potessero comprimere, in sede di giustificativi, il costo della manodopera in ragione delle proprie dimensioni, verrebbe vanificato lo scopo dell'art. 11. Nel caso di riassorbimento del personale impiegato da gestore uscente, se si ammettesse una riduzione del costo della manodopera (e soprattutto dei minimi) in ragione della dimensione aziendale, i lavoratori pur conservando il proprio posto di lavoro, verrebbero pagati meno e, quindi, si verrebbe a creare la situazione che, invece, l'art. 11 ha inteso scongiurare. La finalità dell'art. 11 è, tra l'altro, scongiurare situazioni quali quelle verificatesi con riferimento ai servizi di vigilanza (Nel caso di specie i lavoratori avevano dedotto di aver lavorato nell'ambito del medesimo appalto con differenti e successive aziende appaltatrici venendo pagati sempre meno in applicazione di differenti CCNL per lo svolgimento delle stesse mansioni, producendo le relative buste paga e le relative tabelle salariali > Cass. Civ. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 14/09/2023) 02/10/2023, n. 27769) Lo scopo dell'art. 11 è, dunque, quello di evitare che, in caso di clausola di riassorbimento del personale, i lavoratori ricevano, comunque, il trattamento economico (retribuzione globale) e normativo derivante dal CCNL scelto dalla stazione appaltante, a prescindere dalla natura giuridica e dimensioni dell'appaltatore. La facoltà di dimostrare il minor costo della manodopera sembra, dunque, non poter riguardare il costo della manodopera in ragione delle dimensioni aziendali poiché ciò è precluso dall'art. 11 del codice. Inoltre, l'art. 41 comma 13 non disciplina i giustificativi delle imprese ma riguarda il calcolo del valore stimato della procedura. Avendo a mente qual è l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 41 comma 13, si potrebbe valutare se consentire di determinare i costi della manodopera, da indicare e scorporare ai sensi del successivo comma 14, facendo riferimento al CCNL (coerente con l'oggetto e maggiormente rappresentativo), applicato ad imprese di modeste dimensioni. Il problema, in tale caso, è che non risulta che le tabelle ministeriali prevedano una simile eventualità e le stazioni appaltanti non hanno competenze sufficienti per costruire, in proprio, una tabella sul costo del lavoro e quindi determinare il costo medio orari. L'eventualità appena descritta non sembra, inoltre, praticabile considerato che comporterebbe, di riflesso, la diminuzione del valore stimato della procedura con il rischio di fuga verso procedure di minor importo e a concorrenza attenuata. Inoltre, valori stimati calibrati sulle imprese di piccole dimensioni potrebbero produrre basi di gara sottostimate, limitando la concorrenza in pregiudizio di concorrenti di maggiori dimensioni. Ne consegue che il riferimento ai costi delle PMI non può che riguardare il calcolo del valore stimato ma solo per gli appalti sottosoglia in cui la stazione appaltante abbia inteso limitare la partecipazione alle
----------------------	--

		PMI, ai sensi dell'art. 61 comma 2 bis. (o al più il tema della verifica delle c.d. tutele equivalenti, nei termini sopra prospettati). A proposito della verifica delle tutele equivalenti, occorrerebbe chiarire quale sia il trattamento economico da garantire ai lavoratori (e quindi da giustificare in caso di verifica della anomalia) nel caso in cui l'aggiudicatario applichi un CCNL che si "presume" equivalente a quello indicato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'allegato I.01. Considerato che la presunzione è solo relativa e che lo stesso CNEL nella sua analisi di novembre 2024 ha concluso che l'equivalenza è sovente solo apparente, in fase di verifica della anomalia il concorrente deve giustificare i propri costi della manodopera con riferimento al CCNL indicato in fase di gara ai sensi dell'art. 11 comma 1 o con riferimento al CCNL "equivalente" che, invero potrebbe comportare un trattamento retributivo inferiore?
--	--	--

Sezione D - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA (articolo 6) - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE (articolo 9)

D.1 - Osservazioni generali sugli articoli.

Tipologia	Partecipante	Contributo
Stazione appaltante	Comune di Milano	Con riferimento alla previsione dell'ultimo paragrafo di cui all'art. 9 (pag. 21): "Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali." si evidenzia che gli operatori tenuti all'obbligo sono quelli che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti nonché un numero di dipendenti inferiore a cinquanta. Così dalla lettura combinata dei commi 3, 2 ed 1 dell'art. 1 di cui all'Allegato II.3 al Codice (gli operatori economici diversi da quelli tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 sono per l'appunto quelli che non occupano oltre cinquanta dipendenti).
Stazione appaltante	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO	SI RIPORTANO LE OSSERVAZIONI LIMITATAMENTE ALL' ART. 9

	CENTRALE APPALTI	
Stazione appaltante- Risponde a titolo personale	Genna	Si condivide scelta
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Regione Marche	Alla luce di recenti pronunciamenti giurisprudenziali, segnatamente le sentenze del TAR Campania, Napoli, Sezione Settima, n. 5830/2024, e del TAR Puglia, Lecce, Sezione Prima, n. 750/2024, emerge la necessità di una riflessione e di un chiarimento in merito alla corretta interpretazione ed applicazione dell'articolo 102, comma 2. La questione, manifestatasi a seguito delle suddette decisioni giurisdizionali, verte sulla natura e sull'estensione degli oneri procedurali posti dalla norma in esame. In particolare, si dibatte se, ai fini del rispetto del dettato normativo, possa considerarsi sufficiente la mera assunzione di un formale impegno da parte del soggetto onerato – un'interpretazione che parrebbe, peraltro, trovare conforto nelle indicazioni contenute nella Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici predisposta dal Consiglio di Stato (nella relazione, all'art. 102, così si esplicita: "Per non aggravare il procedimento di gara, al comma 2 si prevede che l'adempimento di tali obblighi sociali è ritenuto assicurato con l'impegno dell'operatore economico, impegno cui è correlata la verifica da parte delle stazioni appaltanti dell'attendibilità dell'impegno dichiarato, verifica che può essere svolta con qualsiasi mezzo adeguato, anche con le modalità dell'art. 110 solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario") - oppure se, al contrario, la disposizione imponga la necessità di un'immediata e circostanziata esplicitazione delle concrete modalità operative attraverso cui tale impegno troverà attuazione, da formalizzarsi mediante la presentazione di una specifica relazione tecnica o documentale. Tale discrepanza interpretativa non è scevra di significative implicazioni pratiche: la mancanza di un orientamento univoco rischia di generare un quadro di incertezza giuridica, suscettibile di alimentare anche il contenzioso. Si suggerisce di prevedere (eventualmente) un paragrafo dedicato.
Centrale di committenza	CONSIP S.P.A.	Paragrafo 9.1 "Sovvenzioni estere distorsive" si osserva che i termini "irregolare" e "respinta" sono stati recepiti letteralmente dall'art. 29, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2022/2560. Tuttavia, per ragioni di coerenza terminologica con il D.Lgs. 36/2023 e al fine di prevenire incertezze interpretative circa la natura e le conseguenze della violazione, si suggerisce di valutare una possibile riformulazione della previsione del Bando Tipo, chiarendo che la fattispecie descritta integra una causa di esclusione automatica, la cui fonte è da rinvenire in una norma vincolante e direttamente applicabile di origine europea (cfr. art. 29 del Regolamento). Ciò contribuirebbe a eliminare ogni possibile equivoco interpretativo circa la natura dell'inadempimento e la sanzione conseguente.
Associazione rappresentativa	ASSORUP Associazione dei	Art. 4. Si suggerisce di disciplinare diversamente i raggruppamenti "sovrabbondanti" che pare ammettere a partecipare la partecipazione, salvo successiva esclusione previo contraddittorio. È preferibile che la stazione appaltante, in considerazione dell'analisi di mercato, possa escludere nel

delle stazioni appaltanti	Responsabili Unici di progetto	bando la partecipazione di tali raggruppamenti motivandone le ragioni. Diversamente si lascia troppa discrezionalità al RUP sull'oggetto del possibile contraddittorio. Art. 4. Si suggerisce d'inserire l'ipotesi di riserva in favore delle PMI, introdotta dal Decreto Legislativo 209/2024, con esempi di possibile motivazione, anche per gli appalti sopra la soglia. Art. 5- self cleaning. In coerenza con l'art. 97, comma 3, del Codice, si chiede di inserire i consorziati avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono nell'ultimo periodo "nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/CONSORZIATO AVENTE I REQUISITI DI CUI I CONSORZI SI AVVALGONO".
Operatore economico / libero professionista	TRASP.A.RE	Si ritiene che, allo stato, l'allegato II.3 non sia (ancora) applicabile a tutti gli appalti. Mancano infatti le linee guida di cui al comma 8 di detto allegato, non potendosi certo ritenere di perdurante applicabilità quelle approvate con DECRETO 20 giugno 2023, siccome espressamente riferite ai contratti riservati, da ritenersi implicitamente abrogate. Le scelte ministeriali di linee guida riferibili alla generalità dei contratti ben possono essere diverse rispetto a quelle operate rispetto ai contratti riservati, questi ultimi di marginale applicazione pratica. Il tutto senza considerare che dette linee guida contengono taluni criteri premiali oggettivamente incompatibili con (o comunque illegittime) la loro applicabilità alla generalità dei contratti. S'invita l'Autorità a valutare un necessario periodo transitorio, nelle more dell'adozione delle nuove linee guida.
Operatore economico / libero professionista	Appaltiamo s.r.l.	Il bando tipo in consultazione, all'articolo 5 "REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE – Altre cause di esclusione" prevede: "[In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione] Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco." Al riguardo, si ritiene che tale formulazione sia in linea con l'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui: "il possesso dell'iscrizione nella white list costituisce requisito di ordine generale di partecipazione alle gare, ragion per cui la mancata iscrizione dell'operatore economico nell'apposito registro per le attività riconducibili a quelle di cui all'art. 1, comma 53, della l. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) è motivo di esclusione dalla gara" (Cons. Stato, V, n. 1068 del 2024; Cons. Stato, V, n. 3266 del 2024). Né assume rilievo contrario il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale "I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice". L'esclusione per mancata iscrizione alla white list è, infatti, ben

		riconducibile fra le cause stabilite dal codice e, segnatamente, dall'art. 94, comma 2, cui espressamente la legge (i.e., art. 1, comma 52, l. n. 190 del 2012, cit.) la equipara: si è in presenza evidentemente di un meccanismo legale che espressamente equipara la fattispecie a quella codicistica, così ben ricomprendendola fra le cause di esclusione tipiche, ammesse ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (Cons. Stato, V, n. 9664 del 2024).". E ancora "Negli appalti aventi ad oggetto tali attività, la sua incontestata qualificazione come requisito soggettivo di partecipazione alle gare (cfr. tra le altre, Cons. Stato, V, 27 ottobre 2023, n. 9284) comporta che la mancata iscrizione all'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori tenuto presso la prefettura (c.d. appunto white list) determina l'inammissibilità della partecipazione alla gara dell'operatore economico e quindi la sua necessaria esclusione per incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione (cfr., tra le altre, Cons. Stato, III, 14 dicembre 2022, n. 10935).". Circa il possesso del requisito in questione, la domanda di partecipazione tipo in consultazione prevede: 7. [Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190: Dichiarazioni in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53, della l. 190/2012] ? DICHIARA di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di ? DICHIARA di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di ? DICHIARA di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito [indicare il soggetto]. Tanto premesso, si segnala che la possibilità di dichiarare "di non essere iscritto in white list in quanto l'esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito" pare risolversi, di fatto, nel mancato possesso del requisito di ordine generale in capo al concorrente, circostanza da cui dovrebbe discendere, secondo l'articolo 5 del bando tipo, l'esclusione dalla procedura di gara. Si chiedono quindi chiarimenti sul punto.
Operatore economico / libero professionista	MONTELLO SPA	Il Bando e gli atti di gara non devono in alcun modo precludere la partecipazione degli operatori economici alla procedura di gara perché affetti da profili di radicale illegittimità là dove impongono requisiti di partecipazione gravemente illogici e irragionevoli, non sorretti da alcuna previsione di legge quali limiti chilometrici nei requisiti di partecipazione poiché contraddicono i basilari principi di massima concorrenza e libera circolazione. Se è vero, come noto, che la predeterminazione dei requisiti di partecipazione attiene alla discrezionalità della stazione appaltante, tale discrezionalità deve essere esercitata garantendo i principi della massima partecipazione, concorrenza, par condicio, trasparenza e libera circolazione delle prestazioni e servizi.

Operatore economico / libero professionista	CONSORZIO JONICO SCARL	All'art. 6 del bando si descrivono i requisiti di ordine speciale e mezzi di prova che i concorrenti devono possedere e provare per poter partecipare alla gara di appalto. Al successivo art. 7 si disciplina il ricorso all'avvalimento per provare il possesso dei requisiti di partecipazione o per migliorare l'offerta del concorrente, o se serve per entrambe le finalità. Nel richiamato art. 7 si danno indicazioni sull'utilizzo dell'avvalimento, ponendo alcuni limiti, senza però dettare una efficace e completa disciplina dell'istituto che possa servire ad eliminare le molteplici criticità che derivano dall'uso incontrollato e smodato dell'avvalimento. Invero, la disciplina dell'avvalimento contenuta nel codice del 2023 è espressione di un cambio di impostazione netto rispetto a quella contenuta nell'articolo 89 del codice del 2016. Essa non è più, incentrata sul mero esito dei requisiti, ma sullo stesso contratto di avvalimento. L'avvalimento è il contratto, in forma scritta a pena di nullità e di norma oneroso, con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione del concorrente, per tutta la durata dell'appalto, le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali di cui necessita. La disposizione, quindi, comprende sia la disciplina dell'avvalimento c.d. operativo (riguardante i requisiti di capacità tecnico professionale), sia la disciplina dell'avvalimento c. d. di garanzia (concernente le capacità economico finanziarie). Tanto l'avvalimento non è più incentrato sul mero prestito di requisiti, che può essere utilizzato anche per migliorare la propria offerta (avvalimento premiale). Il contratto di avvalimento genera un rapporto di collaborazione tra imprese. E' proprio questo rapporto di collaborazione che deve essere sempre controllato dalla Stazione Appaltante proprio per consentire una piena applicazione della normativa novellata nella quale si privilegia la collaborazione richiedendo che la stessa sia veramente concreta ed operativa, imponendo una responsabilità solidale all'imprese ausiliaria ed ausiliata. Proprio il contratto di avvalimento, correttamente applicato può consentire, altresì, un uso positivo del vincolo nascente tra le imprese riunite in un consorzio stabile. Se il contratto di avvalimento genera, infatti, un rapporto di collaborazione fra imprese, e se i consorzi stabili sono operatori economici provvisti di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, e si configurano come aggregazioni durevoli e soggetti che nascono da un'esigenza di cooperazione e assistenza reciproca e che, operando come un'unica impresa, si accreditano all'esterno come soggetto distinto nell'ambito del consorzio ausiliario di altro operatore economico non vi è un distinto avvalimento tra consorziato e consorzio, il quale appunto si qualifica e si dota dei mezzi necessari, grazie alle consorziate che compongono il consorzio; insomma, le singole imprese consorziate non sono soggetti terzi rispetto al consorzio ausiliario, utilizzando i cui requisiti si realizzerebbe un avvalimento a cascata. Anche quando riveste il ruolo di ausiliario nell'ambito di un contratto avvalimento, il Consorzio Stabile assume il ruolo di unico interlocutore con l'Amministrazione Appaltante, imputando direttamente a se stesso la titolarità del contratto e la realizzazione dei lavori per cui non sussiste l'obbligo di specifica indicazione delle imprese consorziate, le quali non assumono direttamente alcun obbligo di esecuzione delle prestazioni contrattuali. La relazione intercorrente fra
---	------------------------	--

		consorzio e imprese consorziate dà luogo a un'impresa operativa che fa luogo che fa leva sulla causa mutualistica, realizzando una peculiare forma di avvalimento che si poggia direttamente sul vincolo consortile, le imprese singole non sono soggetti terzi, utilizzando i cui requisiti si realizzerebbe un avvalimento a cascata.
Operatore economico / libero professionista (non autorizza la pubblicazione)		N.A.
Operatore economico / libero professionista – Risponde a titolo personale (non autorizza la pubblicazione)	Cece	Art. 6 del Bando Tipo, nella parte riguardante i requisiti dei consorzi stabili o con caratteristiche di stabilità (6.5)
Associazione di categoria operatori economici	CREDA	All'art. 6 del bando si descrivono i requisiti di ordine speciale e mezzi di prova che i concorrenti devono possedere e provare per poter partecipare alla gara di appalto. Al successivo art. 7 si disciplina il ricorso all'avvalimento per provare il possesso dei requisiti di partecipazione o per migliorare l'offerta del concorrente, o se serve per entrambe le finalità. Nel richiamato art. 7 si danno indicazioni sull'utilizzo dell'avvalimento, ponendo alcuni limiti, senza però dettare una efficace e completa disciplina dell'istituto che possa servire ad eliminare le molteplici criticità che derivano dall'uso incontrollato e smodato dell'avvalimento. Invero, la disciplina dell'avvalimento contenuta nel codice del 2023 è espressione di un cambio di impostazione netto rispetto a quella contenuta nell'articolo 89 del codice del 2016. Essa non è più, incentrata sul mero esito dei requisiti, ma sullo stesso contratto di avvalimento. L'avvalimento è il contratto, in forma scritta a pena di nullità e di norma oneroso, con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione del concorrente, per tutta la durata dell'appalto, le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali di cui necessita. La disposizione, quindi, comprende sia la disciplina dell'avvalimento c.d. operativo (riguardante i requisiti di capacità tecnico professionale), sia la disciplina dell'avvalimento c. d. di garanzia (concernente le capacità economico finanziarie). Tanto l'avvalimento non è più incentrato sul mero prestito di requisiti, che può essere utilizzato anche per migliorare la propria offerta (avvalimento premiale). Il contratto di avvalimento genera un rapporto di collaborazione tra imprese. È proprio questo rapporto di collaborazione che deve essere sempre controllato dalla Stazione Appaltante proprio per consentire una piena applicazione della normativa novellata nella quale si

		privilegia la collaborazione richiedendo che la stessa sia veramente concreta ed operativa, imponendo una responsabilità solidale all'impresa ausiliaria ed ausiliata. Il comma 9 dell'art. 104 impone poi specifici obblighi di controllo da parte della Stazione appaltante sul concreto svolgimento del contratto di avvalimento prevedendo che " In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità." Proprio il contratto di avvalimento, correttamente applicato può consentire, altresì, un uso positivo del vincolo nascente tra le imprese riunite in un consorzio stabile. Se il contratto di avvalimento genera, infatti, un rapporto di collaborazione fra imprese, e se i consorzi stabili sono operatori economici provvisti di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, e si configurano come aggregazioni durevoli e soggetti che nascono da un'esigenza di cooperazione e assistenza reciproca e che, operando come un'unica impresa, si accreditano all'esterno come soggetto distinto nell'ambito del consorzio ausiliario di altro operatore economico non vi è un distinto avvalimento tra consorziato e consorzio, il quale appunto si qualifica e si dota dei mezzi necessari, grazie alle consorziate che compongono il consorzio; insomma, le singole imprese consorziate non sono soggetti terzi rispetto al consorzio ausiliario, utilizzando i cui requisiti si realizzerebbe un avvalimento a cascata.
Associazione di categoria operatori economici	Legacoop Produzione Servizi e	A. Relativamente all'articolo 7, a) il richiamo al possesso dei requisiti speciali in capo all'ausiliaria dovrebbe essere limitato al solo avvalimento per acquisire dei requisiti di partecipazione e dovrebbe, invece, essere escluso per l'avvalimento premiale. Si propone, pertanto, di operare un distinguo alla lettera b) e c). Inoltre, la diversa previsione relativa all'inserimento del contratto di avvalimento anche premiale nella busta amministrativa, potrebbe comportare l'impossibilità di attribuire i relativi punteggi tecnici nel caso in cui l'Amministrazione abbia optato per l'inversione procedimentale. B. In ordine agli istituti di seguito riportati: contratto di avvalimento (art. 7); cauzione (art. 10); mandato collettivo di RTI (art. 14); dichiarazione di impegno a costituire RTI (art. 14), è stata introdotta la

		marcatore temporale (non richiesta nel decreto correttivo). Riteniamo che l'introduzione di tale ulteriore adempimento possa causare un ingiustificato aggravio di oneri in capo agli operatori economici; suggeriamo pertanto che venga eliminata o inserita quale previsione facoltativa a discrezione della stazione appaltante. C. Relativamente all'articolo 9, nel caso in cui l'operatore economico non abbia richiesto né ricevuto sovvenzioni estere, l'obbligo dichiarativo rappresenterebbe un aggravio documentale, anche in considerazione delle modalità di compilazione sul portale dedicato in lingua inglese e nel relativo Form on line, il quale non sempre risulta fruibile e di facile consultazione. Si propone di integrare la domanda di partecipazione con una dichiarazione negativa, nel senso che la fattispecie "non ricorre". D. All'art. 10 del Bando tipo in consultazione, è prevista una modifica delle condizioni richieste per la riduzione del 30% della garanzia provvisoria in caso di consorzi. In particolare, ANAC propone di sostituire l'attuale formulazione con "In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene: [...] per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b, c) e d) del Codice se almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione." (pag. 24 del documento). Crediamo che, per una certificazione come la ISO 9000 vada mantenuto il regime attuale. In alternativa, la disciplina dovrebbe essere resa omogenea a quella prevista per le ulteriori certificazioni che danno diritto alla riduzione del 20% (lett. d) dello stesso paragrafo), che si propone di riformulare in "per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o ALMENO una delle consorziate sia in possesso della certificazione".
Associazione di categoria operatori economici	Associazione Nazionale costruttori edili	Poiché sono presenti alcuni aspetti di carattere generale, comuni rispetto agli appalti di lavori, si ritiene di dare in questa sede il contributo dell'Ance, anche in vista di una possibile consultazione dedicata ai lavori.
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale	PALMA	modifica opportuna
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale (non autorizza la pubblicazione)		Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale, articolo 6.1 lettera a), si osserva che mentre nelle FAQ dell'Autorità relative alla digitalizzazione (FAQ E2), si stabilisce che "se gli operatori esteri (intracomunitari) non hanno sede stabile in Italia, possono essere verificati senza "FVOE", mentre il disciplinare tipo - relativamente alle dichiarazioni/dati/informazioni utili alla comprova del requisito di cui al citato art. 6.1 lettera a) - non opera alcuna distinzione in merito all'obbligo di utilizzo del FVOE tra operatori italiani e operatori stabiliti in altri Stati membri.

		*** All'articolo 9, si scrive "L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto". Si chiede se non sia più opportuno riformulare il secondo periodo inserendo il riferimento alla stretta connessione tra il diverso CCNL indicato con l'attività oggetto dell'appalto in considerazione del fatto che, diversamente, sembrerebbe che l'operatore economico possa indicare un qualsiasi contratto (anche non connesso all'oggetto dell'appalto) purché garantisca le stesse tutele. Analoga considerazione risulta applicabile anche in caso di appalto con prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di cui all'art. 11 comma 2 bis.
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale	SCALI	L'art. 102, comma 2, del Codice, dispone che "Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario". Sulla base della norma richiamata, l'operatore economico è tenuto sia a dichiarare i propri impegni a garantire le tutele di cui all'art. 102 del Codice sia le relative modalità di comprova degli impegni assunti. In tal senso, si richiama, tra l'altro, la sentenza TAR Campania, Napoli, sez. IV, 22 maggio 2025, n. 3916. Pertanto, si suggerisce d'inserire: a) al paragrafo 9 del bando-tipo ANAC in consultazione, un paragrafo che riporti che il concorrente è tenuto ad indicare, in sede di offerta, mediante la domanda di partecipazione, le modalità e la documentazione di comprova degli impegni assunti; b) al paragrafo 9 della domanda di partecipazione-tipo in consultazione, un'ulteriore dichiarazione inerente alla comprova degli impegni assunti ex art. 102 del Codice. A titolo esemplificativo, si riporta una possibile opzione: "INDICA le seguenti modalità di comprova degli impegni assunti di cui all'art. 102 del Codice: - per le tutele di cui al comma 1, lett. a), mediante _____ [descrivere le modalità di comprova]; - per le tutele di cui al comma 1, lett. b), mediante _____ [descrivere le modalità di comprova]; - per le tutele di cui al comma 1, lett. c), mediante _____ [descrivere le modalità di comprova];".
Altro	Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL	Con riferimento all'articolo/punto 9 (REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE) si evidenzia prima di tutto l'esigenza di evitare di generare confusione tra gli operatori economici e tra le stesse stazioni appaltanti.

		In particolare, ci si riferisce ai termini al plurale con riferimento ai “contratti collettivi nazionali e territoriali di settore” di cui al primo capoverso (poi ripetuto nei capoversi successivi). L’articolo 11 del codice, come correttamente riportato al punto 3 del Bando Tipo, prevede l’indicazione di un CCNL (e relativo, unico e specifico codice alfanumerico) da parte della stazione appaltante. Per tanto chiediamo che la frase sia riscritta cancellando i termini “(o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore)”. Questo sia al primo che al terzo e quarto capoverso del punto 9. In relazione al paragrafo relativo alle clausole sociali in relazione al passaggio “l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3” si chiede di cassare il termine “prioritariamente” rinviando eventualmente alle attuali F.A.Q., nello specifico alla F.A.Q. 2.1. Questo visto anche il tenore letterale della norma per come riportata nel D. Lgs. 36/23.
Altro	#Vitadagara APS	Il lasso di temporale decennale, ai fini della prova del possesso del requisito di capacità professionale previsto dall’art. 100 co. 11 del codice, potrebbe non consentire alla stazione appaltante di selezionare il concorrente piu’ affidabile nel caso in cui le prestazioni analoghe al bando fossero state svolte in un periodo molto risalente rispetto alla data di pubblicazione della procedura. Sarebbe opportuno che ANAC valutasse la possibilità di segnalare a Parlamento e Governo tale criticità, in modo da prevedere che la stazione appaltante, nell’ambito dell’arco decennale, abbia almeno la facoltà di scegliere che la selezione dei candidati possa essere svolta sui migliori tre anni degli ultimi dieci, così come accade per il requisito di capacità finanziaria previsto sempre dallo stesso comma.
Altro – Risponde a titolo personale (non autorizza la pubblicazione)		L’art. 100 comma 11 e comma 12 prevedono che i requisiti speciali sono tassativi; il bando tipo o meglio la relazione illustrativa dovrebbe prendere posizione sul punto.
	ITACA	In relazione alla previsione contenuta nel paragrafo 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO sotto riportata “l’omessa indicazione delle modalità con le quali l’operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo 9 del presente Disciplinare, non è sanabile” Si evidenzia quanto segue La modifica dell’art. 57 e dell’applicazione dell’All. II.3 a tutti i contratti ha inciso significativamente sugli impegni che l’operatore economico deve assumere e sugli adempimenti ad essi connessi. Nel Codice non si individua una chiara espressione della non sanabilità dell’omessa indicazione delle modalità con le quali l’operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione, come si poteva ricavare dalla normativa PNRR. Nell’All. II.3, l’art. 1 comma 4, prevede che “è requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l’assunzione

		dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile”. L’art. 102, comma 2, del Codice invece prevede che “Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni”, tuttavia, al comma 1, dello stesso articolo si prevede che le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere degli specifici impegni. In particolare, l’art.102, comma 1, lettera c) può creare per alcune tipologie di contratti, soprattutto se di durata limitata nel tempo, dubbi applicativi dato che l’indicazione di specifiche modalità non è di agevole dettaglio né per l’operatore economico né per la Stazione appaltante che riceve la documentazione prodotta dall’operatore, dato che facilmente l’adempimento si tradurrebbe in una mera riproposizione dell’impegno che lo stesso ha assunto, e che difficilmente ricomprenderebbe un piano assunzionale dettagliato articolato su un medio-lungo periodo. Si suggerisce di esplicitare nel bando tipo che la non soccorribilità dell’omessa indicazione delle modalità di attuazione degli impegni sia “[Eventuale]”, ovvero se richiesto dalla Stazione appaltante nell’offerta tecnica o se l’indicazione di specifiche modalità sia configurabile tenuto conto delle prestazioni oggetto del contratto e della durata prevista. In riferimento a quanto sopra riportato il riesame delle previsioni contenute nel Bando Tipo hanno però fatto emergere difficoltà derivanti dall’applicazione degli articoli 57, 102 e la disciplina del soccorso istruttorio in particolare Appare necessario rivedere e coordinare le previsioni di cui all’art. 9 del bando tipo in tema di clausole sociali, le previsioni di cui all’art. 14 del medesimo documento e i successivi adempimenti ai fini dell’applicazione art 102 del Codice. L’art 57 prevede che le clausole sociali costituiscono requisito necessario dell’offerta, ma non risulta immediato comprendere per ognuna delle clausole sociali, cosa debba essere prodotto da parte dell’O.E. in aggiunta alla dichiarazione prevista nella domanda di partecipazione anche in riferimento alla previsione soprariportata della non soccorribilità dell’omessa indicazione delle modalità con le quali assicurare il rispetto delle condizioni di partecipazione ed esecuzione di cui all’art. 9. A titolo esemplificativo, occorrerebbe dare delle indicazioni per ciascuna clausola sociale in relazione a quando sia effettivamente necessario richiedere all’operatore economico le modalità, ai sensi dell’art. 102, con le quali intenda assicurare gli impegni di cui all’art. 57. Ad esempio, l’OE dichiara di applicare il CCNL indicato dalla SA e si impegna pertanto ad assicurare l’applicazione del suddetto CCNL, cosa deve indicare l’OE quali modalità per assicurare l’attendibilità dei propri impegni?
--	--	---

D.2 - Con riferimento al paragrafo 6.2 “requisiti di capacità economica e finanziaria” sono state recepite le modifiche apportate all’articolo 100, comma 11, dal decreto legislativo n. 209/2024.

Tipologia	Partecipante	Contributo
Stazione appaltante	Comune di Cascina	ok
Stazione appaltante	Comune di Scandiano	L'aggiornamento risulta funzionale a ben orientare l'azione amministrativa
Stazione appaltante(non autorizza la pubblicazione)		Non si rilevano elementi rilevanti da segnalare.
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Genna	Si chiede di correggere refuso al punto 6.2 "tre anni" in luogo di "tra anni".
Stazione appaltante- Risponde a titolo personale	Fornaro	ok
Centrale di committenza	CONSIP S.P.A.	Data la numerosità di chiarimenti ricevuti da parte degli OE sul punto, si chiede di chiarire ulteriormente, che per il requisito di capacità economica e finanziaria trattasi di anni solari (dal 1 gennaio al 31 dicembre), eventualmente, anche tramite un esempio.
Operatore economico / libero professionista	MONTELLO SPA	Si condivide
Operatore economico / libero professionista(non autorizza la pubblicazione)		Con riferimento al fatturato indicato in sede di gara, si richiede una dichiarazione - resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 - dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (i.e. l'importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Si suggerisce all'Autorità di indicare ed evidenziare - nel Bando Tipo - alle S.A. di lasciare sempre aperta la possibilità nella lex specialis di comprovare il fatturato con i bilanci alternativamente alla dichiarazione resa (e non in aggiunta a quest'ultima). Ciò anche al fine di non aggravare l'O.E. con oneri procedurali

		ridonanti o comunque poco utili (a maggior ragione se già soddisfatti per il mezzo di documenti specifici). Al fine di semplificare gli oneri dichiarativi, quindi, si chiede di specificare che per le società di capitali il documento relativo a “bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa” è alternativo, a scelta dell’operatore economico, alla “dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione”.
Operatore economico / libero professionista – Risponde a titolo personale (non autorizza la pubblicazione)		Non si rinviene nell'articolo del bando Tipo un aggiornamento in linea con le novità introdotte nell'art. 67 del Codice dei contratti pubblici post Correttivo. Si chiede di modificare e aggiornare il riferimento al comma 2 dell'art. 67, che oggi risulta essere stato abrogato, nonchè di coordinare il bando-tipo con il nuovo comma 1 de con il comma 3.
Altro	Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL	Consideriamo il bando coerente con la norma.

D.3 - Con riferimento al paragrafo 6.3 “requisiti di capacità tecnica e professionale” sono state recepite le modifiche apportate all’articolo 100, comma 11, dal decreto legislativo n. 209/2024. Inoltre, in conformità al comma 11 dell'articolo 100, è stato esplicitato che gli anni a ritroso da prendere in considerazione per verificare il possesso del requisito (gli ultimi dieci anni) sono quelli che precedono la data di pubblicazione della procedura, a differenza degli anni da considerare ai fini dei requisiti di capacità economica e finanziaria, che sono quelli precedenti l’anno di pubblicazione della procedura.

Tipologia	Partecipante	Contributo
Stazione appaltante	Comune di Cascina	ok
Stazione appaltante	Comune di Scandiano	L'aggiornamento risulta funzionale a ben orientare l'azione amministrativa
Stazione appaltante (non autorizza la pubblicazione)		Non si rilevano elementi rilevanti da segnalare.

Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Genna	Si condivide scelta.
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Fornaro	ok
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Gambino	corretto
Operatore economico / libero professionista	MONTELO SPA	Nessuna osservazione
Operatore economico / libero professionista (non autorizza la pubblicazione)		L'art. 100, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, per come modificato dal d.lgs. n. 209/2024 (Correttivo Appalti), prevede oggi, inter alia, che le stazioni appaltanti possono “richiedere agli operatori economici [...] di aver eseguito negli ultimi dieci anni - e non più nel precedente triennio - dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati”. In buona sostanza, il prescritto requisito di capacità tecnica e professionale - prima delle modifiche apportate dal Correttivo Appalti - doveva necessariamente essere maturato, come noto, nel precedente triennio; oggi, invece, alla luce della su menzionata novella, si prevede che tale requisito debba essere maturato “negli ultimi dieci anni”. La ratio di tale modifica è bene illustrata dal Consiglio di Stato nel parere reso sul Correttivo de quo, ove si evidenzia che la modifica in oggetto “allarga le maglie dei requisiti richiedibili per partecipare alle procedure di affidamento ed è evidentemente ispirata - come dichiara, invero, la stessa relazione illustrativa del d.lgs. n. 209/2024 - al favor participationis, in asserita armonia con il principio affermato all'articolo 10, comma 3, del Codice, secondo il quale i requisiti introdotti dalle stazioni appaltanti devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti” (Cons. Stato, parere n. 1463/2024). Visto, adunque, l'ampliamento del periodo di riferimento sul quale l'Amministrazione può valutare i requisiti tecnico-professionali degli O.E. (dagli ultimi tre anni a dieci anni), si ritiene opportuno una più puntuale specificazione, da parte di ANAC, dell'effettivo perimetro applicativo dei 10 anni cit., in linea con lo spirito della modifica normativa. Dal momento che la frase “Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno...” potrebbe generare il rischio di una interpretazione distorta, si ritiene utile specificare nel Bando Tipo che il requisito può essere maturato - in qualsiasi momento (quindi anche in un solo anno) - prendendo a riferimento le attività svolte nell'arco temporale decennale. In sede di comprova del requisito, quindi, sarà necessario produrre alla S.A. le certificazioni,

		intervenute nel decennio antecedente, idonee a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, ma non già tutte le certificazioni relative a dieci anni di appalti eseguiti dall'O.E., ridondando tale lettura in una palese frustrazione della ratio sottesa alla modifica normativa oltre che in un eccessivo onere probatorio e documentale in capo ai concorrenti.
Associazione di categoria operatori economici	Legacoop Produzione e Servizi	Pur comprendendo la motivazione della scelta regolatoria proposta, si ritiene che sarebbe di maggiore semplicità applicativa un criterio uniforme di individuazione degli anni da considerare ai fini dei requisiti sia di capacità economico-finanziaria, sia di capacità tecnico-professionale. Si propone, quindi, di utilizzare per entrambi il riferimento utilizzato per i requisiti di capacità economica e finanziaria (ovvero gli anni precedenti l'anno di pubblicazione della procedura), in quanto di più semplice applicazione.
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale	PALMA	modifica opportuna
Altro	Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL	Consideriamo il bando coerente con la norma.

D.4 - Con riferimento al paragrafo 9 “requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione”, sono state recepite le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 209/2024 all'articolo 57 del Codice e alla rubrica dell'allegato II.3, con conseguente eliminazione del riferimento agli appalti riservati di cui all'art. 61 del Codice ed estensione, invece, a tutti i contratti d'appalto, ad eccezione degli appalti di servizi aventi natura intellettuale e di forniture senza posa in opera, delle disposizioni in tema di applicazione degli obblighi relativi a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, riguardanti la fase di esecuzione.

Con riferimento agli appalti afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), continuando ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 225, comma 8, del Codice, le norme speciali per gli stessi previste, è stato mantenuto il riferimento a tale normativa. È stato pertanto specificato che per tali appalti gli obblighi in tema di pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, si applicano anche nel caso di servizi di natura intellettuale e di forniture senza posa in opera, non essendo prevista alcuna eccezione nell'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ciò diversamente da quanto disposto dall'articolo 57, comma 1, del Codice, che invece esplicitamente esclude l'applicazione di quanto disposto nel medesimo articolo agli appalti di servizi aventi natura intellettuale. La scelta di prevedere che, per le procedure PNRR, tali clausole si applichino anche agli appalti di servizi di natura intellettuale e di forniture senza posa in opera, coinvolge anche i paragrafi

5, 16 e 18.1 del bando tipo.

Si chiedono osservazioni agli stakeholder sulle eventuali criticità che tale scelta può generare.

Tipologia	Partecipante	Contributo
Stazione appaltante	Comune Cascina di	Normative diverse per i PNRR e per gli altri, con tali sottigliezze interpretative (appalti di servizi di natura intellettuale e di forniture senza posa in opera compresi in un caso ed esclusi nell'altro) rischia di generare incertezze nella disciplina da applicare da parte delle stazioni appaltanti. Sarebbe meglio prevedere una normativa uniformata.
Stazione appaltante	Comune Scandiano di	In considerazione della non sempre organicità nella disciplina delle clausole sociali, a cui il d.lgs. 36/2023 ha cercato di porre rimedio, si ritiene che l'aggiornamento del bando tipo possa essere proficua occasione per chiarire ulteriormente l'applicazione del dettato normativo, in quanto l'esperienza sul campo fa riscontrare a tutt'oggi dubbi e incertezze sul tema specifico, soprattutto con riferimento alla obbligatorietà/facoltatività e alla collocazione temporale degli obblighi (fase procedurale/fase esecutiva). In particolare: - in apertura dell'art. 9, viene precisato "Tenuto conto della tipologia di intervento inserire le seguenti clausole sociali", così evidenziando come l'inserimento o meno vada valutato in ragione di ogni singolo affidamento - tuttavia, a seguire, viene previsto che il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una determinata quota percentuale (anche pari a zero) di assunzioni necessarie a favore di giovani e donne, intendendosi che - esclusi i servizi di natura intellettuale e le forniture senza posa in opera (salvo non si tratti di PNRR/PNC) - tale previsione debba comunque sempre trovare applicazione - il penultimo periodo dell'art. 9 prevede la facoltatività nell'inserimento nel bando di una clausola volta a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate nei confronti dell'aggiudicatario, da cui pare desumersi che con l'espressione "anche" debbano intendersi fattispecie ulteriori rispetto a quelle del punto precedente (ossia quota %) e che, pertanto, le due discipline possano convivere, tuttavia creando un disallineamento a scapito dell'inclusione delle persone con disabilità/svantaggiate.
Stazione appaltante	AGENZIA PIEMONTE LAVORO	Da una lettura combinata dei paragrafi 9 e 16 del bando-tipo ANAC in consultazione, si segnala un difetto di chiarezza ed una ridondanza di adempimenti inerenti alla disciplina sulla stabilità occupazionale del personale uscente. In particolare: a) il par. 9 del bando-tipo ANAC dispone che "Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già

		operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garante le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3 [...]; b) il par. 16 del bando-tipo ANAC dispone che "Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale [eliminare la clausola se la stazione appaltante ha optato per l'inserimento nella domanda di partecipazione]". Nel caso in cui la stazione appaltante opti per chiedere al concorrente la presentazione del Progetto di assorbimento, l'operatore economico sarà, pertanto, tenuto a produrre un ulteriore documento non previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 con il concreto rischio di ridondanze rispetto alle clausole sociali già stabilite per le stesse esigenze di stabilizzazione negli specifici CCNL di settore. Questo comporterebbe, di conseguenza, un aggravio procedimentale e, soprattutto, documentale in capo al concorrente. Al contempo, invece, la domanda di partecipazione-tipo in consultazione permette già all'operatore economico di autodichiarare, al paragrafo 9 della domanda stessa, il proprio impegno a "garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta". Pertanto, si suggerisce: a) di eliminare il seguente periodo indicato al paragrafo 16: "[Ad eccezione dei contratti di fornitura senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale, se prevista la clausola sociale relativa alla stabilità occupazionale] Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale [eliminare la clausola se la stazione appaltante ha optato per l'inserimento nella domanda di partecipazione]"; b) di modificare, nella domanda di partecipazione-tipo in consultazione, il punto 9 nella parte dedicata agli impegni, nel modo seguente: "garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare di gara". In questo modo l'assunzione dell'impegno sulla stabilità occupazionale del personale uscente avverrebbe da parte del concorrente esclusivamente tramite la domanda di partecipazione-tipo. Tale scelta consentirebbe di: a) semplificare gli oneri dichiarativi e documentali in capo al concorrente; b) ridurre le verifiche in capo alla stazione appaltante; c) eliminare possibili difetti di chiarezza ed eventuali duplicazioni di disposizioni all'interno del bando-tipo ANAC.
Stazione appaltante (non autorizza la pubblicazione)		la lettura dell'allegato II.3, modificato dal correttivo, va adeguata o, meglio, letta SISTEMATICAMENTE alla luce dell'art. 94, d.lgs. 36/2023, affatto inciso dal correttivo, con la conseguenza che solo gli appalti finanziati PNRR o PNC (o a mezzo di altri fondi strutturali europei) possono imporre l'obbligo sancito, appunto, dal comma 5 lett. C del citato art. 94. Infatti la lettera dell'art. 57, comma 2 bis si riferisce a meccanismi premiali e non a requisiti di partecipazione. Analoghe considerazioni valgono per la quota di

		nuove assunzioni “riservate”, prevista dal decreto ministeriale 7 dicembre 2021 per i soli appalti finanziati dagli anzidetti piani, che oggi sembra assurgere anch’essa a vero e proprio requisito di partecipazione.
Stazione appaltante	Agenzia del Demanio	Sebbene la scelta operata appaia corretta dal punto di vista dell’attuale quadro normativo, in cui le disposizioni in materia di appalti finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR si pongono, ai sensi dell’art. 225, comma 8, in rapporto di specialità rispetto all’art. 57 del Codice, tuttavia sul piano applicativo potrebbero verificarsi diverse criticità rispetto agli appalti finanziati con fondi PNRR aventi ad oggetto servizi di natura esclusivamente intellettuale. Infatti, l'esclusione delle clausole sociali per i servizi intellettuali ai sensi del predetto art. 57 del Codice è giustificata dal fatto che questi servizi sono spesso svolti da personale con competenze specifiche e che la gestione dell'attività richiede un livello di flessibilità che potrebbe risultare non compatibile con gli obblighi in tema di pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. Per tale ragione, il quadro normativo attuale, e la conseguente scelta operata dal Bando Tipo, rischia tuttavia di determinare un’eccessiva restrizione della partecipazione agli appalti avente ad oggetto servizi di natura intellettuale finanziati con fondi PNRR, rispetto agli altri appalti dello stesso tipo, con conseguente limitazione del principio della concorrenza, a danno dei singoli professionisti e/o micro e piccole imprese.
Stazione appaltante	ROMA - CAPITALE - DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI	In merito al paragrafo 9 del bando tipo in consultazione, che prevede l’estensione a tutti i contratti di appalto – ad eccezione degli appalti di servizi aventi natura intellettuale e delle forniture senza posa in opera – delle disposizioni relative agli obblighi volti a garantire pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per persone con disabilità o svantaggiate nella fase di esecuzione, si ritiene che l’Allegato II.3 del Codice dei contratti abbia lo stesso ambito di applicazione dell’articolo 57 del Codice medesimo il quale, al comma1, dispone che “Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate tra l’altro a: ...omissis...” non menzionando affatto le forniture, neanche quelle con posa in opera. A tal proposito si segnala il recente parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n. 3337 del 3 aprile 2025, nel quale è indicato che, ad oggi, l’Allegato II.3 del Codice dei contratti ha lo stesso ambito di applicazione dell’articolo 57 del Codice medesimo, trovando quindi applicazione per tutti gli appalti di lavori e per i servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, senza tuttavia menzionare espressamente le forniture. Ne deriva che, in assenza di una specifica previsione normativa, le clausole di cui all’Allegato II.3 sembrerebbero non applicarsi agli appalti di forniture, inclusi le forniture con posa in opera. Si chiedono chiarimenti al riguardo. In merito alla previsione, contenuta nel paragrafo 9 del bando tipo in consultazione, della clausola relativa alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate come facoltativa, si richiedono le motivazioni che hanno portato a tale scelta. Tale

		impostazione appare in contrasto con quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, del Codice dei contratti e dall'articolo 1, comma 4, primo periodo, dell'Allegato II.3 del Codice medesimo, i quali stabiliscono che le stazioni appaltanti debbano inserire nei bandi, come requisiti necessari dell'offerta, specifiche clausole dirette a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. Si chiede pertanto di chiarire le ragioni per cui nel bando tipo tale previsione sia formulata come una facoltà discrezionale delle stazioni appaltanti, anziché come un obbligo, al fine di assicurare uniformità interpretativa e applicativa e garantire la piena efficacia delle disposizioni normative in materia.
Stazione appaltante (non autorizza la pubblicazione)		Non si rilevano elementi rilevanti da segnalare.
Stazione appaltante (non autorizza la pubblicazione)		Con riferimento a quanto previsto al paragrafo n. 9 - nonché al paragrafo 16, terzultimo capoverso, del bando-tipo - si chiede di chiarire: a) se la mancata dichiarazione ovvero la mancata indicazione della quota percentuale di assunzione di giovani/donne possa essere oggetto di soccorso istruttorio, b) come questo obbligo di assunzione si coordina con gli obblighi derivanti dalla disciplina del cambio appalto, indicando l'ordine di prevalenza tra le due obbligazioni. Si ritiene utile prevedere in che modo il mancato assolvimento della condizione di esecuzione relativa alla consegna di una relazione periodica dopo la conclusione del contratto di appalto possa essere verificato dalle altre stazioni appaltanti ai fini dell'accertamento del requisito di partecipazione previsto dal paragrafo 5, ultimo periodo del bando tipo n. 1 oggetto della presente consultazione.
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Genna	Nessuna osservazione
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Fornaro	ok
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Gambino	NdA
Operatore economico / libero professionista	Appaltiamo s.r.l.	Si chiede di confermare la possibilità per le stazioni appaltanti di non prevedere l'applicazione delle clausole sociali di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 57, in ragione della tipologia dell'intervento, anche motivando debitamente il mancato inserimento delle stesse.

Operatore economico / libero professionista	MONTELLO SPA	Nessuna osservazione
Operatore economico / libero professionista	CONSORZIO JONICO SCARL	Va dunque concluso che l'avvalimento ha un ruolo importante anche nell'esecuzione degli appalti, ma lo stesso deve essere, non solo applicato nel caso di lavori soltanto ad imprese dotate di attestazione SOA, e negli altri casi ad imprese che dimostrino comunque una certa esperienza con la pregressa esecuzione di servizi di eguale natura, ma anche seriamente controllato nella sua applicazione. per evitare che diventi un modo per consentire la elusione della normativa sulla qualificazione dell'impresa esecutrice dei lavori in appalto, con rischi gravissimi oltre che in tema di qualità, conformità e regolarità dell'opera appaltata, anche in tema di sicurezza del lavoro e tutela dei lavoratori. L'avvalimento, poi, in applicazione anche a quanto previsto dalla legge (comma 11 art. 104 D. Leg.vo 36/2023) non dovrebbe mai essere ammesso per lavori, servizi o forniture rientranti in categorie specialistiche, né per lavori o servizi particolarmente pericolosi o comunque di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. Si chiede pertanto di voler implementare nel contesto dell'art. 7 del bando tipo le norme necessarie ed utili per ottenere una disciplina ed un controllo adeguati dell'istituto dell'avvalimento, anche in ossequio alle significative innovazioni e modifiche introdotte in materia dall'art. 104 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.
Operatore economico / libero professionista (non autorizza la pubblicazione)		1. Per i profili relativi al CCNL, si rinvia a quanto già espresso al punto C.1 2. Il Bando Tipo (agli artt. 5, 9, 14, 16), nonché la Domanda di Partecipazione Tipo, riportano la seguente dicitura con riferimento agli obblighi assunzionali o a quelli relativi alla parità di genere: “[Non applicabili ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture ...]”. Gli obblighi e, soprattutto, le cause di esclusione richiamate nel Bando Tipo con riferimento a detti aspetti [es. art. 5: “sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile”; art. 9: “il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: una quota pari almeno al ...per cento delle assunzioni necessarie (indicare la quota percentuale scelta) di occupazione giovanile; una quota pari almeno al ... per cento delle assunzioni necessarie (indicare la quota percentuale scelta) di occupazione femminile”] si riferiscono esclusivamente ad appalti PNRR e non possono essere estesi tout court - come sembrerebbe emergere dal Bando Tipo - a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture ordinari (ad eccezione, si legge nel Bando Tipo, dei servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera). Una simile interpretazione estensiva, infatti: a. è chiaramente contraria al tenore letterale del d.lgs. n. 36/2023, i cui articoli 94 ss. hanno tipizzato espressamente le cause di esclusione per gli appalti ordinari e ivi non si rinvencono disposizioni escludenti del tenore degli artt. 5 e 9 del Bando Tipo (applicabili, invero, ai soli appalti PNRR). Tanto è confermato dal fatto che l'art. 94, comma 5, del Codice, proprio con riferimento al rapporto periodico sulla

		situazione del personale, lo prevede, quale causa di esclusione, ma solo “in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021” (ossia gli appalti PNRR); b. è contraria pure al disposto di cui all’art. 47 del d.l. n. 77 del 31.05.2021 (d.l. applicativo delle regole PNRR e riferibile ai soli appalti PNRR), ove - a titolo meramente esemplificativo - si rileva espressamente che: (i) con riferimento al rapporto sul personale (art. 5 del Bando Tipo), “nel perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle [sole] procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR prevede che gli operatori economici alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto” [comma 2]; (ii) quanto alle quote assunzionali giovanili e femminili (art. 9 del Bando Tipo), “è requisito necessario [negli appalti PNRR] dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile” [comma 4]. Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, si chiede a codesta Autorità di modificare l’inciso rinvenibile agli artt. 5, 9, 14 e 16 del Bando Tipo (nonché del pertinente punto della Domanda di Partecipazione Tipo), espressamente specificando che le rilevanti disposizioni supra richiamate (di cui agli articoli del Bando Tipo appena segnalati) non sono applicabili non solo ai servizi di natura intellettuale e alle forniture senza posa in opera ma a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture ordinari e speciali che non siano finanziati, in tutto o in parte, da risorse PNRR.
Operatore economico / libero professionista - Risponde a titolo personale (non autorizza la pubblicazione)		Non si rinviene nell’articolo 6.5 del bando Tipo un aggiornamento in linea con le novità introdotte nell’art. 67 del Codice dei contratti pubblici post Correttivo. Si chiede di modificare e aggiornare il riferimento al comma 2 dell’art. 67, che oggi risulta essere stato abrogato, nonché di coordinare il bando-tipo con il nuovo comma 1 de con il comma 3. Il medesimo aggiornamento e coordinamento del bando tipo con l’art. 67 del Codice, dovrebbe essere effettuato rispetto ai requisiti di partecipazione dei consorzi stabili in caso di avvalimento.
Associazione di categoria operatori economici	CREDA	Anche quando riveste il ruolo di ausiliario nell’ambito di un contratto avvalimento, il Consorzio Stabile assume il ruolo di unico interlocutore con l’Amministrazione Appaltante, imputando direttamente a se stesso la titolarità del contratto e la realizzazione dei lavori per cui non sussiste l’obbligo di specifica indicazione delle imprese consorziate, le quali non assumono direttamente alcun obbligo di esecuzione delle prestazioni contrattuali. La relazione intercorrente fra consorzio e imprese consorziate dà luogo a

		un'impresa operativa che fa luogo che fa leva sulla causa mutualistica, realizzando una peculiare forma di avvalimento che si poggia direttamente sul vincolo consortile, le imprese singole non sono soggetti terzi, utilizzando i cui requisiti si realizzerebbe un avvalimento a cascata. Va dunque concluso che l'avvalimento ha un ruolo importante anche nell'esecuzione degli appalti, ma lo stesso deve essere, non solo applicato nel caso di lavori soltanto ad imprese dotate di attestazione SOA, e negli altri casi ad imprese che dimostrino comunque una certa esperienza con la pregressa esecuzione di servizi di eguale natura, ma anche seriamente controllato nella sua applicazione. per evitare che diventi un modo per consentire la elusione della normativa sulla qualificazione dell'impresa esecutrice dei lavori in appalto, con rischi gravissimi oltre che in tema di qualità, conformità e regolarità dell'opera appaltata, anche in tema di sicurezza del lavoro e tutela dei lavoratori. L'avvalimento, poi, in applicazione anche a quanto previsto dalla legge (comma 11 art. 104 D. Leg.vo 36/2023) non dovrebbe mai essere ammesso per lavori, servizi o forniture rientranti in categorie specialistiche, né per lavori o servizi particolarmente pericolosi o comunque di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. Si chiede pertanto di voler implementare nel contesto dell'art. 7 del bando tipo le norme necessarie ed utili per ottenere una disciplina ed un controllo adeguati dell'istituto dell'avvalimento, anche in ossequio alle significative innovazioni e modifiche introdotte in materia dall'art. 104 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.
Associazione di categoria operatori economici	Legacoop Produzione e Servizi	La scelta operata dall'Autorità appare corretta. Tuttavia, approfittiamo dell'occasione per segnalare una criticità di applicazione data dalla coesistenza delle diverse tipologie di clausole sociali. Infatti, da un lato si prevedono le clausole sociali "classiche" di riassorbimento del personale del gestore uscente. Dall'altro si prevedono le clausole volte alla promozione dell'occupazione giovanile e femminile. Ebbene, è evidente come, se esiste un obbligo di riassumere prioritariamente il personale del gestore uscente, ciò possa rendere difficile o impossibile rispettare delle quote di assunzione di personale giovane e/o di genere femminile, in quanto non è detto che il contingente di personale del gestore uscente consenta il rispetto di tali quote. Le Linee Guida adottate con DPCM 20 giugno 2023 già prevedono, condivisibilmente, le clausole sociali di riassorbimento del personale uscente tra le fattispecie che consentono alla stazione appaltante di escludere l'inserimento degli obblighi assunzionali di giovani e/o donne o di derogare alle quote del 30 per cento, come consentito dall'art. 7 dell'Allegato II.3 al codice. Tuttavia, troppo spesso si assiste a stazioni appaltanti che non si avvalgono di tale facoltà di deroga, forse anche per una non conoscenza di tale possibilità, con problemi in fase applicativa del cumulo di obblighi. Crediamo, quindi, che l'Autorità possa invitare le stazioni appaltanti a valutare con attenzione le fattispecie che possono dar luogo a una diversa modulazione degli obblighi di assunzione di personale giovane e/o di genere femminile, soprattutto in presenza di clausole di riassorbimento del personale (ad esempio, prevedendo che le quote del 30 per cento si applichino soltanto al personale da eventualmente assumere in eccedenza rispetto a quello assorbito in sede di cambio d'appalto).

Associazione di categoria operatori economici	Associazione Nazionale costruttori edili	Con riferimento alle misure in materia di pari opportunità, si segnala il rischio che le stazioni appaltanti possano procedere ad un'applicazione indiscriminata delle relative clausole sociali, senza tenere nel debito conto l'oggetto dell'appalto (a differenza di quanto previsto dal legislatore) e, quindi, l'effettiva applicabilità delle predette misure. Per quanto riguarda le pari opportunità di genere, ad esempio, occorre considerare che, per le peculiari caratteristiche delle prestazioni di lavoro da svolgere in cantiere, in edilizia la manodopera operaia risulta costituita quasi esclusivamente da personale maschile. Basti citare, in proposito, i dati sul tasso di disparità uomo-donna, forniti dal Ministero del Lavoro nel decreto che annualmente individua «i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat». Da ultimo, il decreto n. 3217 del 30 dicembre 2024 individua, per l'anno 2025, i predetti settori e professioni sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat in relazione alla media annua del 2023: a fronte di un tasso di disparità medio rilevato per l'anno 2023 in misura pari al 9,6%, il settore delle costruzioni risulta di gran lunga quello con il tasso più elevato, pari all'81,9% (nello specifico, come riportato nel medesimo decreto, sul totale della forza lavoro occupata nel settore, il 91% sono uomini e il 9% sono donne). Inoltre, con riferimento alle misure per garantire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, va considerato che la stessa legge n. 68/1999, nel disciplinare il diritto al lavoro delle predette persone, prevede disposizioni di esclusione o limitazione per i datori di lavoro appartenenti a determinati settori, in ragione delle caratteristiche oggettive dell'attività svolta. Tra questi sono ricompresi i datori di lavoro del settore edile, rispetto ai quali la citata legge stabilisce il principio dell'esclusione del personale di cantiere dalla base di calcolo della quota di assunzioni obbligatorie. Il rischio di un'applicazione generalizzata e indiscriminata si rileva anche con riguardo alle clausole sociali finalizzate a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, che dovrebbero essere circoscritte ai soli casi di c.d. cambio appalto, ossia qualora sia previsto il «riassorbimento» del personale già operante alle dipendenze del precedente aggiudicatario. Tali clausole, infatti, non possono essere inserite in maniera indistinta in qualsiasi bando, e in particolare in quelli per gli appalti di lavori edili, poiché questi ultimi hanno solitamente ad oggetto la realizzazione di opere in sé compiute e non comportano, quindi, l'avvicendamento nel tempo delle imprese aggiudicatarie.
Altro	Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL	Con riferimento alla differenziazione tra appalti "ordinari" e appalti sottoposti alle specifiche normative di cui al D.L. 77/2021 (D.4) riteniamo corrette le distinzioni in materia di obblighi su pari opportunità, di genere, di inclusione lavorativa, non essendo prevista eccezione alcuna dall'articolo 47 ed essendo tra le finalità dello stesso PNRR usare le risorse ai fini anche di politiche maggiormente inclusive.
Altro – Risponde a titolo personale (non autorizza la pubblicazione)		L'applicazione di tale disposizione agli appalti di fornitura senza posa è oggettivamente impraticabile e non passibile di verifica. Si tradurrebbe in un inutile aggravio procedimentale con riferimento ad attività estranee alla filiera.

		I prestatori d'opera intellettuale sono tutelati dalla disciplina dell'equo ribasso, di cui all'art. 8 del codice. AL limite prevedere che la disposizione si applica ai servizi di natura intellettuale solo nel caso in cui rese da operatori economici che hanno la forma giuridica di "azienda" - avendo a mente la natura soggettiva cui si riferisce l'art. 3 del dlgs 198/2016, escludendo i liberi professionisti.
--	--	--

Sezione E - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA (articolo 20) - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (articolo 21) - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE (articolo 22) - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE (articolo 23) - VERIFICA DELL'IDONEITA' DEGLI OFFERENTI (articolo 24)

E.1 - Osservazioni generali sugli articoli.

Tipologia	Partecipante	Contributo
Stazione appaltante	Giubileo 2025 S.p.A.	Il D.Lgs. 209/2024 non ha apportato alcuna modifica con riguardo all'art. 107, co. 3 D.Lgs. 36/2023 e, dunque, le previsioni di cui all'art. 20 del Bando tipo in ordine alla c.d. inversione procedimentale erano già coerenti con la disciplina normativa vigente. Dunque, la scelta di procedere con la verifica della documentazione amministrativa che non attenga all'idoneità degli offerenti, estesa a tutti gli operatori, preliminarmente alla valutazione dell'offerta tecnica non può considerarsi quale conseguenza della modifica dell'art. 107, co. 3 D.Lgs. 36/2023, bensì quale autonoma valutazione di codesta Spett.le Autorità. Posta tale premessa, tale proposta di modifica non appare condivisibile, ritenendola in contrasto con la ratio stessa dell'inversione procedimentale, imponendosi in capo alle S.A. controlli e verifiche che farebbero venire meno l'utilità stessa del ricorso a tale procedura di gara. Peraltro, gravare le Stazioni Appaltanti di un incombente di tale portata appare eccedere il perimetro normativo delineato dal Codice e ancora prima dal diritto eurounitario (Direttiva 14/24/UE, articolo 56, par. 2), laddove ci si limita a prevedere che nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione e non si fa distinzione tra (preliminare) verifica della documentazione amministrativa che non attiene all'idoneità degli offerenti e verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere speciale, come suggerito nel nuovo bando tipo. L'iter procedurale prospettato in consultazione sembra pertanto non del tutto persuasivo tanto in astratto quanto sotto il profilo sostanziale: si tratterebbe in effetti di introdurre un limite più stringente rispetto a quanto previsto dal legislatore europeo per di più suscettibile di frustrare in concreto la finalità perseguita dall'istituto de quo.

Stazione appaltante	Comune di Scandiano	Non vi sono osservazioni
Stazione appaltante	Comune di Milano	Articolo 24 - Verifica dell'idoneità degli offerenti (sezione E) (pag. 40) Con riferimento alla seguente previsione: "Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare. La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro ...(indicare un congruo termine)" si suggerisce di espungere l'ultimo periodo, in quanto la conclusione della verifica dei requisiti autocertificati non è dipendente dalla Stazione Appaltante poiché in capo all'Ente certificatore. Si suggerisce inoltre di allineare la previsione di cui sopra alla disposizione di cui all'art. 99 comma 3-bis del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., esplicitando altresì che si possa addivenire anche alla stipula del contratto (oltre all'aggiudicazione) nel caso in cui i requisiti autocertificati non siano comprovati per tempo da idonea certificazione, in quanto la norma prevede termini stringenti per la conclusione della procedura e la verifica della capacità decisionale della Stazione Appaltante che incidono sulla qualificazione.
Stazione appaltante	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI	SI RIPORTANO LE OSSERVAZIONI LIMITATAMENTE ALL' ART. 21
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Genna	Non si condivide nuova impostazione da utilizzare in caso di inversione procedimentale ed in particolare lo sdoppiamento della verifica amministrativa che potrebbe generare equivoci su cosa controllare prima e cosa verificare dopo oltre che l'attivazione di un doppio soccorso istruttorio con allungamento dei tempi. In caso di partecipazione alla procedura di gara di un numero elevato di concorrenti, la verifica della documentazione amministrativa che non attiene all'idoneità di tutti gli offerenti andrebbe contro l'esigenza stessa di celerità.
Stazione appaltante - Risponde a titolo personale (non autorizza la pubblicazione)		Il testo dell'art. 107 co. 3 individua due momenti: 1) l'esame delle offerte e 2) la verifica dell'idoneità degli offerenti. Atteso che: - per "offerte" ci si riferisca all'offerta tecnica e all'offerta economica; - per "idoneità degli offerenti" ci si riferisca a quei criteri attinenti al possesso dei requisiti dichiarati nella "busta amministrativa". Nel bando tipo proposto: - si è voluto suddividere la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti tra quella che

		attiene all'idoneità degli stessi e quella che non soddisfa tale requisito; - si è stabilito di anteporre la fase "verifica della documentazione che non attiene all'idoneità degli offerenti" alla prima fase indicata dall'art. 107, co.3, ovvero l'esame delle offerte, sebbene il Codice non dia alcuna indicazione di ciò.
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Regione Marche	Si sottopone all'attenzione una riflessione propositiva concernente l'ottimizzazione dell'istituto dell'inversione procedimentale, suggerendo un'estensione dei suoi benefici anche a quella documentazione amministrativa che, pur non essendo precipuamente e direttamente attinente alla prova dei requisiti di idoneità soggettiva (generale o speciale) dell'operatore economico, riveste comunque un ruolo significativo nella procedura di gara. Si comprende appieno la cautela e il rigore metodologico che si intendono attribuire all'applicazione dell'inversione procedimentale, un approccio che trova solido ancoraggio sia nell'interpretazione letterale dell'articolo 56, paragrafo 2, della Direttiva 2014/24/UE, sia nella disposizione di cui all'articolo 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36/2023. Tali riferimenti normativi paiono circoscrivere la posticipazione della verifica principalmente ai requisiti di qualificazione dell'offerente. Tuttavia, anche in applicazione dei principi del risultato e della fiducia, si osserva come l'assoggettare a una verifica preliminare e inderogabile – da esperirsi quindi prima della valutazione delle offerte, anche in caso di attivazione dell'inversione – documenti quali la garanzia provvisoria (cfr. art. 10), l'attestazione di avvenuto sopralluogo (qualora previsto come obbligatorio, cfr. art. 11) o l'accettazione di protocolli di legalità (cfr. art. 5), conferisca a tali elementi un peso procedurale che appare, per certi versi, sproporzionato rispetto alla possibilità di differire il controllo sui requisiti di idoneità veri e propri (siano essi generali o speciali). Questa impostazione, che impone una disamina immediata di tali documenti, sembra quasi snaturare la ratio e l'efficacia intrinseca dell'inversione procedimentale. Se, infatti, l'ordinamento consente di posticipare la complessa e talvolta onerosa verifica dei requisiti che fondano la capacità stessa dell'operatore economico a partecipare e ad eseguire il contratto, risulta quantomeno disarmonico attribuire una preminenza procedurale a documenti che, pur fondamentali, non esauriscono di per sé la valutazione dell'affidabilità e della capacità del concorrente. Si ritiene, pertanto, che un'applicazione più coerente ed efficace dell'inversione procedimentale potrebbe contemplare la possibilità di spostare la verifica anche di tali ulteriori componenti verso la documentazione amministrativa. Ciò non significherebbe sminuirne l'importanza, bensì allineare la loro trattazione procedurale alla logica di semplificazione e celerità che ispira l'intero istituto, concentrando l'attività sulla valutazione delle offerte. In conclusione, si auspica una ponderata riflessione sull'opportunità di una specifica, da bando tipo, che consenta di applicare con maggiore ampiezza i principi dell'inversione procedimentale, estendendone la portata alla generalità di tutta la documentazione amministrativa, al fine di massimizzare realmente i benefici di speditezza e riduzione degli oneri procedurali, coerentemente anche con il principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 10 del Codice.

Centrale di committenza (non autorizza la pubblicazione)		Art. 22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Si richiede di precisare con maggior chiarezza come la previsione del bando tipo contenuta nell'art. 22 a tenore del quale " la commissione rende visibile ai concorrenti i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche" e poi " rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti" si coordina con il differimento previsto dall'art. 35 comma 2 lett. d) del Codice (l'esercizio del diritto di accesso è differito: d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione) nonché dall'art. 36 comma 1 e con quali modalità possa essere assicurata per garantire l'attuazione delle norme sopra citate. Se ad esempio debba essere prevista una comunicazione a ciascun concorrente del proprio punteggio o al contrario la pubblicazione di tutti i punteggi conseguiti visibile a tutti gli ammessi.
Associazione rappresentativa delle stazioni appaltanti	ASSORUP Associazione dei Responsabili Unici di progetto	Art. 13. si sottolinea la non necessaria marcatura temporale dell'offerta, in quanto la data della stessa è garantita dall'obbligatorietà di caricamento della stessa nella PAD. Art. 14. Semplificare la disciplina del soccorso istruttorio indicando esclusivamente ciò che non è sanabile. Art. 15. Si chiede di coordinare il testo del paragrafo 15.1 (firma della documentazione amministrativa a cui si rimanda anche nell'articolo 16 e 17) con la necessaria marcatura temporale indicata nell'articolo 13 ("L'offerta [ove richiesto, aggiungere "e la documentazione"] deve essere sottoscritta con firma digitale marcata temporalmente o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata"). Art. 15. Si suggerisce di inserire nella documentazione da presentare anche la ricevuta di pagamento del bollo, per garantire una maggiore attenzione sul versamento da parte dell'operatore economico. Al paragrafo Art. 15.3, si chiede di aggiungere il riferimento al comma 4 dell'articolo 94 nel primo periodo. In caso di accoglimento della richiesta, sarebbe opportuno coordinare il secondo periodo, in quanto le cause di esclusione non automatica non operano in caso di socio - persona giuridica. Par. 18.4. Al fine di stimolare l'utilizzo si suggerisce di riportare anche le formule non lineari e indipendenti per la valutazione delle offerte.
Operatore economico / libero professionista	Consorzio Jonico	All'articolo 23 del bando intitolato "Verifica di anomalia delle offerte," si lascia alla stazione appaltante la libertà di stabilire gli elementi specifici o i criteri/parametri in base ai quali viene ritenuta anormalmente bassa un'offerta. L'articolo 54 del decreto legislativo 36/23 intitolato "Esclusione automatica delle offerte anomale", prevede che" 1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo

		per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2." Tutti i sistemi di cui all'Allegato II.2 non sono, però, in grado di consentire un risultato adeguato, come dimostra il fatto che da un lato siamo arrivati ad aggiudicazioni con ribassi molto elevati e ingiustificati, anche in considerazione della validità ed adeguatezza dei Prezzari nazionali, regionali o locali (che forse peccano in difetto piuttosto che in eccesso, nella determinazione dei prezzi); dall'altro che, applicando i sistemi previsti dalla legge per l'eliminazione delle offerte anomale, pur in presenza di molteplici offerte, non si riesce ad aggiudicare l'appalto, in quanto tutte le offerte risultano anomale. Questa anomala situazione si è venuta a verificare di recente nel caso della gara di Partanna
Operatore economico / libero professionista	Appaltiamo s.r.l.	Il bando tipo in consultazione, all'art. 22 prevede: «La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti: a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche; b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti» e ancora «La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti». Si evidenzia una possibile incompatibilità di tali disposizioni con il disposto dell'art. 35, comma 3 del Codice, che espressamente vieta l'accessibilità e la conoscibilità degli atti, dei dati e delle informazioni inerenti allo svolgimento della procedura di gara fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2, lettere c) e d), del medesimo art. 35. Infatti, si ritiene che punteggi tecnici, esclusioni dalla gara e prezzi offerti rientrino nel novero dei dati e delle informazioni la cui accessibilità viene differita fino all'aggiudicazione e che eventuali violazioni rilevino ai sensi dell'art. 326 del codice penale, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 35.
Operatore economico / libero professionista	MONTELLO SPA	L'aggiudicazione del bando a mezzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve prevedere un'offerta tecnica con criteri premianti in alcun modo invalidanti la libera concorrenza. A tal fine è indispensabile che vengano introdotti criteri di aggiudicazione effettivamente capaci di valorizzare il servizio oggetto dell'affidamento. L'art. 108 del D.Lgs. 36/23 specifica, in linea con la normativa comunitaria, che la valutazione delle offerte deve avvenire "seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita. Ciò significa che i criteri di valutazione dell'offerta tecnica devono essere in linea con gli obiettivi EU e italiani in termini di decarbonizzazione ed economia circolare. E' necessario che i CAM siano coerenti e perfettamente compatibili con la tipologia del servizio richiesto. Per gli appalti di servizio non ad alta intensità di manodopera è auspicabile stabilire un punteggio economico maggiore del 30 per cento.
Operatore economico / libero professionista (non		N.A.

autorizza la pubblicazione)		
Operatore economico / libero professionista – Risponde a titolo personale	Amabile	La bozza del bando tipo prevede all'art. 25, quanto segue. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare. La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro ... [indicare un congruo termine].
Associazione di categoria operatori economici	Assoambiente	L'aggiudicazione a mezzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve prevedere un'offerta tecnica con criteri premianti in alcun modo contrari alla libera concorrenza. A tal fine è indispensabile che vengano introdotti criteri di aggiudicazione effettivamente capaci di valorizzare il servizio oggetto dell'affidamento. L'art. 108 del D.Lgs. 36/23 specifica, in linea con la normativa comunitaria, che la valutazione delle offerte deve avvenire "seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita". Ciò significa che i criteri di valutazione dell'offerta tecnica devono essere in linea con gli obiettivi EU e italiani in termini di decarbonizzazione ed economia circolare. E' necessario che i CAM siano coerenti perfettamente compatibili con la tipologia del servizio richiesto. Per appalti di servizio non ad alta intensità di manodopera è auspicabile stabilire un punteggio economico maggiore del 30 per cento.
Associazione di categoria operatori economici	CREDA	Altro elemento di criticità dell'attuale sistema di affidamento dei lavori in appalto è rappresentato dalle procedure negoziate, che hanno eliminato la trasparenza e la libertà di partecipazione delle imprese, con il rischio di escludere un numero sempre maggiore di imprese dal mercato. Per evitare o comunque ridurre tali rischi, oltre alla modifica del calcolo della soglia di anomalia nel senso sopra suggerito, si dovrebbe: a) ridurre l'utilizzo delle procedure negoziate solo ai lavori sotto i 150.000 euro o ai casi di lavori di somma urgenza e comunque con un aumento degli inviti di partecipazione ad almeno 30 imprese, per evitare appunto che si possano creare delle situazioni di violazione delle regole di massima partecipazione b) utilizzare obbligatoriamente le procedure aperte "semplificate", con l'inversione documentale. Tali

		procedure, tra le altre, risultano consentire un espletamento delle gare più veloce delle procedure negoziate. Si potrebbe inoltre dare alle centrali uniche di committenza, facoltà di raggruppare le gare in tornate, prevedendo che ogni impresa non può' partecipare a più di una gara nella stessa tornata; si otterrebbe così la riduzione dei partecipanti ad ogni gara, lasciando libera l'impresa di scegliere la gara in cui vuole partecipare, o per vicinanza territoriale (raggiungendo l'obiettivo dei lavori a km 0), o per importo, o per categoria, ottenendo una distribuzione più equa dei lavori tra imprese.
Associazione di categoria operatori economici	CREDA	All'articolo 23 del bando intitolato "Verifica di anomalia delle offerte," si lascia alla stazione appaltante la libertà di stabilire gli elementi specifici o i criteri/parametri in base ai quali viene ritenuta anormalmente bassa un'offerta. L'articolo 54 del decreto legislativo 36/23 intitolato "Esclusione automatica delle offerte anomale", prevede che" 1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2." Tutti i sistemi di cui all'Allegato II.2 non sono, però, in grado di consentire un risultato adeguato, come dimostra il fatto che da un lato siamo arrivati ad aggiudicazioni con ribassi molto elevati e ingiustificati, anche in considerazione della validità ed adeguatezza dei Prezzari nazionali, regionali o locali (che forse peccano in difetto piuttosto che in eccesso, nella determinazione dei prezzi); dall'altro che, applicando i sistemi previsti dalla legge per l'eliminazione delle offerte anomale, pur in presenza di molteplici offerte, non si riesce ad aggiudicare l'appalto, in quanto tutte le offerte risultano anomale. Questa anomala situazione si è venuta a verificare di recente nel caso della gara di Partanna. Si chiede pertanto di volere compiere tutte le procedure necessarie per potere utilizzare un sistema diverso per valutare la anomalia dell'offerta e a tal fine si ricorda che in Sicilia era stata legislativamente previsto, su proposta unanime delle Associazioni datoriali (ANCE Sicilia, CNA Costruzioni, ANAEP Confartigianato, CLAAI Sicilia, C.R.E.D.A., CONFOCOOPERATIVE Sicilia, AGCI Sicilia, LEGA COOPERATIVE Sicilia, CASARTIGIANI Sicilia) un sistema che, purtroppo, ha avuto un'applicazione molto breve, data la dichiarazione di sua incostituzionalità, si badi bene, non perché il sistema fosse illegittimo, ma perché la Regione non aveva il potere di emanare una normativa in tema di scelta del procedimento di aggiudicazione, che rientra nell'ampio alveo della disciplina della concorrenza, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

		L'art. 4 della già menzionata legge regionale intitolato: " Norme sulle modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia" prevedeva che: 1. Nella Regione Siciliana, le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il criterio del minor prezzo, per gli appalti di lavori d'importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo. La soglia di aggiudicazione è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del 10 per cento, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico ribasso a cavallo del taglio delle ali. Se il valore dato dal calcolo del 10 per cento è con la virgola, tale valore è arrotondato all'unità superiore. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti, ammessi dopo il taglio delle ali, è dispari, la media è incrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, dopo il taglio delle ali è pari, la media è invece decrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Qualora la prima cifra dopo la virgola è uguale a zero, la media resta invariata.
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale	PALMA	modifica opportuna
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale	Addante	Con riguardo all'inversione procedimentale quanto proposto circa la "verifica nei confronti di tutti i concorrenti della documentazione amministrativa che non attiene all'idoneità degli offerenti" si pone, totalmente, in contrasto con i principi di semplificazione e tempestività sanciti dal codice dei contratti pubblici e dalla normativa sul procedimento amministrativo. Infatti l'art. 107 co.3 del vigente codice non prevede tale attività limitandosi a disporre solo la facoltà della stazione appaltante di "esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti". Pertanto l'approvazione del documento di consultazione nella sua attuale versione avrebbe, per conseguenza, quella di neutralizzare, quasi del tutto, lo scopo fondamentale della inversione procedimentale nelle procedure aperte. Esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti attinente sia alla documentazione amministrativa che a quella relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale per poi procedere con la verifica di tale idoneità nei confronti del solo operatore primo in graduatoria (al massimo dei primi due) è perfettamente conforme a quanto stabilito dalla relazione al Codice dei contratti pubblici vigente elaborato dal Consiglio di Stato secondo il quale la previsione della inversione procedimentale "introduce a regime una semplificazione procedimentale, che determina una riduzione dei tempi di durata delle procedure di aggiudicazione e agevola attività delle stazioni appaltanti". Si immagini per tutti i concorrenti, se fossero cento, quali tempi e complessità comporterebbe l'esame di tutta la documentazione amministrativa ed, eventualmente, l'aggiunta dei

		tempi di riscontro ad un soccorso istruttorio, ad esempio, per la garanzia provvisoria anche se rimandato e integrato nella fase successiva (come suggerisce la del. ANAC 588). In conclusione, non si comprende il motivo per cui si è voluto dare evidenza all'importanza della verifica inerente la documentazione amministrativa visto la sua minore rilevanza rispetto a quella concernente i requisiti generali e speciali, la cui validità, rispetto all'altra, è l'unica a determinare l'esclusione dalla partecipazione alla gara di appalto dell'O.E. In ogni caso, il seggio di gara, prima dell'inizio dei lavori della commissione giudicatrice, ha il dovere di pubblicare l'elenco delle offerte pervenute dandone evidenza della ricezione entro i termini, così come previsto all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, trasparenza e legalità come richiamati quali fondamentali dalla delibera ANAC n. 588 del 13 dicembre 2022 a cui il documento di consultazione fa riferimento. Anche il parere, richiamato, del MIT n. 2615 del 18 luglio 2024 (risposta quesito nr.4) concorda sul metodo: "la fase di esame della documentazione amministrativa è ridotta, in quanto non si verifica quella di tutti i concorrenti". Per gli stessi motivi si ricorda che è sempre possibile la verifica, preventiva, dell'avvenuto pagamento del contributo in sede di gara (il cui mancato adempimento non è causa di esclusione automatica) tramite il controllo del numero di serie della transazione eseguita da ciascun O.E. accedendo all'apposito sistema di gestione contributi gara ANAC. A tal proposito l'Autorità potrebbe prevedere nei propri sistemi informatizzati un blocco nei confronti dei partecipanti visto che già nel FVOE1 era già possibile verificare a sistema, con un alert, il verificarsi di tale circostanza.
Altro	Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL	Sul punto specifico riteniamo il bando coerente con la norma.

E.2 - Con riguardo all'inversione procedimentale, gli articoli in oggetto sono stati parzialmente revisionati al fine di conformarli alle previsioni dell'articolo 107, comma 3, del Codice, il quale antepone la verifica delle offerte a quella della documentazione relativa all'idoneità degli offerenti. È stato quindi previsto che, in caso di ricorso all'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica della documentazione amministrativa che non attiene all'idoneità degli offerenti (quale, a titolo esemplificativo, il pagamento del contributo Anac, la garanzia provvisoria, l'eventuale sopralluogo, etc..), per poi procedere con la valutazione delle offerte (tecnica ed economica) e, infine, con la verifica dell'idoneità degli offerenti (ovvero con la verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere speciale). Tale scelta, oltre ad essere conforme con il dettato dell'articolo 107, comma 3, del Codice, è rispondente alle previsioni della Direttiva 14/24/UE (articolo 56, par. 2), ove è chiaramente stabilito che nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione. L'ANAC si è già espressa in tal senso nella delibera n. 588

del 13 dicembre 2022. Il medesimo orientamento è stato più recentemente ribadito dal parere del MIT n. 2615 del 18 luglio 2024. Si chiedono osservazioni degli stakeholder sul punto.

Tipologia	Partecipante	Contributo
Stazione appaltante	Comune di Cascina	Trovo corretto quanto previsto
Stazione appaltante	Giubileo 2025 S.p.A.	L'inversione procedimentale, condotta rinviando l'esame dell'intera documentazione amministrativa dopo la valutazione delle offerte e solo per il proposto aggiudicatario, costituisce una semplificazione essenziale per le Stazioni Appaltanti, tale da rendere preferibile la procedura ordinaria aperta a quella negoziata anche per importi sotto la soglia comunitaria, in termini non solo di apertura alla concorrenza ma anche di speditezza del procedimento. Suddividere l'esame della busta amministrativa in due fasi, una prima dell'avvio della valutazione delle offerte nei confronti di tutti i concorrenti, relativamente alla verifica della documentazione amministrativa che non attiene all'idoneità degli offerenti, ed una successiva, per la sola valutazione dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, significherebbe allungare significativamente i tempi del procedimento di gara anche rispetto all'ipotesi di non applicazione dell'inversione procedimentale, stante l'eventuale necessità di dar corso a due distinti processi di soccorso istruttorio. La procedura aperta, vista la massima apertura alla concorrenza, di norma comporta la partecipazione di un gran numero di operatori, spesso plurisoggettivi e con ricorso all'avvalimento. Imporre la verifica della documentazione amministrativa che non attiene all'idoneità degli offerenti per tutti i partecipanti vuol dire non consentire la semplificazione della limitazione della verifica al solo proposto aggiudicatario per la parte più onerosa dell'attività di analisi della busta amministrativa, tra cui rientrano, tra le altre, la verifica della legittimità del contratto di avvalimento, le dichiarazioni rese dall'ausiliaria, l'impegno a costituire il raggruppamento, la corretta compilazione della domanda di partecipazione e del DGUE, la correttezza della garanzia provvisoria, la dichiarazione di equivalenza delle tutele). D'altra parte, anche queste verifiche attengono all'idoneità degli offerenti in quanto alcune delle ipotesi sopra menzionate, (avvalimento, mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo speciale, cauzione provvisoria) possono essere causa di esclusione se non presentate correttamente ed anzi, sulla base dell'esperienza di Giubileo 2025, costituiscono la causa più frequente di esclusione degli operatori. Consentire l'applicazione dell'inversione procedimentale con la modalità oggi adottata rappresenta un incentivo all'utilizzo della procedura aperta anche per appalti sotto la soglia comunitaria, nel pieno rispetto del principio dell'accesso al mercato di cui all'articolo 3 del Dlgs 36/2023. Giubileo 2025 proprio in forza dell'applicabilità dell'inversione procedimentale ha condotto la maggior parte degli affidamenti per gli interventi Giubilari e del PNRR misura Caput Mundi tramite procedure

		aperte (a partire dal 2023 Giubileo 2025 ha bandito 113 procedure aperte) limitando a soli 16 casi l'utilizzo della procedura negoziata "in deroga" (ai sensi dell'art. 1, comma 427 bis della legge 234 del 2021, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b) del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 "agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo 48, il ricorso alla procedura negoziata è ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423"). Si rappresenta che il numero di partecipanti alle procedure aperte bandite da Giubileo 2025 ha visto in alcuni casi la partecipazione di oltre 250 operatori economici e che senza l'inversione procedimentale che rinvia l'esame dell'intera busta amministrativa dopo la valutazione delle offerte e per il solo proposto aggiudicatario il tempo di conclusione di tali procedimenti sarebbe stato ben superiore ai limiti previsti dal codice appalti, a totale detrimento del principio del risultato.
Stazione appaltante	Comune Scandiano di	Non vi sono osservazioni
Stazione appaltante	Comune di Milano	Articolo 20 - Svolgimento delle operazioni di gara (sezione E) (pag. 37-38) In ordine all'inversione procedimentale, si evidenzia che la nuova disciplina prevista relativa alla necessaria preliminare verifica, nei confronti di tutti i concorrenti, della conformità al disciplinare della documentazione amministrativa che non attiene all'idoneità degli offerenti (pagamento del contributo ANAC, garanzia provvisoria, effettuazione sopralluogo obbligatorio se previsto, ...) inficia l'istituto stesso dell'inversione procedimentale, vanificando l'effetto acceleratorio della procedura, anche in considerazione dei termini massimi previsti dal Codice per la conclusione delle gare, da raccordare con gli obiettivi di efficienza decisionale. Questa previsione risulta peraltro contraria alle previsioni della Direttiva 14/24/ UE (art. 56 par. 2) in quanto non consente di effettuare la valutazione delle offerte tecniche/economiche prima della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, considerato che anche la carenza di documentazione che non attiene all'idoneità dell'offerta può essere motivo di esclusione. Quanto sopra segnalato è da raccordare con l'articolo 12 (pag. 25) dove è previsto che "il pagamento del contributo è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta anche in caso di inversione procedimentale". Inoltre, con riferimento al controllo tramite FVOE si suggerisce che il documento relativo alla comprova del pagamento del contributo sia presentato con la domanda di partecipazione (Busta Amministrativa) e non nel FVOE, in quanto l'accesso al FVOE è soggetto al caricamento della scheda S2 e all'autorizzazione di ogni operatore economico concorrente, rendendo la verifica macchinosa e non immediata. Si suggerisce eventualmente di prevedere che le PAD non

		consentano il caricamento dell'offerta in assenza di taluni documenti, ad es. del pagamento del contributo ANAC.
Stazione appaltante	Agenzia del Demanio	Con riguardo alla facoltà concessa alla Stazione appaltante di procedere, nell'ipotesi di inversione procedimentale, alla verifica preliminare della documentazione amministrativa che non attiene all'idoneità degli offerenti per poi procedere alla verifica dell'offerta tecnica e di quella economica, si rileva che l'impostazione fornita dal Bando Tipo 1 potrebbe generare alcune criticità. In primo luogo, tale impostazione potrebbe porsi in contrasto con la ratio del principio di massima tempestività e di risultato dell'affidamento dei contratti pubblici, di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs. 36/2023, perseguito dall'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice. Invero, preferire l'inversione procedimentale, e, dunque, procedere con l'esame dell'offerta tecnica e, successivamente, di quella economica e della busta amministrativa, consente alla Stazione appaltante un contenimento nella gestione dei tempi procedurali volti alla stipula del contratto. Al contrario, prevedere la verifica, anche nell'ipotesi di inversione procedimentale, della completezza delle buste amministrative di tutti i concorrenti, per poi passare all'esame delle offerte tecniche ed economiche, rischierebbe, inevitabilmente, l'allungamento dei tempi per la conclusione dei procedimenti di aggiudicazione e la conseguente violazione del principio di risultato, di cui al richiamato art. 1 co.1 del D. Lgs. n. 36/2023. Inoltre, dividendo l'esame della documentazione amministrativa in una preliminare verifica di quanto non attinente all'idoneità dei concorrenti, per poi procedere alla verifica dell'offerta tecnica ed economica, ed infine con la verifica dell'idoneità dei concorrenti, potrebbe comportare una duplicazione dei soccorsi istruttori eventualmente da attivare. Da ultimo, non va trascurato anche il profilo pratico della procedura a tre fasi prevista dal Bando Tipo in quanto non è verificato se le piattaforme interoperabili, attualmente in uso alle stazioni appaltanti, siano in grado di garantire l'apertura solo "parziale" delle buste amministrative, ante apertura di quelle contenenti l'offerta tecnica ed economica. Infatti, eventuali problematiche riscontrabili sulle anzidette piattaforme potrebbero, medio tempore, minare il rispetto del principio di trasparenza delle procedure.
Stazione appaltante	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI	In riferimento alle modifiche apportate ai paragrafi relativi allo svolgimento delle operazioni di gara, in caso di inversione procedimentale, nel bando tipo in consultazione, questa amministrazione esprime il proprio dissenso riguardo alla nuova modalità proposta. Riteniamo che la predetta formulazione, che prevede la verifica preliminare della documentazione amministrativa (non attinente all'idoneità degli offerenti) per tutti i concorrenti, introduca un onere gravoso e sproporzionato. Tale approccio, a nostro avviso, non produce una reale riduzione dei tempi procedurali né incrementa l'efficienza dell'inversione procedimentale. Al contrario, rischia di compromettere il principio di efficienza amministrativa, cardine dell'azione pubblica. Da verifiche effettuate, si è riscontrato che la percentuale di esclusioni derivanti dall'apertura della busta A è statisticamente bassa. Pertanto, l'estensione della verifica preliminare a tutti i concorrenti non appare giustificata in termini di rapporto costi-benefici.

Stazione appaltante	ANAS S.p.A.	La proposta ANAC sembra voler scindere in due momenti la verifica della documentazione amministrativa: - la verifica preliminare dell'identità degli offerenti che avverrebbe prima dell'apertura delle offerte tecniche ed economiche; - la verifica dell'idoneità degli offerenti, ovvero con la verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere speciale - Verifica solo sull'aggiudicatario Di fatto, tale impostazione da una parte sembrerebbe più garantista, dall'altra andrebbe a snaturare la ratio dello strumento dell'inversione procedimentale che ha il fine di snellire sensibilmente la durata della procedura di aggiudicazione. Posto che la verifica dei requisiti generali e speciali da effettuare sul primo (e volendo sul secondo) si limita per lo più alla verifica del DGUE, se dovessero essere esaminati tutti i restanti documenti prima, comprendendo da una parte la maggiore "garanzia" offerta, dall'altra si otterrebbe un depotenziamento dell'istituto. Tale discrasia dell'impostazione in argomento è ancora più evidente in procedimenti di gara a cui concorrono un numero elevato di operatori economici.
Stazione appaltante (non autorizza la pubblicazione)		Quanto alla proposta di modifica relativa all'applicazione del meccanismo della "inversione procedimentale", si rileva quanto segue. L'inversione procedimentale rappresenta uno strumento di mera semplificazione amministrativa, riservando alla Stazione appaltante la facoltà di procedere all'analisi della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta dei soli soggetti utilmente collocati in graduatoria, quindi in un momento successivo alla valutazione delle offerte. Ciò permette, senza dubbio, un'efficiente riduzione degli incombenti burocratici connessi alla gestione della gara, in ottica precipuamente acceleratoria, senza che con ciò venga in alcun modo alterata la libera concorrenza tra le offerte presentate e la parità degli offerenti. La proposta di modifica in consultazione - pur nell'apparente aderenza al dettato normativo del Codice (sebbene limitato alla sola previsione dell'art. 107, comma 3, del Codice) - rischierebbe di porsi in aperto contrasto con il principio del risultato: principio che, come ormai noto, rappresenta la guida delle stazioni appaltanti per il raggiungimento del miglior risultato possibile nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti, con la massima tempestività. Pertanto, la giurisprudenza amministrativa ha avallato la legittimità delle previsioni del bando-tipo n. 1/2023 che consentivano l'applicazione dell'inversione procedimentale all'intera Busta Amministrativa. Invero, il Supremo Consesso amministrativo, in un contenzioso avente ad oggetto - tra gli altri - un motivo afferente all'asserita illegittima applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale, laddove l'esclusione per mancata presentazione della garanzia provvisoria era stata disposta soltanto in esito alla apertura ed al relativo esame delle buste dell'offerta tecnica e di quella economica, ha affermato che "pretendere di verificare la sussistenza di una valida garanzia provvisoria prima dell'esame delle offerte equivarrebbe a svilire la funzione semplificatoria ed acceleratoria della suddetta "inversione procedimentale" di cui all'art. 107, comma 3, del nuovo

		codice." (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 9 maggio 2025, n. 4036). D'altronde, l'intero ordinamento risulta oramai completamente orientato al perseguimento del risultato e all'ottimizzazione dei processi amministrativi, anche mediante l'incentivazione alla riduzione dei tempi di svolgimento delle procedure di gara. Di recente, infatti, anche il Governo ha presentato diverse proposte indirizzate a ridurre i tempi delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica. Alla luce di quanto sopra, anche nell'ottica di preservare le Stazioni Appaltanti anche da rischi di contestazioni riferite alle lungaggini procedurali che verranno (indubbiamente) causate da una tale scelta, si invita Codesta Spett.le Autorità a ritirare la proposta di modifica del bando tipo di cui alla Sez. E della consultazione, a favore del mantenimento delle soluzioni operative già delineate nel bando-tipo vigente.
Stazione appaltante	Città metropolitana di Bologna	Procedendo come proposto, cioè verificando la documentazione amministrativa che non attiene all'idoneità degli offerenti già nel momento precedente all'apertura dell'offerta tecnica, si rischia un aggravio del procedimento. Infatti, ciò obbliga la stazione appaltante a non procedere con il mero "sblocco" delle buste amministrative in PAD, ma ad operare un controllo più stringente sulla presenza di documenti quali patto di integrità sottoscritto, il pagamento del contributo in favore dell'ANAC, la presenza della garanzia provvisoria. È vero che nella delibera ANAC n. 588 del 13 dicembre 2022 si afferma che il soccorso istruttorio può essere attivato in un secondo momento (all'esito dell'esame delle offerte tecnica ed economica), in modo da inviare una sola richiesta a ciascun concorrente. Tuttavia, in questo ragionamento si ravvisano due ordini di criticità: 1. il concorrente potrebbe non superare la soglia di sbarramento prevista per l'offerta tecnica, di modo che attivare il soccorso istruttorio sarebbe comunque non solo inutile ma anche inopportuno; 2. la conseguenza è che il controllo anticipato dei documenti di un concorrente poi escluso, da parte della stazione appaltante, pare comportare un aggravio del procedimento non pienamente coerente con il principio informatore del risultato. Inoltre, la delibera ANAC sopra citata sostiene che "nel caso in cui la documentazione oggetto della verifica preliminare risulti assente o assolutamente inidonea, il concorrente dovrà essere escluso" già nella prima fase. Tuttavia, tale statuizione pare inapplicabile, considerando che tutti i documenti sopra citati, "che non attengono direttamente alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione" possono essere soccorsi. Infine, si evidenzia come né il codice, né la direttiva 2014/24/UE art. 56, par. 2, né il codice appalti all'art. 107, comma 3, traccino una chiara distinzione tra requisiti "che non attengono direttamente alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione" e requisiti di idoneità attinenti al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione dichiarati in DGUE. Semplicemente, il codice appalti vigente parla in modo generico di esame delle offerte prima della "verifica di idoneità", la direttiva di esame delle offerte prima "di verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di

		selezione ai sensi degli articoli da 57 a 64". Si ritiene opportuno, quindi, rivedere l'interpretazione che distingue tra le due tipologie di requisiti, riconducendo tutto ai requisiti di tipo amministrativo, onde poter semplificare la procedura di gara.
Stazione appaltante (non autorizza la pubblicazione)		Si ritiene che le modifiche apportate rendano più complessa ed articolata la complessiva analisi e verifica della documentazione amministrativa (Busta A) a carico del RUP e che, diversamente, appare più utile e coerente ai fini del rispetto del termine massimo di svolgimento delle procedure prevedere che la verifica di tutta la documentazione amministrativa (i.e. attinente all'idoneità degli offerenti ed alle condizioni di ammissibilità dell'offerta) sia circoscritta ai concorrenti collocatisi ai vertici della graduatoria risultante dall'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici, al più prevedendo che - al ricorrere di cause di esclusione e/o inammissibilità - il RUP/la Commissione proceda con il ricalcolo dei punteggi tecnici ed economici considerando solo le offerte che abbiano positivamente superato anche tutte le verifiche relative alla documentazione amministrativa.
Stazione appaltante (non autorizza la pubblicazione)		L'art. 107 comma 3 del D.lgs. 36/2023 testualmente prevede che: "La stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti". La documentazione afferente l'idoneità degli offerenti è contenuta all'interno della documentazione amministrativa. L'articolo citato non impone alla Stazione appaltante di verificare la documentazione amministrativa che non attiene all'idoneità degli offerenti prima della verifica delle offerte, per tali intendendosi la documentazione contenuta nelle offerte tecniche ed economiche. Occorre altresì rilevare come non ci sia una disposizione normativa che indichi espressamente l'ordine da seguire nell'apertura delle buste, fermo restando il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica. A supporto di tale interpretazione si richiama il parere MIT n. 2615 del 18/07/2024 citato da questa Spett.le Autorità. In particolare, all'interno del parere, si legge che: "In ordine all'ultimo quesito, ove la Stazione appaltante si avvalga dell'inversione procedimentale, secondo costante giurisprudenza la fase di esame della documentazione amministrativa è ridotta, in quanto non si verifica quella di tutti i concorrenti al fine, dunque, di snellire sensibilmente la durata della procedura di aggiudicazione". Inoltre, si segnala che nel caso di applicazione dell'iter operativo indicato nel Bando tipo in consultazione, si rilevano le seguenti criticità di natura operativa: 1) Inutile aggravio del procedimento: non viene considerato che, nella misura in cui si chiede di verificare la conformità della documentazione amministrativa che non attiene all'idoneità degli offerenti, la Stazione Appaltante rischia di trovarsi nella condizione di dover attivare il sub-

		procedimento di soccorso istruttorio, su una stessa dichiarazione, sia in tale momento, sia durante la fase di verifica della documentazione amministrativa che, invece, attiene all'idoneità degli offerenti. 2) Violazione del principio di tempestività. In considerazione delle tempistiche di cui all'art. 1 comma 1 e all'art. 11 commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'Allegato I.3 al D.lgs. 36/2023, l'applicazione di tale iter operativo, in particolare nei casi di cospicua partecipazione da parte del mercato (es. gara a più lotti; partecipazione in forme aggregate), rischia di rallentare notevolmente le tempistiche di aggiudicazione e di stipula del contratto, con il rischio di violazione, da parte delle Stazioni appaltanti, delle tempistiche imposte dal Codice. 3) Allo stato attuale, l'accesso al FVOE 2.0 necessita della preventiva richiesta di autorizzazione per la verifica del pagamento del contributo ANAC, pertanto sarà necessario trasmettere alla BDNCP la scheda di elenco delle offerte ricevute e successivamente aprire i fascicoli di tutti i concorrenti previa loro autorizzazione; tale autorizzazione, non costituisce un adempimento formale da compiere entro uno specifico termine e della stessa è responsabile unicamente il concorrente. Pertanto un eventuale ritardo non sarebbe imputabile alla Stazione appaltante. Ai fini di garantire la verifica, da parte della Stazione appaltante, del pagamento del contributo ANAC di tutti i concorrenti e per ovviare allo stallo derivante dalla necessità di preventiva autorizzazione di cui al punto 3) di cui sopra, è consigliabile che le Stazioni appaltanti richiedano l'inserimento della ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo all'interno della prima busta apribile, posto che allo stato attuale il consenso prestato in fase di domanda di partecipazione non si traduce, operativamente, nella automatica autorizzazione alla fruizione del Fascicolo. Da ciò deriva che l'art. 107 comma 3 verrebbe assolutamente rispettato anche qualora la Stazione appaltante si autovincolasse, per ragioni di speditezza e per evitare inutili aggravii del procedimento, a verificare solo la documentazione amministrativa del primo graduato. Inoltre, occorre rilevare che, ai sensi della Direttiva 2014/24/UE, gli Stati possono esclusivamente escludere o limitare il ricorso all'inversione solo per determinati tipi di appalti o a circostanze specifiche e non anche disciplinare altro. Peraltro, non si comprende come, a fronte di una formulazione sostanzialmente analoga dell'istituto dell'inversione procedimentale (cfr. art. 133 comma 8 D.lgs. 50/2016 e art. 107 comma 3 D.lgs. 36/2023), siano stati approvati due Bandi-tipo con una interpretazione così diversa. Infine, coerentemente con le osservazioni esposte, si ritiene che, in relazione al par. 7 del Bando tipo, il contratto di avvalimento premiale debba essere allegato, in caso di inversione procedimentale,
--	--	--

		all'interno della busta tecnica.
		Si chiede pertanto che la disciplina dell'inversione procedimentale venga riformulata in tal senso.
Stazione appaltante	Comune di Firenze	La verifica della documentazione amministrativa che non riguarda l'idoneità degli offerenti nei confronti di tutti i concorrenti, con la previsione dell'attivazione del soccorso istruttorio in due diverse fasi della procedura, implica un'attività del seggio di gara che allunga soltanto le operazioni, ed è tale da compromettere la ratio di snellezza e celerità dell'istituto dell'inversione procedimentale (si pensi ai casi di procedure con decine se non centinaia di concorrenti). In merito si richiamano anche, per le stazioni appaltanti qualificate, i tempi medi molto ristretti per la stipula del contratto, previsti dall'art. 11, comma 4 bis (principio di efficienza decisionale) dell'All. II.4 del Codice, a seguito dell'entrata in vigore del correttivo. Peraltro non si evince il contributo che possa apportare una verifica che non attiene al possesso dei requisiti. Si evidenzia che, mantenendo la procedura dell'inversione procedimentale nella versione ad oggi vigente, viene esaminata e valutata tutta la documentazione relativa al primo in graduatoria e dunque del potenziale aggiudicatario, nel rispetto dell'art. 56 della direttiva 14/24/UE, il quale prevede che "nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 57 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice". Peraltro la verifica della sola documentazione che non attiene all'idoneità dei concorrenti comporta anche incertezze su quali documenti concretamente andare a verificare (si pensi al DGUE nel quale sono contenute sia dichiarazioni attinenti che non attinenti all'idoneità dei concorrenti).
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Genna	La nuova impostazione farebbe venir meno i benefici dell'inversione procedimentale. Potrebbe generare equivoci per il RUP o per il responsabile di fase oltre che per i concorrenti. Se l'obiettivo è quello di fare maggiori verifiche su pagamenti dei contributi ANAC e sulle garanzie provvisorie forse sarebbe auspicabile definire una percentuale più elevata dei concorrenti da controllare. Non sarebbe meglio mantenere l'impostazione dell'attuale bando tipo?
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale (non autorizza la pubblicazione)		Come si legge nella relazione accompagnatoria al Codice in merito all'art. 107, co.3, l'istituto dell'inversione procedimentale è stato introdotto in coerenza con il criterio della delega della riduzione dei tempi (lett. m). Infatti esso introduce a regime una semplificazione procedimentale, che determina una riduzione dei tempi di durata delle procedure di aggiudicazione e agevola le attività delle stazioni appaltanti. Le modifiche apportate snaturano palesemente il principio ispiratore di tale istituto che potrebbe diventare anche più lento e gravoso della procedura ordinaria per i seguenti motivi: - viene introdotta una fase di verifica di alcuni documenti e viene anteposta alla prima fase prevista dal Codice, ovvero l'esame delle offerte (potrebbe benissimo essere inserita prima della fase 2, ovvero prima della verifica dell'idoneità degli offerenti oppure a seguito della stessa); - la stazione appaltante dovrà chiedere autorizzazione (e soprattutto controllare di aver ricevuto

		risposta) all'accesso al FVOE a TUTTI I CONCORRENTI in gara (e non solo all'aggiudicatario o ai primi graduati come in una procedura ordinaria) in quanto questo dovrebbe essere l'unico modo per verificare il pagamento del contributo versato all'ANAC. Facendo questo i termini del procedimento di gara si allungheranno notevolmente perchè dipenderanno da attività di soggetti terzi, che nelle procedure aperte potrebbero essere anche molto numerosi. Si chiede pertanto che questa nuova prospettiva dell'istituto dell'inversione procedimentale vada ripensata tenendo conto dei principi ispiratori.
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Fornaro	Concordo
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale (non autorizza la pubblicazione)		L'art. 107, comma 3, primo periodo, del Codice dispone quanto segue: "Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte". Come riportato nella Relazione agli articoli e agli allegati del Codice redatta dal Consiglio di Stato, l'art. 107, comma 3, del Codice " introduce a regime una semplificazione procedimentale, che determina una riduzione dei tempi di durata delle procedure di aggiudicazione e agevola le attività delle stazioni appaltanti". Non vi è traccia nella norma di un obbligo di verificare previamente la documentazione amministrativa che non attiene all'idoneità degli offerenti (quale, a titolo esemplificato, il pagamento del contributo Anac, la garanzia provvisoria, l'eventuale sopralluogo, etc.). L'applicazione della norma, così come concepita nel bando tipo in consultazione, snatura l'istituto imponendo alle stazioni appaltanti attività dispendiose cui può seguire finanche l'attivazione di doppi soccorsi istruttori (in fase di verifica della documentazione amministrativa e in fase successiva di "verifica dell'idoneità degli offerenti"). Si pensi ad una procedura aperta al minor prezzo. Al sottoscritto è capitato di dover gestire una procedura di gara suddivisa in lotti ad oggetto l'affidamento di lavori, da aggiudicarsi ricorrendo al criterio del prezzo più basso, cui hanno preso parte n. 186 operatori economici. Secondo l'attuale formulazione del bando tipo, la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare "il pagamento del contributo Anac, la garanzia provvisoria, l'eventuale sopralluogo, etc.." per ciascuno dei 186 concorrenti presenti in gara, attivare gli eventuali soccorsi istruttori (assegnando i termini di

		legge), procedere successivamente all'apertura delle offerte economiche e, successivamente verificare gli ulteriori documenti amministrativi (con possibilità di attivare un eventuale ulteriore istruttorio). Si può ben capire come, nella fattispecie, i benefici di ricorrere a tale tipologia di procedura semplificatoria e acceleratoria sarebbero pressoché azzerati. Si chiede pertanto di rivedere le modifiche apportate mantenendo la formulazione dell'attuale bando tipo ANAC 1/2023. Cordiali saluti.
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Regione Marche	Art. 21 – Verifica della documentazione amministrativa in caso di inversione procedimentale L'art. 21, nell'ipotesi di ricorso all'inversione procedimentale, stabilisce che l'organo preposto "controlla la completezza della documentazione amministrativa presentata" e "verifica la conformità al presente disciplinare della sola documentazione amministrativa che non attiene all'idoneità degli offerenti", attivando, se necessario, il soccorso istruttorio. Se l'attivazione del soccorso istruttorio per sanare carenze documentali appare condivisibile, il concetto di "completezza" merita una specificazione. Si suggerisce di chiarire in maniera inequivocabile che, in regime di inversione procedimentale, tale verifica di completezza debba intendersi come un controllo meramente formale, volto ad accertare la presenza fisica dei documenti richiesti, senza implicare una valutazione del loro merito o della loro intrinseca validità sostanziale. Un approccio analogo è riscontrabile nella disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), come delineata all'art. 5 del D.P.R. 160/2010, ove l'amministrazione competente è inizialmente tenuta a una verifica di completezza formale. Tale interpretazione della verifica di "completezza" risulterebbe coerente con la ratio dell'inversione procedimentale, che mira a posticipare le analisi di merito alla fase successiva all'individuazione della migliore offerta. Inoltre, si allineerebbe con la previsione del paragrafo 12 dello stesso Bando Tipo, che indica la verifica del pagamento del contributo ANAC come l'unico adempimento da comprovare "prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale", lasciando intendere una priorità e specificità per tale controllo rispetto ad altri. Si segnala comunque che un'interpretazione estensiva della verifica di "completezza", anche se limitata all'aspetto formale, potrebbe comunque tradursi in un onere procedurale sproporzionato, soprattutto in gare con numerosi partecipanti, attenuando i benefici di celerità perseguiti con l'inversione. È pertanto cruciale che il disciplinare tipo espliciti chiaramente i limiti di tale verifica preliminare per scongiurare interpretazioni che vanifichino l'efficacia dell'istituto. Art. 24 - Incongruenze tra inversione procedimentale e verifica dell'idoneità degli offerenti

		L'art. 24, disciplinante la "Verifica dell'idoneità degli offerenti" in caso di inversione procedimentale, prevede che siano sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, anche un numero definito di ulteriori concorrenti sorteggiati. Anche questa previsione appare in potenziale conflitto con la logica dell'inversione procedimentale. Se l'obiettivo è snellire la procedura concentrando le verifiche approfondite sul solo aggiudicatario "provvisorio", l'imposizione di controlli estesi a campione su altri operatori economici, prima ancora che si consolidi la posizione del primo classificato (ad esempio, dopo la verifica di anomalia), reintroduce un appesantimento che l'inversione mira a smussare. Ciò potrebbe determinare una parziale vanificazione dei vantaggi dell'istituto. Si suggerisce, pertanto, di riconsiderare tale previsione, almeno come una mera facoltà per la stazione appaltante, da esercitarsi previa adeguata motivazione e non come un obbligo generalizzato.
Stazione appaltante - Risponde a titolo personale	Gambino	Si condivide sia a quanto già espresso da ANAC che dal più recente parere del MIT
Centrale di committenza	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	L'approccio seguito vanifica la ratio e la finalità dell'inversione procedimentale. La stazione appaltante si troverebbe costretta a dover procedere con la verifica di buona parte della busta amministrativa e, eventualmente, avviare un "doppio" soccorso istruttorio: il primo, in questa fase e, un secondo, all'esito della valutazione dell'offerta tecnica ed economica.
Centrale di committenza	CONSIP S.P.A.	Si rileva la genericità del concetto di "idoneità" richiamato dall'art. 107, co. 3, del Codice, in quanto non è riferito ad uno specifico istituto; nel Codice si rinviene tale terminologia nell'art. 100 sui requisiti di ordine speciale, ma solo per indicare il requisito di idoneità professionale (co. 1, lett. a). Ne consegue che l'inciso contenuto nell'art. 107 dovrebbe essere inteso in modo omnicomprendivo, ossia tale da ricomprendere (nello scrutinio successivo all'esame delle offerte tecniche ed economiche) tutto ciò che afferisce alla partecipazione del concorrente con riferimento all'adempimento delle prescrizioni di partecipazione, quindi tutti i documenti che fanno parte della documentazione amministrativa. La Direttiva 2014/24 dispone che "Nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi degli articoli da 57 a 64" (art. 56 co. 2). Tale norma richiama quindi tutti gli istituti della parte relativa alla "Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti", che nell'ambito della Direttiva descrivono tutti i requisiti necessari alla partecipazione dei candidati. Sembra quindi potersi sostenere che il legislatore comunitario, nella formulazione della previsione, intendesse riferirsi alle verifiche afferenti la documentazione amministrativa di cui l'offerta si compone, senza limitazioni relative ai soli requisiti generali e speciali. La Direttiva non disciplina gli istituti delle garanzie provvisorie, contributi a carico dei concorrenti, il

		bollo, i CCNL, il mandato per gli RTI costituiti; la stessa disciplina delle sovvenzioni estere è ad essa successiva. Pertanto, nella norma in esame non sembrano esservi elementi di ostacolo ad una lettura complessiva che porti a posticipare – rispetto all'esame delle offerte - la verifica di tutta la documentazione amministrativa e non solo di una parte di essa unicamente del primo classificato. La ratio di tale modalità operativa è evidentemente quella di accelerare la conclusione delle procedure di gara, come chiarito nella Relazione al Codice ove si precisa con riferimento all'art. 107 co. 3 che la generalizzazione dell'istituto è stata disposta "in coerenza con il criterio della delega della riduzione dei tempi (lett. m)", la norma sull'inversione "introduce a regime una semplificazione procedimentale, che determina una riduzione dei tempi di durata delle procedure di aggiudicazione e agevola le attività delle stazioni appaltanti. È espressamente prevista in diversi Stati membri". Alla luce della rappresentata esigenza acceleratoria, l'inversione non può che essere integrale, ossia riguardare tutti i documenti che fanno parte della documentazione amministrativa, diversa dall'offerta tecnica e da quella economica. Diversamente tale finalità sarebbe frustrata - in particolare per le gare con molti lotti - con la conseguenza di rendere impossibile il rispetto del termine massimo del procedimento previsto dal Codice (art. 17 e All.I.3), esponendo le SA alle connesse conseguenze del mancato rispetto (silenzio inadempimento, violazione della buona fede rilevanti anche in sede di contenzioso). Peraltro, si consideri anche che documentazione sensibile, quale la cauzione del potenziale aggiudicatario, viene comunque controllata prima che la proposta di aggiudicazione diventi efficace; in tal caso, un'eventuale cauzione irregolare porterebbe quindi all'esclusione del concorrente primo in graduatoria, in un momento in cui la garanzia non potrebbe comunque essere escussa (al pari di un eventuale esito negativo rilevato in sede di verifica svolta, anticipatamente, prima della valutazione delle offerte tecniche). A ciò si aggiunga che potrebbe non essere semplice stabilire quali documenti e dichiarazioni la Stazione appaltante dovrebbe esaminare prima dell'esame delle offerte e quali dopo. In astratto i documenti e le dichiarazioni che non rientrano nel concetto di requisito di ordine generale e speciale potrebbero risultare non solo il pagamento del CIG, le Garanzie provvisorie ed i verbali di sopralluogo, ma anche gli atti costitutivi di RTI, l'attestazione sul pagamento del bollo, le dichiarazioni sulle sovvenzioni estere, le dichiarazioni sul rispetto del patto di integrità, la dichiarazione di equivalenza delle tutele, gli impegni sulle clausole sociali ed altro in ragione della specificità dell'iniziativa ed altri ancora. E' quindi intuibile l'aggravio procedimentale per la stazione appaltante ove tale verifica debba essere eseguita su tutti gli operatori, consorzi consorziate, membri di RRTII. In subordine, ove codesta Autorità non ritenga idonee le argomentazioni di cui sopra, si chiede di precisare che l'anticipazione riguarda solo il contributo Anac, prevedendo i) la verifica della cauzione solo con riguardo al I° in graduatoria; ii) un eventuale controllo a campione sugli altri osee.
Centrale di committenza – Risponde a titolo		Dover analizzare parte della documentazione amministrativa (es. cauzione, contributo ANAC, ecc.) e attivare quindi l'eventuale soccorso istruttorio prima di procedere con l'apertura e valutazione delle

personale (non autorizza la pubblicazione)		offerte tecniche e/o economiche a mio parere vanifica tutti i vantaggi che, nelle gare con un alto numero di partecipanti, si avrebbero con il ricorso all'istituto dell'inversione procedimentale.
Associazione rappresentativa delle stazioni appaltanti	ASSORUP Associazione dei Responsabili Unici di progetto	Par. 21. Verificare la correttezza della disciplina dell'inversione procedimentale. L'ipotesi principale e l'alternativa appaiono identiche. Inoltre si suggerisce di indicare espressamente, in forma di esempio, ipotesi di inversione procedimentale.
Associazione rappresentativa delle stazioni appaltanti	ANCI	Si tratta di modifiche molto rilevanti rispetto al bando tipo vigente, che rischiano di appesantire le procedure con inversione procedimentale annullandone di fatto i vantaggi, e che non sembrano necessarie al fine di garantire il rispetto dell'art. 107, comma 3. Anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2025 (deposito 30/05/2025) sulla legittimità costituzionale dell'art. 108, comma 12, del Codice, ha sottolineato che il sorteggio delle ditte da sottoporre a verifica sia uno strumento sufficiente per rispettare la par condicio tra i concorrenti, senza necessità di duplicare il momento di esame della documentazione amministrativa dei concorrenti: "la stazione appaltante, qualora intenda fare uso dell'inversione procedimentale, è comunque tenuta a verificare in maniera «imparziale e trasparente» che gli offerenti siano in possesso dei requisiti richiesti (art. 107, comma 3, cod. contratti pubblici). Dunque, è imposto alle stazioni appaltanti di introdurre nelle gare con inversione procedimentale adeguati rimedi procedurali – quali, a titolo di esempio, la scelta tramite sorteggio delle imprese da sottoporre a verifica dei requisiti – volti a tutelare il rispetto della par condicio tra i concorrenti, così riducendo il rischio che alcuni partecipanti cerchino di accordarsi per condizionare l'esito della fase di controllo della documentazione amministrativa e, per tale via, l'aggiudicazione della gara". Non v'è chi non veda poi come la duplicazione delle fasi in cui può essere attivato il sub-procedimento di soccorso istruttorio comporti inevitabilmente un allungamento dei tempi ingiustificabile in una procedura nata proprio per comprimerli. Con riferimento alla "documentazione amministrativa che non attiene all'idoneità degli offerenti", si precisa quanto segue: 1.1) pagamento del contributo Anac: la soluzione proposta, che onera la stazione appaltante di aprire ogni busta, al fine di verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC, è reputata eccessivamente onerosa per la stazioni appaltanti, che adottano l'inversione procedimentale proprio per non dover aprire le buste amministrative di tutti i concorrenti. Inoltre, se da un lato agli artt. 20 e seguenti sembra richiesta l'apertura della busta amministrativa per verificare il pagamento del contributo ANAC, per altro verso l'art. 12 prevede "Il pagamento è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale". Pertanto sul punto occorrerebbe un chiarimento in relazione alle modalità di verifica del contributo, o mediante documentazione presente nella busta o mediante documentazione presente nel FVOE.

		In ogni caso, essendo note le criticità ed i malfunzionamenti che ancora affliggono il FVOE (da ultimo, si veda Comunicato del Presidente ANAC del 16 aprile 2025) si propone che l'Autorità realizzi un servizio informatico ad hoc per la consultazione dei contributi pagati, in relazione ad uno specifico CIG: ciò renderebbe del tutto superflua l'apertura delle buste amministrative, e consentirebbe al contempo di ottenere il risultato desiderato in un tempo minore di quello richiesto per accedere ai singoli FVOE di tutti i concorrenti partecipanti ad una gara. 1.2) garanzia provvisoria: la verifica della garanzia provvisoria comporta operazioni complesse per le stazioni appaltanti, le quali non possono limitarsi alla verifica della presenza del documento, ma dovrebbero: - esaminare anche la domanda di partecipazione ovvero il DGUE del concorrente, in quanto in essi sono contenute le generalità della persona fisica che può sottoscrivere la polizza in qualità di Contraente, - ricercare, nella medesima domanda di partecipazione (pag. 7), anche le riduzioni di cui il concorrente dichiara di beneficiare ex art. 106, comma 8, al fine di verificare la correttezza dell'importo, ed eventualmente attivare il soccorso istruttorio in caso di importo insufficiente; - verificare l'iscrizione all'IVASS della compagnia assicuratrice ed al RUI dell'eventuale intermediario; - effettuare la verifica telematica delle polizza, che ex art. 106, comma 3, deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente. Si tratta evidentemente di operazioni complesse che appesantirebbero eccessivamente le procedure con inversione procedimentale. 1.3) eventuale sopralluogo: le stazioni appaltanti che hanno organizzato il sopralluogo con previo appuntamento conoscono già l'identità dei concorrenti che lo hanno effettuato, pertanto non è necessaria l'apertura della busta amministrativa al fine di verificare la presenza dell'attestato di sopralluogo, peraltro rilasciato dalla stessa stazione appaltante. Tutto ciò considerato, si chiede che lo svolgimento delle procedure con inversione procedimentale resti disciplinato come nel bando tipo attuale.
Operatore economico / libero professionista	Consorzio Jonico	Si chiede pertanto di volere compiere tutte le procedure necessarie per potere utilizzare un sistema diverso per valutare la anomalia dell'offerta e a tal fine si ricorda che in Sicilia era stata legislativamente previsto, su proposta unanime delle Associazioni datoriali (ANCE Sicilia, CNA Costruzioni, ANAEP Confartigianato, CLAAI Sicilia, C.R.E.D.A., CONFOCOOPERATIVE Sicilia, AGCI Sicilia, LEGA COOPERATIVE Sicilia, CASARTIGIANI Sicilia) un sistema che, purtroppo, ha avuto un'applicazione molto breve, data la dichiarazione di sua incostituzionalità, si badi bene, non perché il sistema fosse illegittimo, ma perché la Regione non aveva il potere di emanare una normativa in tema di scelta del procedimento di aggiudicazione, che rientra nell'ampio alveo della disciplina della concorrenza, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. L'art. 4 della già menzionata legge regionale intitolato: " Norme sulle modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia" prevedeva che:

		1. Nella Regione Siciliana, le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il criterio del minor prezzo, per gli appalti di lavori d'importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo. La soglia di aggiudicazione è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del 10 per cento, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico ribasso a cavallo del taglio delle ali. Se il valore dato dal calcolo del 10 per cento è con la virgola, tale valore è arrotondato all'unità superiore. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti, ammessi dopo il taglio delle ali, è dispari, la media è incrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, dopo il taglio delle ali è pari, la media è invece decrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Qualora la prima cifra dopo la virgola è uguale a zero, la media resta invariata. 2. La gara è aggiudicata all'offerta che eguaglia tale soglia o che più si avvicina, per difetto, a quest'ultima. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie, invece, sono troncate alla quarta cifra decimale. Nel caso di più offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio. Qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere al metodo di aggiudicazione di cui al presente articolo.” L'applicazione del sistema previsto dalla soprariportata legge della Regione Siciliana aveva dato risultati ottimali evitando sia, da un lato, ribassi eccessivi, sia, dall'altro, aumentando in maniera considerevole anche il numero dei partecipanti e comunque rendendo la assegnazione della gara molto più semplice di quanto non sia con i criteri che sono stati oggi previsti. Ci permettiamo di allegare alla presente i risultati di un Seminario tecnico a suo tempo promosso dall'ANCE di Caltanissetta in collaborazione con APPALTI.EU e l'ANCE di Agrigento sul tema, con una esemplificazione di come avveniva la scelta del contraente con questo tipo di procedimento e quali erano stati i vantaggi nel periodo in cui questo procedimento è stato applicato.
Operatore economico / libero professionista	MONTELLO SPA	Si condivide
Operatore economico / libero professionista (non autorizza la pubblicazione)		Si ritiene che il profilo più delicato che pone la disposizione sia quello relativo alla concreta attuazione dell'ultimo cpv. dell'art. 107, secondo cui “Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente”.

		Si ritiene necessario che siano previste idonee garanzie, anche di natura organizzativa, affinché sia garantita la richiesta imparzialità che, diversamente, rischia di rimare una mera petizione di principio.
Operatore economico / libero professionista(non autorizza la pubblicazione)		Si chiede di riconsiderare la possibilità, in caso di inversione procedimentale, di rendere la documentazione di gara accessibile a tutti gli operatori economici solo dopo l'aggiudicazione della gara e non in una fase precedente.
Operatore economico / libero professionista - Risponde a titolo personale	Amabile	Potrebbe essere utile prevedere anche per le certificazioni verificabili tramite il FVOE 2.0, quanto previsto per le certificazioni non verificabili con lo stesso. E precisamente: Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta effettuata tramite il FVOE 2.0, , la stazione appaltante si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare entro tale termine. Inoltre, il bando tipo in consultazione, sempre all'art. 25, prevede l'obbligo per la stazione appaltante di indicare un congruo termine per la conclusione della verifica dei requisiti autocertificati. Considerato che il ricevimento dei documenti necessari per la conclusione della verifica dei requisiti autocertificati, dipende dal FVOE 2.0 ed eventualmente dagli Enti certificatori, la stazione appaltante non ha gli elementi necessari per indicare quanto richiesto dal bando tipo. Cordiali saluti. Carlo Domenico Amabile
Associazione di categoria operatori economici	CREDA	2. La gara è aggiudicata all'offerta che eguaglia tale soglia o che più si avvicina, per difetto, a quest'ultima. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie, invece, sono troncate alla quarta cifra decimale. Nel caso di più offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio. Qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere al metodo di aggiudicazione di cui al presente articolo.” L'applicazione del sistema previsto dalla soprariportata legge della Regione Siciliana aveva dato risultati ottimali evitando sia, da un lato, ribassi eccessivi, sia, dall'altro, aumentando in maniera considerevole anche il numero dei partecipanti e comunque rendendo la assegnazione della gara molto più semplice di quanto non sia con i criteri che sono stati oggi previsti. Ci permettiamo di allegare alla presente i risultati di un Seminario tecnico a suo tempo promosso dall'ANCE di Caltanissetta in collaborazione con APPALTI.EU e l'ANCE di Agrigento sul tema, con una esemplificazione di come avveniva il la scelta del contraente con questo tipo di procedimento e quali erano stati i vantaggi nel periodo in cui questo procedimento è stato applicato.

Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale	Addante	Per il rispetto degli stessi principi su riportati si suggerisce di indicare nella nuova versione del “Bando Tipo” la facoltà per le S.A. di anticipare la comprova dei requisiti di ordine generale e speciale, accedendo al FVOE2 dell'ANAC, per l'operatore economico proposto come aggiudicatario dalla Commissione giudicatrice, prima che quest'ultima e/o il RUP/Responsabile di fase abbia concluso le verifiche in merito alla giustificazione dell'offerta anomala e dichiarato l'assenza di anomalia. Infatti sia la normativa vigente che l'interpretazione giurisprudenziale consolidata non lo vietano. Inoltre, procedere in tal senso permetterebbe di recuperare del tempo prezioso tra la dichiarazione di sospetta anomalia e la conclusione della sua verifica che altrimenti sarebbe perso, fornendo, nel frattempo, importanti informazioni che, in caso di accertata inottemperanza dei requisiti del proposto aggiudicatario, consentirebbero di proseguire, anticipatamente, con i controlli sul secondo operatore economico in graduatoria. Tempo guadagnato che diverrebbe di essenziale importanza visto i ristretti termini previsti per concludere il procedimento di aggiudicazione e di sottoscrizione del contratto i quali obbligano, in particolare, le stazioni appaltanti qualificate, a terminarli entro 115 giorni a partire dalla ricezione delle offerte (vedasi l'allegato II.4-art. 11 co.2 b-ter del Codice approvato con il correttivo). Questo, indipendentemente, da quanto tempo impiegano le Commissioni giudicatrici nell'ambito della propria autonomia decisionale. Senza considerare che non è sempre possibile ottenere, entro 30 giorni, il riscontro circa l'ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili ex art.17 L.68/99; richiesta da inoltrare, via PEC, ai CPI, o per il tramite del portale SINTESI per le Regioni che l'hanno reso disponibile, vista l'impossibilità del FVOE2 di interfacciarsi in interoperabilità. L'Art. 71 del D.p.r. 445/2000 obbliga le PA procedenti ad effettuare idonei controlli, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, motivo per cui, trattandosi di una causa di esclusione automatica (l'ottemperanza ex art.17 L.68/99), non è sufficiente limitarsi alla sola presa d'atto della dichiarazione sostitutiva dell'O.E. in merito alla sussistenza di tale requisito (art. 94 co. 5b del Codice).
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale	Verardi	Premesso che in sede di presentazione dell'offerta il concorrente produce: 1. documentazione amministrativa (dichiarazioni e documenti utili all'attestazione dell'idoneità [cfr.art.107, comma 3, del D.lgs. 35/2023]) 2. offerta tecnica; 3. offerta economica; 4. attestazione assolvimento oneri per la partecipazione alla procedura di affidamento (1. contributo ANAC, 2. imposta di bollo),

		si osserva quanto di seguito. (A) Ai termini dell'art. 106, comma 6, del D.lgs. 36/2023, "la garanzia [provvisoria] copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione ...". Nell'inversione procedimentale, terminati i lavori della commissione, il seggio propone l'aggiudicazione al concorrente primo in graduatoria se in possesso dei requisiti e sul quale non gravano motivi di esclusione. Pertanto la garanzia provvisoria inizia a spiegare i propri effetti al termine dei lavori del seggio, quindi non è necessario anteporre ai lavori della commissione la verifica della garanzia provvisoria. (B) Con specifico riferimento all'eventuale sopralluogo obbligatorio, con Parere di precontenzioso 28 novembre 2024, n. 549, l'ANAC richiama la sentenza del Tar Campania-Napoli, Sez. VI, 25 luglio 2024, n. 4387 che chiarisce che "l'omissione di tale adempimento si configura, invero, più che come una causa di esclusione di natura formale, come un'ipotesi di carenza sostanziale dell'offerta e del suo contenuto". Pertanto l'attestato di sopralluogo, se previsto come causa di esclusione, non può che trovare la sua giusta collocazione nella busta dell'offerta tecnica. In caso la commissione ne constati l'assenza, attiva il soccorso istruttorio e esclude in caso di inutile decorso dei termini. (C) Tanto premesso, in caso di ricorso all'inversione procedimentale, al fine di non aggravare i tempi di svolgimento della procedura appare più efficiente, di quanto prospettato dal bando tipo in consultazione, prevedere la seguente sequenza di attività: A. il concorrente inserisce nella busta dell'offerta tecnica anche: 1. la ricevuta di avvenuto versamento del contributo Anac; 2. il documento a comprova dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo per la partecipazione alla procedura. B. Il RUP o il responsabile di fase o l'ufficio preposto procede con soccorso istruttorio in caso di assenza della ricevuta del contributo ad ANAC. L'ufficio preposto procede con segnalazione all'Agenzia delle Entrate se non è stata presentata la comprova di versamento dell'imposta di bollo (ndr. insuscettibile di soccorso istruttorio, in quanto la sua mancata produzione non può configurare causa di esclusione, ma è presupposto per i conseguenti provvedimenti dell'AE). C. Terminati i lavori della commissione, il seggio di gara, scorrendo la graduatoria, individua il
--	--	--

		concorrente in possesso di tutti i criteri di selezione e sul quale non gravano motivi di esclusione e procede con la proposta di aggiudicazione.
Altro	Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL	Sul punto specifico riteniamo il bando coerente con la norma.
Altro	#Vitadagara APS	Riconoscendo il valore semplificatorio della c.d. "inversione procedimentale", sarebbe opportuno configurare la stessa nella sua forma tradizionale, soprattutto per evitare le incertezze interpretative ed applicative derivanti dalla individuazione, da parte della stazione appaltante, della documentazione amministrativa che non attiene alla idoneità professionale degli offerenti.
	ITACA	Si ritiene che la previsione, come formulata nel Bando tipo in consultazione, non sia aderente alla volontà del legislatore né alla Direttiva comunitaria, in quanto attua una procedura "peggiorativa" rispetto allo spirito della norma. In via preliminare si evidenzia che nella relazione del Consiglio di Stato sullo schema definitivo del codice dei contratti pubblici viene riportato testualmente "Il comma 3 (dell'art.107), invece, è diretto a generalizzare e stabilizzare l'istituto dell'inversione procedimentale, introdotto in coerenza con il criterio della delega della riduzione dei tempi (lett. m). Ed ancora: "La previsione, oltre ad essere coerente con il divieto di gold plating, introduce a regime una semplificazione procedimentale, che determina una riduzione dei tempi di durata delle procedure di aggiudicazione e agevola le attività delle stazioni appaltanti". La nuova previsione all'interno del bando tipo, invece, introducendo uno sdoppiando della verifica della documentazione presente nella busta amministrativa in due momenti distinti ed un eventuale doppio soccorso istruttorio con (probabile) raddoppio dei tempi all'uopo dedicati genera l'introduzione di un livello di regolazione superiore rispetto a quello minimo richiesto dalla direttiva europea non consentito. Tale previsione mal si concilia con il principio del risultato richiamato all'art. 1 del codice dei contratti relativo al perseguimento della massima tempestività. Occorre altresì rilevare come non ci sia una disposizione normativa che indichi espressamente l'ordine da seguire nell'apertura delle buste, fermo restando il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica. A supporto di tale interpretazione si richiama il parere MIT n. 2615 del 18/07/2024 citato da questa Spett.le Autorità. In particolare, all'interno del parere, si legge che: "In ordine all'ultimo quesito, ove la stazione appaltante si avvalga dell'inversione procedimentale, secondo costante giurisprudenza la fase di esame della documentazione amministrativa è ridotta, in quanto non si verifica quella di tutti i concorrenti al fine, dunque, di snellire sensibilmente la durata della procedura di aggiudicazione". L'interpretazione data da Codesta Autorità non risulta in linea con le finalità di semplificazione e accelerazione dell'iter di gara e di riduzione del possibile contenzioso finalità affermate nella recente

		sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2025 nella quale la Corte ricostruisce il meccanismo dell'inversione procedimentale. “L'inversione procedimentale interviene sull'ordinaria scansione delle fasi della procedura di affidamento di contratti pubblici che prevede l'apertura, per prime, delle buste contenenti la documentazione amministrativa comprovante il possesso dei requisiti che le imprese partecipanti devono possedere per partecipare alla gara. Tale documentazione viene sottoposta a verifica e, nel caso di documentazione irregolare o incompleta, è attivato il soccorso istruttorio. Si procede, poi, all'esclusione dei concorrenti che non hanno presentato documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. Vengono, quindi, aperte le buste contenenti le offerte dei concorrenti rimasti in gara e, in base al valore delle offerte economiche presentate e al numero degli offerenti, si calcola la soglia di anomalia. Escluse le offerte anomale, si procede alla formazione della graduatoria, alla predisposizione della proposta di aggiudicazione e alla verifica del possesso dei requisiti in capo al soggetto individuato quale miglior offerente; superata positivamente tale verifica, viene adottato il provvedimento di aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, cod. contratti pubblici, la stazione appaltante che intenda utilizzare nelle procedure aperte il meccanismo dell'inversione procedimentale prevede negli atti di gara che – in deroga all'ordinaria scansione sopra descritta – le offerte dei concorrenti siano esaminate prima della verifica della documentazione comprovante l'idoneità a partecipare alla gara. Dunque, per effetto dell'inversione procedimentale, il momento di valutazione delle offerte è anteposto a quello della verifica della documentazione amministrativa. La finalità della disposizione è quella di semplificare e accelerare l'iter di gara e di ridurre il possibile contenzioso: qualora la stazione appaltante dichiara nel bando di volersi avvalere dell'inversione procedimentale, non sarà necessario effettuare nei confronti di tutti gli offerenti il controllo della documentazione amministrativa. In conformità a quanto previsto dall'art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, la stazione appaltante è comunque tenuta a verificare in maniera «imparziale e trasparente» che gli offerenti siano in possesso dei requisiti prescritti. La disposizione non impone una specifica modalità di verifica, lasciando alle stazioni appaltanti la relativa scelta.” Nello stesso senso la recente sentenza del Consiglio di Stato 4036/2025 nella quale si afferma “ il meccanismo della “inversione procedimentale” (prima la valutazione delle offerte e poi la verifica di idoneità mediante esame della documentazione amministrativa) costituisce strumento di mera semplificazione procedimentale (la verifica postuma della documentazione amministrativa viene infatti circoscritta ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria formatasi a seguito di esame delle offerte: cfr. artt. 20 e 23 del disciplinare di gara) e come tale si rivela strumento inidoneo a sovvertire o anche solo a modificare le posizioni giuridiche soggettive che i singoli concorrenti vantano all'interno di quello che, per quanto soggetto a rimodulazione delle rispettive fasi, va pur sempre considerato alla stregua di procedimento amministrativo di gara.
--	--	--

		Pertanto: da un lato simili posizioni continuano ad avere consistenza di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo); dall'altro lato la suddetta inversione di certo non consente di evitare o pretermettere l'esame dei requisiti e della documentazione da produrre obbligatoriamente a corredo dell'offerta. Del resto, pretendere di verificare la sussistenza di una valida garanzia provvisoria prima dell'esame delle offerte equivarrebbe a svilire la funzione semplificatoria ed acceleratoria della suddetta "inversione procedimentale" di cui all'art. 107, comma 3, del nuovo codice." La procedura prospettata, inoltre, andando ad appesantire e ritardare il procedimento di gara, oltre a non perseguire, si ribadisce, la ratio della norma, andrebbe ad impattare anche su altre prescrizioni normative, tra cui a titolo esemplificativo, i termini di conclusione del procedimento individuati nell'all.1.3 del Codice che diverrebbero, ancor più, difficile da rispettare. Si chiede quindi di voler mantenere la precedente disciplina contenuta nel Bando tipo 1 del 2023 in quanto in linea con le finalità della previsione normativa come riconosciuto dalle recenti sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato.
--	--	---

Sezione F - FUNZIONAMENTO DEL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO (articoli 5, 6, 15.4, 23 e 28 del bando-tipo e paragrafo 11 della domanda tipo)

F.1 - Osservazioni generali sulla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali.

Tipologia	Partecipante	Contributo
Stazione appaltante	Comune di Scandiano	Non vi sono osservazioni
Stazione appaltante	Comune di Milano	Articolo 5 – Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione (sezione F) In relazione alla previsione del penultimo capoverso (pag. 16): "Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non già presente) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità" si suggerisce che tale documento sia presentato con la domanda di partecipazione (Busta

		Amministrativa) e non nel FVOE, in quanto l'accesso al FVOE è soggetto al caricamento della scheda S2 e all'autorizzazione di ogni operatore economico concorrente, rendendo la verifica macchinosa e non immediata.
Stazione appaltante	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI	SI RIPORTANO LE OSSERVAZIONI LIMITATAMENTE ALL' ART. 5
Stazione appaltante (non autorizza la pubblicazione)		In merito alla questione in oggetto, si rappresenta che, nel caso specifico, la scrivente Stazione Appaltante si avvale della piattaforma eAppaltiFVG per l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG), nonché per lo svolgimento delle verifiche ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, relative al possesso dei requisiti generali e speciali e all'assenza di cause di esclusione nei confronti degli operatori economici partecipanti. Tuttavia, si segnala una criticità di natura procedurale: il sistema non consente l'apertura del fascicolo virtuale necessario per avviare le verifiche preliminari, qualora non sia preventivamente compilato il campo relativo alla data del provvedimento di aggiudicazione. Tale vincolo genera un evidente cortocircuito procedimentale, in quanto l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, può essere disposta esclusivamente a seguito dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti. Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno segnalare la necessità di un adeguamento del sistema, al fine di garantire la piena conformità delle operazioni ai dettami del Codice dei contratti pubblici. In parallelo, al fine di ottemperare anche agli obblighi in materia di digitalizzazione dell'intero ciclo degli appalti e di assicurare l'utilizzo efficiente dei sistemi telematici resi disponibili da ANAC (in particolare il FVOE), si propone di mettere a pieno regime il sistema e di prevedere espressamente nel bando la facoltà per la Stazione Appaltante di procedere all'aggiudicazione anche in assenza delle verifiche, con riserva di completarle successivamente tramite il FVOE. Resta fermo che, in caso di esito negativo delle verifiche, l'aggiudicazione sarà revocata.
Stazione appaltante	Comune di Firenze	Si segnala che la seguente causa di esclusione: "Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità" presenta il problema dell'accessibilità al FVOE durante la gara, ad oggi non consentita da alcune piattaforme digitali (es. START).
Stazione appaltante -	Genna	Si condivide scelta.

Risponde a titolo personale		
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Regione Marche	A pagina 25 è riportato: “Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento del contributo ANAC è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell’offerta, anche in caso di inversione procedimentale.” Tale prescrizione, sebbene presumibilmente volta a garantire la tempestiva verifica dell’assolvimento dell’onere contributivo, solleva perplessità di ordine sia operativo sia sistematico, con particolare riferimento alle procedure che adottano il meccanismo dell’inversione procedimentale. In primo luogo, si rileva una potenziale criticità procedurale intrinseca. L’operatività del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) per la verifica di determinati adempimenti, incluso potenzialmente il contributo ANAC, è subordinata all’avvio di specifici flussi documentali e alla generazione di determinate schede informative (quale, ad esempio, la cosiddetta ‘Scheda S2’). Se la verifica del contributo tramite FVOE è vincolata a tali passaggi preliminari, ne consegue la necessità per la stazione appaltante di avviare queste interazioni con il sistema FVOE antecedentemente alla fase di apertura e valutazione delle offerte. Questa necessità si pone in apparente dissonanza con la ratio sottesa all’istituto dell’inversione procedimentale. Quest’ultimo è concepito per accelerare le tempistiche di gara, posticipando la verifica dei requisiti di partecipazione e della documentazione amministrativa alla fase successiva alla valutazione dell’offerta, limitandola al solo aggiudicatario provvisorio o a un numero ristretto di concorrenti. L’imposizione di una verifica generalizzata e anticipata del contributo ANAC tramite FVOE, per tutti i partecipanti, prima ancora della valutazione delle offerte, introduce (anzi, conferma) un appesantimento procedurale potenzialmente gravoso, vanificando, almeno in parte, i benefici di celerità e semplificazione propri dell’inversione. Comprendendo e conoscendo il consolidato orientamento ANAC sul punto, sorge comunque un interrogativo circa l’esclusiva e specifica preferenza accordata al FVOE quale strumento di verifica per tale adempimento. È noto, infatti, come la verifica del versamento del contributo ANAC sia correntemente ed efficacemente effettuata attraverso l’apposito applicativo dedicato, messo a disposizione dalla stessa Autorità (Portale dei pagamenti di ANAC). Tale strumento consente una verifica diretta e immediata dell’avvenuto pagamento, potenzialmente più agile e specifica rispetto all’intermediazione del FVOE per questa singola finalità. Alla luce di quanto esposto, appare auspicabile una riconsiderazione o un ulteriore dettagliato chiarimento da parte dell’Autorità (anche alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali che ammettono il pagamento postumo rispetto alla scadenza della presentazione delle offerte - TAR Roma, Sezione Seconda, n. 16458/2024 n. e TAR Friuli-Venezia Giulia, Sezione Prima, n. 289/2024). Tale intervento dovrebbe mirare a conciliare l’esigenza di una corretta, seppur a volte non tempestiva, verifica del versamento del contributo con i principi di economicità, efficacia e celerità dell’azione amministrativa,

		specialmente nel contesto delle procedure con inversione procedimentale, e a valutare l'opportunità di confermare o privilegiare l'utilizzo dell'applicativo ANAC "Portale dei pagamenti di ANAC".
Associazione rappresentativa delle stazioni appaltanti	ASSORUP Associazione dei Responsabili Unici di progetto	Par. 26 Si suggerisce di semplificare con la predisposizione e l'allegazione di un modello standard per la tracciabilità dei flussi finanziari da inserire nel fascicolo virtuale, salva diversa indicazione dell'affidatario, perché ciascuna stazione appaltante costringe alla compilazione di un proprio facsimile • Art. 6. Precisare le modalità di caricamento della documentazione/dichiarazioni nel FVOE per gli operatori esteri (intracomunitari e extracomunitari) che non hanno sede stabile in Italia che non hanno la possibilità di accedere al FVOE, in quanto non facenti parte del nodo eIDAS. • Art. 7. Si evidenzia un refuso "punto 0" invece di "punto 6". Si evidenzia che non tutte le dichiarazioni che l'impresa ausiliaria deve rendere sono contenute nel DGUE (consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, accettazione clausole del Codice di comportamento, dichiarazioni circa l'accesso atti, dichiarazioni di cui all'allegato II.3 del Codice et altri). Sarebbe opportuno sottolineare la necessità delle suddette dichiarazioni con apposito allegato o con la domanda di partecipazione compilata nelle parti pertinenti. • Sarebbe importante ripristinare il collegamento diretto con il sistema di registrazione dei pagamenti del contributo ANAC
Operatore economico / libero professionista	Appaltiamo s.r.l.	Il bando tipo in consultazione, all'art. 25 prevede: «Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare». La disposizione parrebbe quindi superare quanto l'Autorità stessa ha stabilito nei propri pareri n. 57 e 57-bis del 15.11.2023 in merito all'impossibilità di applicare il c.d. silenzio-assenso alle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione, in quanto «[...] visto il chiaro disposto dell'art. 17, comma 5, del Codice e i chiarimenti contenuti nella Relazione Illustrativa, si ritiene non applicabile alla fattispecie in esame l'istituto del silenzio-assenso invocato nell'istanza di parere, al fine di procedere all'aggiudicazione e alla stipula del contratto d'appalto, decorsi inutilmente 30 giorni dall'attivazione dei controlli da parte della stazione appaltante, in assenza di specifica previsione in tal senso. [...] Pertanto in caso di inutile decorso del suddetto termine generale è [30 giorni], la procedura rimane ferma e l'eventuale 4 aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che non perviene la documentazione richiesta che può essere comunque sollecitata». Si chiedono quindi chiarimenti sul punto, evidenziando che – in caso di conferma dell'inciso presente nel bando tipo in consultazione – si verrebbe a creare un contrasto con le ipotesi di certificazioni verificabili tramite il FVOE, in relazione alle quali l'art. 99, comma 3-bis del Codice (recepito all'interno dell'art. 25 del bando tipo in consultazione) prevede che si possa procedere con l'aggiudicazione allo

		scadere di 30 giorni a decorrere dalla proposta di aggiudicazione unicamente in caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE. L'omogeneità di trattamento tra le diverse fattispecie si avrebbe solamente qualora si considerasse quale malfunzionamento del FVOE non solamente una difficoltà tecnica data dall'impossibilità di invio della richiesta di certificazione ovvero dalla restituzione di un messaggio di errore, ma anche una mancata risposta entro 30 giorni dall'ente certificatore in presenza di una richiesta validamente inoltrata tramite FVOE.
Operatore economico / libero professionista	MONTELLO SPA	Nessuna osservazione
Operatore economico / libero professionista (non autorizza la pubblicazione)		N.A.
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale	PALMA	modifica opportuna
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale	Verardi	La previsione di cui all'art.99, comma 3, del D.lgs. 36/2023 "Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti." non prevede che nel bando la stazione appaltante preveda un termine. Allo stato, il termine di conclusione delle attività di verifica dei requisiti autocertificati è suscettibile a variazioni anche per cause estranee alla volontà della stazione appaltante, in quanto condizionato dalla latenza e in qualche caso assenza di risposta da parte di enti pubblici o committenti privati (solo a titolo esemplificativo, si considerino i tempi di acquisizione dell'informazione antimafia ex. art.84, comma 3, del D.lgs. 159/2011, dalla data di inoltro della richiesta). Si propone, pertanto, di sostituire al par. 25. del bando tipo in consultazione la previsione "La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro ... [indicare un congruo termine]." con "La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro un congruo termine".
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale (non autorizza la pubblicazione)		Osservazioni di carattere generale sull'articolo. A parere dello scrivente, nella parte dedicata al self cleaning e in particolare nell'ultimo periodo ove si fa riferimento alla estromissione/sostituzione di un partecipante/esecutore di un RTI/consorzio si ritiene che manchi il riferimento alle consorziate che prestano i requisiti. Si chiede se non sia opportuno sostituire l'ultimo periodo "nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine

		di decidere sull'esclusione" con "nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/consorziata che presta i requisiti interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione", in coerenza con la disposizione normativa di cui all'art. 97, comma 3, del Codice.
Dipendente operatore economico - Risponde a titolo personale	Cesareo	premessa, lavoro per un consorzio di imprese artigiane con quasi 300 soci, quasi tutte imprese individuali nello specifico si tratta di un'azienda che effettua servizi di noleggio con conducente. Ogni volta che c'è da partecipare ad un appalto medio o grande, ad esempio che coinvolga 50/100 dei soci iniziano le complicazioni: bisogna preparare e far firmare le dichiarazioni a tutti, e già questa è una grossa difficoltà anche se con un'accurata pianificazione resta fattibile, soprattutto supportando i soci nell'uso della firma digitale. siamo riusciti infatti a organizzare i soci in due gruppi: quelli più "autonomi" che firmano e rimandano tutto via mail e quelli invece "meno tecnologici" che abbisognano del nostro aiuto per firmare digitalmente i documenti. fra questi vi era anche il vecchio FVOE o FVOE 1.0 Fatta questa premessa si evidenzia che le nuove modalità di accesso al FVOE 2.0 escludono inspiegabilmente il riconoscimento mediante firma digitale, sia essa emessa dalle camere di commercio o da altri operatori abilitati bit4it/buffetti, aruba, namiral, ecc. questo costringe ad accedere solo con altre modalità a cui i ns soci non sono avvezzi; pertanto si chiede di ripristinare la modalità di accesso al FVOE 2.0 anche con la Carta nazionale servizi/firma digitale.
Altro	Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL	Si vedano le osservazioni specifiche alla sezione H del questionario di consultazione.

F.2 - Nell'articolo 23 "aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto", è stata recepita la disciplina del malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico, o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24 del codice, introdotta nel comma 3-bis dell'articolo 99 del codice dal decreto legislativo n. 209/2024.

In conformità al Comunicato dell'Autorità di prossima pubblicazione, si è distinta l'ipotesi di malfunzionamento del FVOE, disciplinata dal legislatore, dal caso di oggettiva impossibilità di acquisizione tramite FVOE di certificazioni che non vengono prodotte o non vengono centralizzate presso una banca dati, oppure che sono centralizzate presso una banca dati che non è ancora stata resa disponibile da parte dell'Ente certificatore.

Ciò in quanto, in queste ipotesi, di oggettiva impossibilità di attivare interconnessioni interoperanti con banche dati inesistenti o non ancora rese disponibili, non possono trovare applicazione né i commi 1 e 2 dell'articolo 99 né, conseguentemente, il comma 3-bis del medesimo articolo.

Si è pertanto chiarito nell'articolo 23 del bando tipo che, in tali ipotesi, la stazione appaltante si attiva per ottenere dall'Ente certificatore i dati necessari alla comprova del requisito.

Per scongiurare il blocco delle attività, è prevista anche in questi casi la possibilità di aggiudicare decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta della certificazione, previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico attestante il possesso del requisito che non è stato possibile verificare.

Tale impostazione si pone l'obiettivo di minimizzare i casi di aggiudicazione e stipula con operatori economici non verificati, per la piena attuazione del comma 5 dell'articolo 17 del codice, che prevede che l'aggiudicazione sia disposta "dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente", mantenendo l'autocertificazione come extrema ratio, al fine di limitare il più possibile le ipotesi di risoluzione/recesso dal contratto, a cui le stazioni appaltanti sarebbero maggiormente esposte aderendo alla posizione sinora espressa dalla giurisprudenza (TAR Campania, sentenza n. 624 del 24 gennaio 2025), secondo cui, nelle more della completa attuazione del FVOE, si può continuare a riconoscere valore all'autocertificazione dell'offerente.

Tipologia	Partecipante	Contributo
Stazione appaltante	Comune di Cascina	Condivido quanto previsto
Stazione appaltante	Giubileo 2025 S.p.A.	Si concorda con quanto proposto da codesta rispettabile Autorità, che rappresenta non solo un'utile semplificazione ma anche la possibilità di rendere certi i tempi massimi per la conclusione degli affidamenti.
Stazione appaltante	Comune di Scandiano	L'aggiornamento risulta funzionale alla speditezza dell'azione amministrativa e volto a superare criticità riscontrabili nell'attività quotidiana delle SA.
Stazione appaltante	Comune di Milano	Articolo relativo ad "AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO" - Verifica dell'idoneità degli offerenti Con riferimento alla seguente previsione: "Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare. La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro ...(indicare un congruo termine)" si suggerisce di espungere l'ultimo periodo, in quanto la conclusione della verifica dei requisiti autocertificati non è dipendente dalla Stazione Appaltante poichè in capo all'Ente certificatore. Si suggerisce inoltre di allineare la previsione di cui sopra alla disposizione di cui all'art. 99 comma 3-bis del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., esplicitando altresì che si possa addivenire anche alla stipula del

		contratto (oltre all'aggiudicazione) nel caso in cui i requisiti autocertificati non siano comprovati per tempo da idonea certificazione, in quanto la norma prevede termini stringenti per la conclusione della procedura e la verifica della capacità decisionale della Stazione Appaltante che incidono sulla qualificazione.
Stazione appaltante	ANAS S.p.A.	Si chiede di prevedere il collegamento del FVOE anche con l'Agenzia Entrate- Riscossioni. In alternativa, è necessario che con l'emissione di un certificato che attesta l'irregolarità per debiti definitivamente accertati sia allegato il certificato dell'Agenzia Riscossioni che attesti la rateizzazione con regolarità o meno dei pagamenti. Il dover ricorrere separatamente all'istruttoria con l'operatore determina uno slittamento dei termini di 30 gg. Si consiglia, in alternativa, il caricamento della predetta certificazione da parte dell'operatore economico al momento della partecipazione ad una gara d'appalto. Si segnala la necessità che all'avvio delle richieste possa essere effettuata contemporaneamente la richiesta dei certificati presso l'Ade dei debiti definitivamente e non definitivamente accertati. L'aver previsto la richiesta del certificato dei debiti non definitivamente accertati a seguito del ricevimento del certificato di regolarità di quelli definitivi crea un rallentamento delle attività. Si propone che per le richieste dei carichi pendenti e casellari giudiziari nel FVOE vengano salvati i dati delle richieste precedenti. Questo ridurrebbe i tempi dei rinnovi dei certificati così come era previsto nel sistema AVCPASS. Si chiede una modifica sui termini di scadenza dei certificati rilasciati tramite FVOE fissato in 120 gg laddove non venga previsto diversamente nel certificato stesso. Nello specifico ciò è previsto nella Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023. Si ritiene che ciò aggravi l'attività delle S.A.; si chiede, dunque, di fissare per tutti i documenti il termine di 180gg. Si rappresenta la necessità che vengano istituiti i delegati del Rup che allo stato non sono ancora operativi. Questo crea grandi disservizi e rallentamenti delle attività.
Stazione appaltante (non autorizza la pubblicazione)		Quanto alle proposte di modifica relative alla verifica dei requisiti mediante autocertificazioni – in caso di requisiti da verificarsi mediante certificati non verificabili tramite FVOE – si segnala che l'obbligo per la Stazione Appaltante di determinare con esattezza il "congruo termine" per la conclusione della verifica dei requisiti autocertificati, nonché conseguentemente di impegnarsi al suo rispetto, potrebbe risultare particolarmente oneroso e sproporzionato laddove la conclusione del processo di verifica dipenda per lo più dalle tempistiche di rilascio dei certificati da parte degli Enti preposti, trattandosi di attività non governabile da parte della Stazione Appaltante. Per tali motivi, si invita Codesta Spett.le Autorità ad intervenire sulla proposta di modifica di cui al paragrafo 25 "AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E MODIFICA DEL CONTRATTO", ancorando l'individuazione del "congruo termine" all'intervenuto rilascio del certificato da parte dell'Ente preposto. In particolare, si chiede di integrare il paragrafo "La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro ... [indicare un congruo termine] dal rilascio delle certificazioni necessarie da parte degli Enti certificatori
Stazione appaltante (non		Si ritiene che "per scongiurare il blocco delle attività" sia più utile ed efficace, nonché più rispettoso del principio del risultato e degli ulteriori principi allo stesso sottesi (tempestività, efficienza, buon

autorizza la pubblicazione)		andamento), prevedere la possibilità di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico attestante il possesso del requisito che non è stato possibile verificare, procedendo dopo con la richiesta diretta all'Ente certificatore, e senza attendere l'inutile decorso di 30 giorni da tale richiesta. Tale impostazione, accompagnata dalla previsione di una clausola risolutiva espressa, garantisce non solo il rispetto dei citati principi, ma anche l'effettivo rispetto da parte del RUP dei termini massimi previsti dal Codice per addivenire all'aggiudicazione di una procedura, rispetto del temine al quale è connesso un profilo di responsabilità direttamente riferito al RUP stesso. Si ritiene, inoltre, che non possa essere addossata al RUP la responsabilità della mancata interconnessione tra banche dati che rendono non applicabile i commi 1 e 2 dell'art. 99 del Codice. Quanto appena argomentato appare coerente anche con la previsione di cui al comma 3-bis dell'art. 99 citato.
Stazione appaltante (non autorizza la pubblicazione)		Alla luce del Comunicato del Presidente ANAC del 16 aprile 2025, si segnala che rispetto alle certificazioni, allo stato attuale, tramite il FVOE è possibile acquisire da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Prospetto informativo disabili, pertanto la Stazione appaltante non ottiene la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Genna	Si condivide impostazione
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Fornaro	Concordo, anche se non è chiaro quando e cosa può alimentare l'operatore economico nel FVOE (es.: comprova requisiti specifici della gara).
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale (non autorizza la pubblicazione)		Lettura conforme alla più recente giurisprudenza (ad es. Tar Marche, sez. I, 29/04/2025, n. 312
Centrale di committenza (non autorizza la pubblicazione)		art.23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 1. Si richiede di includere nella fattispecie di malfunzionamento anche parziale del FVOE i casi in cui il certificato è presente ma il file risulta anche dopo ripetute richieste, danneggiato e non leggibile (casi frequenti presso questa SA per certificato regolarità fiscale). 2. Si richiede di includere espressamente nella previsione anche i casi in cui la verifica sul fvoe non sia possibile per operatori stranieri, comunitari e non, che non hanno codice fiscale italiano, e che non sono registrati in ANAC e non intendono registrarsi. Tale fattispecie è purtroppo frequente nel settore farmaceutico e crea reali difficoltà in special modo laddove non vi è concorrenza per titolarità del brevetto sul farmaco da parte di operatore non registrato e per il quale l'esclusione per mancata comprova del

		requisiti generali avrebbe come conseguenza l'impossibilità di approvvigionamento di un farmaco fornito in esclusiva. 3. Si chiede in generale di regolamentare le ipotesi di controlli su operatori stranieri e operatori non censiti su Anac al fine di fornire alle SA degli strumenti uniformi per procedere a controlli con modalità alternative al fine di non ritardare l'aggiudicazione e la stipula del contratto vanificando il principio di risultato e di massima tempestività.
Operatore economico / libero professionista	MONTELLO SPA	Nessuna osservazione
Operatore economico / libero professionista (non autorizza la pubblicazione)		N.A.
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale	PALMA	modifica opportuna
Altro	Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL	Si vedano le osservazioni specifiche alla sezione H del questionario di consultazione.

F.3 - Negli articoli 5, 6 e 15.4 del bando tipo e al paragrafo 11 della domanda tipo, è stato recepito quanto disposto dal novello comma 5-bis dell'articolo 35 in tema di trattamento dei dati tramite il FVOE.

Per il concorrente, è stato previsto che il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE sia reso in sede di domanda di partecipazione. Per i soggetti diversi dall'operatore economico concorrente rispetto ai quali la stazione appaltante deve procedere alla verifica del possesso di requisiti (impresa ausiliaria, consorziata esecutrice o che presta i requisiti al consorzio), è stato previsto che ciascuno renda apposita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE e che tali dichiarazioni siano allegate alla domanda di partecipazione dell'operatore economico concorrente.

Si chiede agli stakeholder se quanto previsto sia da considerarsi sufficiente a garantire i soggetti coinvolti rispetto a ipotesi di trattamento non autorizzato di dati personali.

Tipologia	Partecipante	Contributo
Stazione appaltante	Comune di Cascina	Ritengo inutile che debba essere resa apposita dichiarazione in sede di gara e che poi successivamente ci voglia di nuovo autorizzazione dell'operatore economico per accedere al FVOE. Se rilasciata in sede di gara, deve essere sufficiente ad accedere al FVOE. O l'una o l'altra.
Stazione appaltante	Giubileo 2025 S.p.A.	La Domanda di partecipazione tipo posta in consultazione non prevede che la stessa sia presentata anche dall'Operatore economico che ricopre il ruolo di ausiliaria e di consorziata esecutrice, demandando, piuttosto, l'onere di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti all'Operatore economico che ricorre all'istituto dell'avvalimento ovvero al Consorzio. Tale previsione rende piuttosto oneroso il processo di verifica del possesso dei requisiti tramite accesso al FVOE con riguardo ai soggetti che ricoprono il ruolo di ausiliaria o di consorziata esecutrice, alle quali, stante la proposta riportata nel bando tipo in consultazione, dovrebbe essere richiesta solo la compilazione del DGUE. Inoltre la presentazione di autonoma domanda di partecipazione anche da parte dell'ausiliaria e della consorziata esecutrice consente alla Stazione appaltante di acquisire anche altri dati non presenti nel DGUE (ad esempio il CCNL applicato, le dichiarazioni relative al rapporto occupazionale, dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo ecc.). Pertanto, si ritiene che al fine di ottenere una maggiore speditezza del processo sia opportuno richiedere la presentazione della Domanda di partecipazione anche agli Operatori economici che rivestono il ruolo di ausiliaria e di consorziata esecutrice.
Stazione appaltante	Comune di Scandiano	L'aggiornamento appare adeguato
Stazione appaltante	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI	In merito alle modifiche apportate al paragrafo 5 del bando tipo in consultazione, concernenti i requisiti di ordine generale, si prende atto che il periodo relativo ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice è stato aggiornato in conformità all'articolo 27 del d.lgs. 209/2024, che ha introdotto, tra le altre, modifiche all'articolo 67, comma 3, del Codice stesso. In particolare, il nuovo comma 3 estende ai consorzi fra società cooperative e ai consorzi tra imprese artigiane, analogamente a quanto previsto per i consorzi stabili, la disciplina relativa al possesso dei requisiti morali, prevedendo che tali requisiti siano posseduti non solo dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici, ma anche dalle consorziate che "prestano i requisiti". Pertanto, pur rilevando che la modifica introdotta da codesta spettabile Autorità nel bando tipo in consultazione è conforme al novellato articolo 67, comma 3 del Codice, non può non essere evidenziato che, storicamente, per i consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane non si è mai fatto riferimento alle «consorziate che prestano i requisiti», in quanto questi consorzi hanno sempre fatto uso esclusivamente di requisiti propri, come confermato

		dalla giurisprudenza consolidata (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 22 dicembre 2022, n. 1297; Cons. Stato, V, 28 maggio 2024, n. 4761; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 2 ottobre 2024, n. 5171). In tale contesto tradizionale, l'idoneità morale era richiesta unicamente al consorzio e alle consorziate esecutrici effettivamente designate. La formulazione letterale del comma 3, richiamando le «consorziate che prestano i requisiti», sembra invece assimilare i consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane ai consorzi stabili, creando una evidente contraddizione con il successivo comma 5, che invece afferma che i consorzi di cooperative e quelli tra imprese artigiane possono partecipare alla gara utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio delle consorziate che li costituiscono. Tale previsione è in linea con la citata sentenza Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 22 dicembre 2022, n. 1297. Da quanto sopra esposto si rileva una incongruenza normativa che, se non chiarita, potrebbe generare incertezze interpretative e applicative, in quanto il comma 3 sembra estendere ai consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane una disciplina che, per loro natura e prassi consolidata, non si applica, contraddicendo il principio dell'utilizzo dei requisiti propri sancito dal comma 5.
Stazione appaltante	ANAS S.p.A.	In riferimento al caso di certificazioni non acquisibili per oggettiva impossibilità di acquisizione, si ritiene che la richiesta di certificazione e la sua successiva acquisizione da parte della S.A. nulla aggiunge rispetto a quanto già dichiarato in sede di DGUE dall'operatore economico, attesto che grava sullo stesso un obbligo di comunicazione ed allineamento, in ossequio ai principi che permeano il Codice.
Stazione appaltante (non autorizza la pubblicazione)		Non si evidenziano particolari elementi da segnalare rispetto a quanto proposto
Stazione appaltante (non autorizza la pubblicazione)		Si ritiene utile (o comunque si ritiene consentito) prevedere che la dichiarazione afferente al consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE sia resa anche in altre modalità ritenute idonee dalla stazione appaltante (i.e. dichiarazione espressa sulla PAD o nella offerta tecnica).
Stazione appaltante (non autorizza la pubblicazione)		Si richiede che il consenso prestato in fase di domanda di partecipazione, sia dall'operatore economico concorrente sia dai soggetti diversi rispetto ai quali la stazione appaltante deve procedere alla verifica del possesso di requisiti, si traduca, operativamente, nella non più necessaria autorizzazione degli Operatori tramite Fascicolo stesso e che pertanto il Fascicolo sia immediatamente fruibile, da parte della Stazione appaltante, successivamente alla trasmissione ad ANAC della Scheda relativa alle offerte ricevute/lettere di invito.
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Genna	Nessuna osservazione

Stazione appaltante - Risponde a titolo personale	Fornaro	Secondo me sì.
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale (non autorizza la pubblicazione)	Salerno	Si ritiene che quanto previsto sia sufficiente
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Gambino	Si ritiene condivisibile l'ipotesi che la SA possa procedere alla detta verifica anche nei confronti dei soggetti diversi dall'operatore economico (impresa ausiliaria, consorziata esecutrice o che presta i requisiti al consorzio) prevedendo apposita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati tramite FVOE in uno alla domanda di partecipazione del concorrente.
Centrale di committenza	CONSIP S.P.A.	Si chiede di valutare se - pur non essendo richiamato dall'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 36/2023 in tema di trattamento dei dati tramite il FVOE – il Regolamento 2016/679 in materia di trattamento dei dati non debba comunque essere previsto nella relativa dichiarazione. L'ultima parte del paragrafo 25 prevede “La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro ... [indicare un congruo termine]”: si chiede di valutare di eliminare l'inciso posto che la verifica della Stazione appaltante dipendendo o da un malfunzionamento del FVOE o dal riscontro degli Enti certificatori, non può prevedere i termini necessari per la sua conclusione, in quanto si tratta di una tempistica che le Stazioni appaltanti non possono governare.
Centrale di committenza – Risponde a titolo personale (non autorizza la pubblicazione)		Ritengo che quanto proposto sia un appesantimento della procedura
Operatore economico / libero professionista	MONTELLO SPA	Si condivide
Operatore economico / libero professionista (non autorizza la pubblicazione)		Bisognerebbe specificare che tali dichiarazioni non sono requisiti essenziali della domanda e in caso di loro assenza è esperibile il soccorso istruttorio.

Operatore economico / libero professionista (non autorizza la pubblicazione)		Si chiede la previsione di un alert inviato direttamente dal sistema FVOE all'operatore economico in caso di richieste di accesso o richieste specifiche, al fine di poterne prontamente prendere visione.
Altro	Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL	Si vedano le osservazioni specifiche alla sezione H del questionario di consultazione.
Altro – Risponde a titolo personale (non autorizza la pubblicazione)		Chiarire se l'autorizzazione riguarda anche le persone fisiche di cui all'art. 94 comma 3 dlgs 36/2023-.

Sezione G – ACCESSO AGLI ATTI (articolo 28)

G.1 - Osservazioni generali sull'articolo.

Tipologia	Partecipante	Contributo
Stazione appaltante	Agenzia del Demanio	Considerata l'ampia portata del diritto di accesso, come risultante dall'attuale disciplina dettata dai commi 1 e 2 dell'art. 36 del Codice, onde evitare ogni possibile contestazione in ordine ad eventuali profili di riservatezza, si suggerisce di integrare sia il disciplinare sia la domanda di partecipazione prevedendo espressamente che per i primi cinque in graduatoria sarà resa disponibile tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla gara (documentazione amministrativa e offerta) e che, relativamente al primo in graduatoria, verrà trasmessa a tutti i concorrenti non definitivamente esclusi anche la documentazione acquisita nell'ambito delle verifiche preordinate all'efficacia dell'aggiudicazione.
Stazione appaltante	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI	NESSUNA OSSERVAZIONE
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Genna	In caso di inversione procedimentale non si condivide la scelta di mettere a disposizione dei concorrenti classificatisi ai primi 5 posti la documentazione amministrativa ancorché non verificata.

Associazione rappresentativa delle stazioni appaltanti	ASSORUP Associazione dei Responsabili Unici di progetto	Si ritiene necessario prevedere degli strumenti per agevolare la gestione dell'accesso agli atti, ad esempio prevedendo la possibilità di creare delle cartelle oscurate dei dati personali o delle funzionalità nelle piattaforme di e- procurement di garantire l'oscuramento dei dati personali
Operatore economico / libero professionista	MONTELLO SPA	Nessuna osservazione
Operatore economico / libero professionista (non autorizza la pubblicazione)		N.A.
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale	PALMA	modifica opportuna
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale	Addante	Nel caso di inversione procedimentale, per i motivi esposti nella sezione "E", non risponde ai principi di semplificazione e tempestività il prevedere nel Bando tipo, in fase di consultazione, che la stazione appaltante sia ugualmente tenuta a mettere a disposizione la documentazione di gara dell'aggiudicatario e dei partecipanti collocatisi nei primi cinque posti con le modalità indicate all'articolo 36, nella parte in cui stabilisce: "ivi inclusa la documentazione amministrativa relativa all'idoneità degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria ancorché non sia stata verificata". Infatti è lo stesso documento in consultazione ad evidenziare che quanto si vuole introdurre corrisponde all' "inutilità, sul piano processuale, della conoscenza di documentazione amministrativa su cui la stazione appaltante non ha esercitato i propri poteri di accertamento". Per tale motivo quindi non vi sarebbe alcun "mancato coordinamento tra l'articolo 107, comma 3, in tema di inversione procedimentale e l'articolo 36, comma 2", tantomeno, quindi, il "rischio di frustrare gli obiettivi di semplificazione e velocizzazione" come, invece, evidenziato dal documento posto in consultazione. Si suggerisce, in fase di modifica normativa, di limitare l'accesso ai primi tre operatori in graduatoria con le stesse modalità previste dal vigente codice.
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale	SCALI	Considerato che alcune PAD prevedono dei limiti dimensionali al caricamento e/o all'invio della documentazione tramite la Piattaforma stessa, si suggerisce di prevedere un ulteriore paragrafo in cui si chiarisca che, in caso di impossibilità d'invio della documentazione per i motivi sopra riportati, la stazione appaltante potrà, in alternativa, procedere all'invio anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. Tale proposta è, inoltre, coerente con quanto indicato al paragrafo 3, nella parte in cui è riportato

		che “Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05”.
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale(non autorizza la pubblicazione)		28. Sarebbe utile inserire una prescrizione che consenta agli aventi diritto non accreditati sulla PAD un accesso semplificato alla documentazione inserita sulla PAD che resta disponibile altrimenti alle parti solo accreditate.Quindi prevedere espressamente l'estrazione ,riproduzione e custodia della documentazione dalla PAD per un accesso semplificato e più trasparente anche per le verifiche d'ufficio Questo considerando che a volte si fa difficoltà ad accedere alla banca dati informativa ANAC.GRAZIE grazie
Altro	Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL	Condividendo lo spirito per cui si garantisce comunque l'accesso agli atti anche ai partecipanti collocatosi oltre il quinto posto , visto che gli articoli 11, 41, 119 producono anche diritti soggettivi in capo sia ai lavoratori che alle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, si chiede di esplicitare ai sensi della legge 241/90 che, in relazione alla verifica sulla corretta individuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e alla procedura di verifica di equivalenza delle tutele economiche e normative, in caso di applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante da parte dell'operatore economico eventualmente aggiudicatario dell'appalto nonché sulla verifica della garanzia di applicazione del medesimo CCNL ai lavoratori in subappalto, anche in fase di esecuzione, venga riconosciuto il diritto di accesso agli atti inerenti le fattispecie sovra indicate anche alle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Altro	#Vitadagara APS	In considerazione del nuovo approccio "automatico" dell'accesso agli atti, sarebbe opportuno prevedere l'onere, a carico degli offerenti, di oscurare non solo le parti dell'offerta tecnica coperte da segreto tecnico-commerciale, ma anche quelle relative a dati sensibili contenuti nella sua offerta (ad esempio, nei curricula del gruppo di lavoro).

G.2 - Le clausole del disciplinare sono state adeguate alle disposizioni in materia di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, che prevedono l'accesso agli atti della procedura in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD. Per dette procedure sono state descritte le azioni da attuare per consentire l'accesso all'offerta dell'aggiudicatario da parte di tutti i partecipanti non definitivamente esclusi e l'accesso reciproco alle offerte dei partecipanti collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, che deve avvenire in modalità diretta mediante la piattaforma.

Inoltre, sono state fornite indicazioni per consentire l'accesso da parte dei partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria, specificando che lo stesso deve avvenire ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. È stato, infatti, ritenuto che tali fattispecie non rientrino nel perimetro delineato dall'articolo 36 del codice, che individua le ipotesi per le quali deve essere garantito l'accesso reciproco diretto. Analoghe considerazioni sono state svolte per i casi di accesso civico semplice e generalizzato ex articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo n. 33/2013.

Sono state formulate specifiche clausole anche per il caso di inversione procedimentale. In tal caso è stato previsto che la stazione appaltante sia ugualmente tenuta a mettere a disposizione la documentazione di gara dell'aggiudicatario e dei partecipanti collocatisi nei primi cinque posti con le modalità indicate all'articolo 36, ivi inclusa la documentazione amministrativa relativa all'idoneità degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria ancorché non sia stata verificata. In tale ipotesi, è stato previsto che la stazione appaltante renda noto ai primi cinque classificati che la documentazione amministrativa resa disponibile non è stata verificata. L'opzione scelta di rendere reciprocamente disponibile ai primi cinque classificati anche la documentazione amministrativa non verificata è stata preferita a quella, alternativa, di mantenerla riservata, in quanto ritenuta più rispondente alla lettera e allo spirito della norma, volta a semplificare e velocizzare le modalità di accesso alla documentazione di gara da parte dei soggetti potenzialmente più interessati all'esito della procedura. È stato valutato che le argomentazioni alla base dell'opzione alternativa, consistenti nell'inutilità, sul piano processuale, della conoscenza di documentazione amministrativa su cui la stazione appaltante non ha esercitato i propri poteri di accertamento, non valgono ad escludere la necessità che venga data piena attuazione alla norma.

Resta il fatto che il mancato coordinamento tra l'articolo 107, comma 3, in tema di inversione procedimentale e l'articolo 36, comma 2, rischia di frustrare gli obiettivi di semplificazione e velocizzazione sottesi alla previsione della reciproca e immediata messa a disposizione delle offerte e della documentazione dei primi cinque classificati.

Si chiede l'opinione degli stakeholder in merito alla opzione proposta.

Tipologia	Partecipante	Contributo
Stazione appaltante	Comune di Cascina	Non ritengo utile né corretto per la Stazione Appaltante che sia necessario mettere a disposizione documentazione amministrativa non verificata, in caso di inversione procedimentale. Si rischia che

			vengano proposti ricorsi pretestuosi dagli altri partecipanti sulla base di documenti che la Stazione Appaltante non ha neppure visto oppure anche solo richieste all'ente di giustificarsi per non aver magari escluso un concorrente sulla base di quanto dichiarato in sede di documentazione amministrativa che la Stazione Appaltante non ha visto.
Stazione appaltante	Giubileo S.p.A.	2025	Si condividono tutte le scelte fatte da codesta rispettabile Autorità in materia di accesso agli atti, che chiariscono anche ambiti non espressamente trattati dalla normativa, ad eccezione della specifica clausola per il caso di inversione procedimentale nella parte in cui prevede che la stazione appaltante sia ugualmente tenuta a mettere a disposizione la documentazione di gara dell'aggiudicatario e dei partecipanti collocatisi nei primi cinque posti con le modalità indicate all'articolo 36, ivi inclusa la documentazione amministrativa relativa all'idoneità degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria ancorché non sia stata verificata. Mettere a disposizione la documentazione amministrativa dei partecipanti alla gara comporta per la Stazione Appaltante un'onerosa attività di oscuramento dei dati personali e sensibili. Estendere tale attività anche agli operatori dal secondo al quinto in graduatoria anche nel caso di inversione procedimentale comporta un aggravio del procedimento ed un inevitabile allungamento dei tempi del procedimento, considerato che la documentazione deve essere resa disponibile contestualmente all'aggiudicazione. Questo ad avviso della scrivente Stazione Appaltante si pone in contrasto con il principio del risultato di cui all'articolo 1 del Dlgs 36/2023. D'altra parte, l'ostensione delle offerte amministrative che non sono state oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante non rappresenta un'informazione utile per i partecipanti alla gara. Oltretutto, sorge il dubbio che la prospettata opzione di rendere reciprocamente disponibile ai primi cinque classificati anche la documentazione amministrativa non verificata con le modalità di cui all'art. 36 del Codice (che tuttavia, tale ipotesi non contempla) possa essere considerata non in linea con l'assetto del nostro ordinamento giuridico, atteso che la norma in questione, poiché introduce una disciplina che deroga sia sotto il profilo sostanziale che processuale a quella generale in materia di accesso agli atti di cui alla L. 241/1990, ha natura speciale ed è, pertanto, di stretta interpretazione. Ne consegue che essa non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate dalla normativa di riferimento atteso il divieto non solo di interpretazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva ex art.14 delle disposizioni preliminari del Codice Civile. Scegliere tale opzione potrebbe quindi anche esporre le stazioni appaltanti al rischio di insorgenza di contenziosi. In ogni caso, qualora un operatore fosse interessato per qualche ragione particolare ad accedere anche alla documentazione amministrativa di operatori per cui non è stata effettuata la verifica, potrà sempre avanzare una richiesta di accesso agli atti specifica che sarà oggetto di lavorazione una tantum da parte della Stazione Appaltante.
Stazione appaltante	Comune Scandiano	di	La scelta appare condivisibile e non si riscontrano implicazioni negative sull'operato della SA

Stazione appaltante	Comune di Milano	Articolo 28 Accesso agli atti (sezione F) Con riferimento alla seguente previsione (pag. 42): “Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ivi inclusa la documentazione amministrativa relativa all’idoneità degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria ancorché non verificata dalla stazione appaltante. Nel caso, viene reso noto ai primi cinque classificati che detta documentazione amministrativa non è stata verificata.” si suggerisce di espungere la previsione della condivisione/trasmisione della documentazione amministrativa degli operatori dal secondo al quinto posto in graduatoria (a maggior ragione se non verificata dalla Stazione Appaltante) in quanto non conforme alla lettera della norma (l’art. 36 - comma 2 - del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. richiede la messa a disposizione delle “offerte” degli stessi). Inoltre, l’inserimento di tale previsione costituirebbe un notevole aggravio del procedimento in capo alla Stazione Appaltante, in termini di necessario oscuramento di tutti gli elementi non accessibili per dati personali e sensibili presenti nella documentazione amministrativa dei cinque operatori economici (si tenga conto della partecipazione di ATI, di Consorzi con esecutori, di imprese in avvalimento, di appalti integrati con indicazioni di RTP di progettazione).
Stazione appaltante	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI	NESSUNA OSSERVAZIONE
Stazione appaltante	ANAS S.p.A.	Nel caso di applicazione dell’inversione procedimentale, l’impostazione di procedere con l’ostensione della documentazione amministrativa anche dei concorrenti posizionati dal 2° al 5° posto in graduatoria, non sembra coerente con le previsioni di cui all’art. 34, comma 2, del c.p.a. per il quale nessun rilievo può essere mosso in sede giudiziaria su documenti ancora non sottoposti al vaglio della S.A. da cui discende l’oggettiva mancanza di utilità almeno sul piano processuale, della conoscenza di documentazione amministrativa. Quanto alla ostensione delle offerte tecniche, non sembra una decisione orientata all’efficacia dell’azione amministrativa quella di procedere con l’ostensione delle offerte oscurate prima del decorso del termine (di dieci giorni) per impugnare le decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento. Si consiglia di procedere con l’ostensione decorsi i 10gg dalla comunicazione dell’efficacia. In osservanza dell’art. 35, comma 5 bis del Codice, andrebbe specificato che ciascun concorrente deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE di cui all’art 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm. ii, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti, nonché per le altre finalità previste dal Codice.
Stazione appaltante (non		Per non generare confusioni negli operatori economici si rileva che sarebbe più efficace rendere disponibile solo la documentazione verificata.

autorizza la pubblicazione)		
Stazione appaltante	Città metropolitana di Bologna	Oltre quanto già evidenziato sul tema dell'inversione procedimentale, si precisa, in merito al particolare tema dell'accesso agli atti, che si rilevano criticità nell'opzione proposta dall'Autorità. Infatti, mettendo a disposizione dei primi cinque classificati la documentazione amministrativa non verificata dalla stazione appaltante, si rischia di incorrere in problematiche anche sotto il profilo della tutela dei dati personali e della riservatezza. La documentazione contenuta nella busta amministrativa, quale l'istanza di partecipazione, il DGUE, eventuali ulteriori dichiarazioni del concorrente circa gli artt. 94 e ss. del codice che spesso – ancorché non richieste dai documenti di gara – vengono spontaneamente allegate dagli operatori economici, l'eventuale dichiarazione dei famigliari conviventi ai fini dell'antimafia contengono un'elevata quantità di dati personali. Ciò significa, per la stazione appaltante, l'impossibilità di mettere semplicemente a disposizione dei primi cinque classificati la documentazione così come caricata in piattaforma, e dover procedere ad un attento vaglio della stessa al fine di oscurare i dati personali, con inutile dispendio di tempo e risorse e aggravio del procedimento, soprattutto con riferimento alla documentazione che non è stata vagliata dalla stazione appaltante perché non necessaria alla luce del modulo prescelto dell'inversione procedimentale.
Stazione appaltante (non autorizza la pubblicazione)		Ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 36/2023: "Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate". Per "atti di cui al comma 1", si intende, oltre all'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, anche tutti gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione cioè quei documenti che la Stazione appaltante ha posto a fondamento della decisione di aggiudicazione assunta. Viceversa, per "offerte dagli stessi presentate" si intende le offerte tecniche ed economiche presentate dai primi 5 graduati. Da ciò deriva che, la documentazione amministrativa relativa all'idoneità degli offerenti collocatisi dal secondo al quinto posto della graduatoria che non è stata verificata dalla Stazione appaltante non rientra in alcun modo tra i documenti elencati dal citato comma (poichè non consiste in atti, dati e informazioni presupposti all'aggiudicazione) e pertanto non vi è alcun obbligo di legge, per la Stazione appaltante, di mettere a disposizione la stessa. Non si comprende quali siano le valutazioni effettuate per cui si ritiene, al contrario, non pienamente attuata la norma, data l'asserita inutilità della condivisione di detta documentazione non valutata dalla Stazione appaltante.

		Inoltre, in relazione a detta documentazione, la Stazione Appaltante, preliminarmente alla condivisione, sarebbe chiamata ad effettuare una verifica circa il corretto oscuramento dei dati personali non pertinenti e/o eventuali dati sensibili e/o giudiziari presenti nella stessa, con relativo aggravio del procedimento.
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Genna	In caso di inversione procedimentale non si condivide la scelta di mettere a disposizione dei concorrenti classificatisi ai primi 5 posti la documentazione amministrativa ancorché non verificata.
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale (non autorizza la pubblicazione)		Ragionevole
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Fornaro	ok
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale (non autorizza la pubblicazione)		Si ritiene che sia la lettura più conforme
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Regione Marche	L'art. 28, nell'ipotesi di inversione procedimentale, stabilisce che ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria siano rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate, "ivi inclusa la documentazione amministrativa relativa all'idoneità degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria ancorché non verificata dalla stazione appaltante", precisando che "viene reso noto ai primi cinque classificati che detta documentazione amministrativa non è stata verificata". Tale impostazione genera notevoli perplessità e può comportare un elevato rischio di contenzioso. La messa a disposizione di documentazione amministrativa, non verificata, e concernente l'idoneità di concorrenti che potrebbero non essere mai oggetto di un controllo di merito da parte della stazione appaltante (qualora l'aggiudicatario provvisorio superi tutte le verifiche), appare problematica. Essa porterebbe a: • mettere a disposizione elementi documentali la cui eventuale irregolarità non è ancora stata vagliata né sanata (ove possibile) dalla stazione appaltante; • alimentare istanze di accesso o contestazioni pretestuose, basate su presunte irregolarità di documenti

		che, all'atto pratico, non avrebbero alcuna influenza sull'esito della gara, non essendo l'offerente in questione destinato a divenire aggiudicatario; • creare confusione tra la documentazione dell'effettivo aggiudicatario (verificata) e quella di altri concorrenti (non verificata). Si ravvisa quindi l'esigenza di non sovraccaricare la procedura e di non incentivare controversie dilatorie. Pertanto, si suggerisce di modificare l'art. 28 prevedendo che la documentazione amministrativa relativa all'idoneità dei concorrenti diversi dal primo classificato sia resa accessibile solo qualora tali concorrenti vengano effettivamente sottoposti a verifica da parte della stazione appaltante a seguito, ad esempio, dell'esclusione del primo classificato.
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Gambino	Si ritiene che il predetto mancato coordinamento degli articoli del Codice, nel caso di inversione procedimentale, essendo volta comunque a semplificare e velocizzare le modalità di accesso alla documentazione di gara da parte dei soggetti potenzialmente più interessati all'esito della procedura sia da ritenere prevalente in coerenza ai principi di risultato e fiducia
Centrale di committenza	CONSIP S.P.A.	Accesso agli atti di gara: in assenza di un chiaro indirizzo della magistratura amministrativa, vista la delicatezza del tema, si chiede di prevedere che non debba essere consentito l'accesso ai documenti non esaminati a tutela dei dati personali delle persone fisiche eventualmente colpite da provvedimenti penali o in ragione di richieste di riservatezza presenti, ma evidentemente non esaminate per via dell'inversione (a titolo di esempio sentenza Tar Friuli 333/2022, che ritiene non ostensibile la documentazione non visionata dalla stazione appaltante - sentenza Tar Lazio 3612/2022 che ha dichiarato inammissibili le censure sollevate con il ricorso incidentale avverso il secondo graduato, posto che la Stazione appaltante non aveva esaminato e valutato la relativa documentazione). Accesso civico: fermo restando l'obbligo per le stazioni appaltanti di assicurare l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici in modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme telematiche, e che tale modalità deve essere garantita anche per l'accesso documentale di cui gli artt. 3bis e 22 e ss. della L. 241/1990, si precisa che l'accesso civico generalizzato non è interamente automatizzabile; presuppone inoltre un'attenta analisi della documentazione, oggetto dell'istanza, al fine di consentire le valutazioni sul coinvolgimento di eventuali controinteressati. In particolare, laddove la richiesta di "accesso civico" alla documentazione di gara provenga da soggetti terzi (quindi soggetti diversi rispetto ai partecipanti alle procedure di gara registrati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale) agli stessi non può essere consentita un'acquisizione diretta dei dati e informazioni dalle piattaforme di approvvigionamento digitale a cui non possono avere accesso. Inoltre, l'acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme telematiche non consentirebbe all'Amministrazione di valutare il coinvolgimento dei controinteressati come espressamente previsto dall'art. 5 del d.lgs. 33/2013 "l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di

		comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.” Pertanto, si propone di integrare la previsione contenuta nel Bando Tipo, come segue: “Fatti salvi i casi di esclusione di cui all’articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33 nel rispetto delle modalità di ricezione e gestione dell’accesso civico ivi disciplinate. L’esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell’articolo 35 del codice.
Centrale di committenza – Risponde a titolo personale (non autorizza la pubblicazione)		Ho molte perplessità in merito all'ostensione documentale della documentazione amministrativa dei primi cinque operatori in graduatoria in caso di inversione procedimentale. Pubblicare della documentazione che la stazione appaltante non ha analizzato può generare del contenzioso e portare in estremi casi a dover adottare degli atti in autotutela (annullamenti o revoche di provvedimenti) che non garantiscono il rispetto di alcuni principi cardine del codice dei contratti quali quello del risultato e della fiducia.
Associazione rappresentativa delle stazioni appaltanti	ANCI	È evidente il mancato coordinamento tra l’articolo 107, comma 3, in tema di inversione procedimentale e l’articolo 36, comma 2, in tema di accesso. In questa situazione, si dovrebbe prediligere la soluzione che comporta il minimo aggravio per le stazioni appaltanti e non frustra le legittime esigenze degli operatori economici. È noto che la messa a disposizione reciproca della documentazione amministrativa (oltre che delle offerte tecniche ed economiche) comporta un notevole aggravio per le stazioni appaltanti che possono ostendere la documentazione solo “nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), ovvero oscurando le parti sensibili ai sensi della suddetta normativa” (pareri MIT 2973/2024, 2978/2024, 3123/2024). Tale attività, che nel vecchio Codice era necessaria solo in caso di istanza di accesso agli atti, ora è diventata obbligatoria in tutte le procedure. Negli affidamenti con inversione procedimentale, si ritiene viepiù inutile l’ostensione – solo a seguito dell’aggiudicazione, ovvero quanto si è ormai prodotto l’effetto di cristallizzazione ex art. 108 comma 12 – di documentazione che non è stata oggetto di verifica da parte della stazione appaltante. Ciò non toglie che i concorrenti che vi abbiano interesse possano accedere alla documentazione amministrativa non verificata dalla stazione appaltante formulando richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90, ovvero istanza di accesso civico ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 33/2013. Si propone pertanto di riformulare i due pertinenti paragrafi dell’art. 28, come segue:

		Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa non verificata dalla stazione appaltante: della circostanza viene data notizia ai primi cinque classificati. La disponibilità dei documenti è garantita mediante [indicare le modalità utilizzate dalla PAD, ad esempio attraverso la creazione di un apposito contenitore accessibile soltanto ai primi cinque classificati secondo specifiche modalità]. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati [indicare le modalità di comunicazione utilizzate dalla PAD]. I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto interessati ad accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. Analoga istanza può essere formulata per l'accesso alla documentazione amministrativa non verificata dalla stazione appaltante. In ogni caso deve essere chiarito che spetta all'operatore economico oscurare le parti dell'offerta tecnica che ritiene non ostensibili e per questo è suo onere utilizzare modalità di oscuramento telematiche sicure e che conseguentemente la stazione appaltante non assume alcuna responsabilità in ordine alle modalità di oscuramento adottate dall'operatore economico.
Operatore economico / libero professionista	MONTELLO SPA	Nessuna osservazione
Operatore economico / libero professionista (non autorizza la pubblicazione)		Si condivide che - oltre alla quinta posizione - l'accesso è esercitabile con le modalità di cui alla l. 241/1990. Si ritiene che la documentazione amministrativa diventi documento ostendibile solo allorquando sia stata oggetto di valutazione e determinazione da parte della S.A.
Associazione di categoria operatori economici	Legacoop Produzione e Servizi	Si condivide l'opzione proposta dall'Autorità. Tuttavia, si coglie questa occasione per segnalare una forte criticità. Infatti, purtroppo, a quasi due anni dall'entrata in vigore del nuovo codice, si registrino ancora numerosissimi casi di mancata applicazione delle nuove regole sull'accesso agli atti. Si hanno, così, amministrazioni che applicano correttamente il dettato normativo, amministrazioni che lo applicano parzialmente, e amministrazioni che addirittura continuano a richiedere delle ordinarie istanze di accesso, ignorando del tutto le semplificazioni e accelerazioni procedurali recate dal codice. Si auspica, quindi, che nell'ambito delle proprie prerogative, ANAC possa agire per spingere le amministrazioni verso una piena e corretta applicazione della normativa in parola, visto che l'applicazione disomogenea rappresenta sia un problema per gli operatori del settore sia un ostacolo per il raggiungimento degli obiettivi che la norma – da noi salutata positivamente – perseguiva.
Dipendente pubblico -	Verardi	La previsione "Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ivi inclusa la documentazione amministrativa relativa all'idoneità degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria ancorché non

Risponde a titolo personale		verificata dalla stazione appaltante. Nel caso, viene reso noto ai primi cinque classificati che detta documentazione amministrativa non è stata verificata." appare in contrasto con gli artt. 107, comma 3, 36, comma 1 e 1 del Codice. Il commento al comma 3 dell'art. 107 e il richiamato art.1, comma 2, lettera m), della L. 78/2022 "delega" definiscono come obiettivi la riduzione e certezza dei tempi. È contro il principio del risultato (art.1) la dilatazione dei tempi di affidamento mediante introduzione di attività ulteriori a quelle previste dal Codice. È evidente che, nel caso dell'inversione procedimentale, la riduzione dei tempi si realizza limitando le attività di verifica del seggio di gara al primo in graduatoria e in caso di esclusione con scorrimento della stessa. Se il primo in graduatoria risulta in possesso di tutti i requisiti di partecipazione e non è affetto da motivi di esclusione, i lavori del seggio terminano con l'aggiudicazione in suo favore, senza esaminare la documentazione amministrativa di altri concorrenti. L'art. 36, comma 1, del Codice limita il proprio ambito oggettivo ai documenti "presupposti all'aggiudicazione" (quelli contenuti nella busta amministrativa del primo in graduatoria), escludendo pertanto la documentazione amministrativa dei concorrenti che seguono l'aggiudicatario in graduatoria in quanto irrilevanti ai fini dell'aggiudicazione. Si propone, pertanto, la sostituzione della richiamata previsione con la seguente formulazione: <<Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ivi inclusa la documentazione amministrativa dagli stessi presentata per la quale sia stata eseguita la verifica relativa all'idoneità all'aggiudicazione.>>
Altro	Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL	Si veda risposta sopra scritta.

Sezione H - CONCLUSIONE

H.1 – Si chiedono eventuali osservazioni degli stakeholder anche su articoli del bando-tipo diversi da quelli sopra richiamati.

Tipologia	Partecipante	Contributo
Stazione appaltante	Comune di Cascina	Nessun' altra osservazione
Stazione appaltante (non autorizza la pubblicazione)		RREF
Stazione appaltante	Giubileo 2025 S.p.A.	Con riferimento all'articolo 12 relativo al pagamento del contributo a favore dell'ANAC, non si condivide la scelta di codesta spettabile Autorità di richiedere la verifica del pagamento del contributo mediante il FVOE prima della valutazione delle offerte anche in caso di inversione procedimentale. Richiamando tutte le considerazioni già sopra riportate in merito al quesito E.2 relativo all'inversione procedimentale, si ritiene infatti che tale previsione sia in contrasto con il principio del risultato di cui all'articolo 1 del Dlgs 36/2023. Vale la pena aggiungere che l'avvio delle verifiche tramite il FVOE necessita dell'approvazione a sistema da parte dell'operatore economico, attività che spesso richiede diversi solleciti nei confronti dei soggetti coinvolti e a volte incorre in malfunzionamenti di vario genere (ad esempio: l'operatore economico non ha riportato correttamente i propri dati nella registrazione nel portale, l'operatore non trova il link alla piattaforma). Ciò si riflette in un allungamento dei tempi del procedimento che, se limitato al solo proposto aggiudicatario è di solito contenuto ma se andasse applicato a tutti partecipanti alla procedura avrebbe un impatto significativo.
Stazione appaltante	Comune di Scandiano	Art. 5, con riferimento alla previsione della mancata accettazione del protocollo di legalità/patto di integrità quale causa di esclusione dalla gara, si pone la questione in rapporto ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del d.lgs. 36/2023 in ordine alla tassatività delle cause di esclusione. Art. 7, sarebbe di utilità per le SA la previsione dell'ammissibilità o meno dell'istituto con riferimento alla certificazione della parità di genere, tenuto conto dei divergenti pronunciamenti giurisprudenziali, che rendono critico l'esercizio della discrezionalità amministrativa stanti l'obbligatorietà di cui all'art. 108, comma 7 del d.lgs. 36/2023 e l'assenza di un orientamento

		prevalente idoneo a favorire l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici nell'ottica del principio della fiducia Art. 14, potrebbe risultare di utilità per le SA la previsione di una disciplina afferente a tutte le fattispecie di soccorso Art. 16, si osserva come la possibilità di prevedere la produzione del progetto di assorbimento finalizzato all'osservanza della clausola sociale relativa alla stabilità occupazionale in sede di domanda di partecipazione possa far emergere profili critici in ordine alla segretezza dell'offerta: appare più conforme ai principi l'inclusione nell'ambito dell'offerta tecnica, accompagnata dalla precisazione di non disvelare elementi attinenti all'offerta economica; analoga considerazione - seppur più attenuata - per la quota percentuale di assunzioni giovanili e femminili necessarie all'esecuzione contrattuale. Ciò in coerenza con la previsione del penultimo periodo del medesimo art. 16, che colloca in tale sede il rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
Stazione appaltante	Comune di Milano	Richiesta apposizione marca temporale su alcuni documenti presente in più articoli del Bando Tipo (sezione H) In relazione alla previsione che i documenti (contratto di avvalimento, polizza provvisoria ed offerta), nativi digitali, siano sottoscritti con firma digitale con apposizione della marca temporale, si suggerisce di valutare l'obbligatorietà della marca temporale in quanto non è chiaro quali siano le conseguenze sulla partecipazione dell'operatore economico in caso di presentazione di documenti che siano privi di tale requisito (con possibile aumento del contenzioso). Articolo 7 - Avvalimento (sezione H) (pag. 19) In relazione all'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, si chiede di precisare se è ammesso o meno l'avvalimento sul possesso della certificazione della parità di genere, in quanto la giurisprudenza sul punto non è univoca e non si rinviene precisa disciplina normativa. Articolo 8 - Subappalto (sezione H) (pag. 19) In relazione all'istituto del subappalto, si suggerisce di disciplinare il subappalto qualificatorio (ammissibilità o meno di frazionamento, ammissibilità o meno di soccorso istruttorio). Articolo 10 - Garanzia provvisoria (sezione H) (pagg. 23-24) La seguente previsione: "L'operatore economico può [...] presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente o presso una piattaforma individuata dallo stesso, indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo"

		non risulta coordinata con la seguente: “Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie: [...] verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente”, considerando che non prevede l'ulteriore modalità di verifica ai fini della riduzione "o presso una piattaforma individuata dallo stesso". Articolo 14 Soccorso istruttorio (sezione H) (pagg. 27-28) 1) Tra le casistiche inserite a titolo esemplificativo, si segnalano i due capoversi di seguito riportati: “[...] - l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare, non è sanabile; - [...] - è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.” Si osserva che l'articolo 9 del Bando Tipo prevede l'obbligo in capo all'operatore economico di garantire al personale impiegato nell'attività prevalente l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato dalla Stazione Appaltante o, in alternativa, di garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Il primo capoverso di cui sopra prevede la non sanabilità dell'omessa indicazione delle modalità con le quali (anche) questo impegno possa essere rispettato; il secondo capoverso citato consentirebbe invece sanatoria sull'omessa dichiarazione di equivalenza delle tutele. Le due previsioni paiono in contrasto tra loro. Si rileva inoltre che la dichiarazione di equivalenza delle tutele era prevista nel Bando Tipo n. 1/2023 nell'ambito dell'Offerta Tecnica. Si chiede di valutare se sia più opportuno che tale dichiarazione venga allegata all'offerta tecnica, anche nell'eventualità che essa anticipi elementi dell'offerta medesima. 2) Tra le casistiche inserite a titolo esemplificativo, con riferimento alla seguente previsione: - “non è sanabile, mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare” si evidenzia che l'esclusione dell'operatore che ha omesso di dichiarare il citato impegno non figura tra le cause tassative di esclusione. 3) Tra le casistiche inserite a titolo esemplificativo, con riferimento alla seguente previsione: - “la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso
--	--	--

		istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale" si evidenzia che recente giurisprudenza, in base al principio della fiducia, ritiene soccorribile la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo anche in caso di sottoscrizione dello stesso in data successiva al termine di presentazione dell'offerta.
Stazione appaltante (non autorizza la pubblicazione)		Art. 8, AVVALIMENTO. L'espunzione dal testo delle proposizioni che ammettevano la sanabilità dell'omesso inserimento della documentazione concernente l'istituto- contratto e dichiarazione impegno, seppur formati anteriormente al termine di presentazione delle offerte – potrebbe ingenerare incertezze sulla predetta sanabilità. E' pur vero che detta sanabilità è ammessa dal successivo art. 14 ma esclusivamente se la data certa anteriore risulti da marcatura temporale. Si ritiene che questa formalità di attestazione sia eccessivamente onerosa. Art. 10 GARANZIA PROVVISORIA: Si ritiene che la validità di 180 giorni di cui alla lettera d) debba decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta- univoco per tutti i partecipanti – e non già dal termine di presentazione effettiva della stessa. Inoltre, visto l'ormai concluso periodo transitorio, bisognerebbe chiarire il rapporto esistente fra obbligo di digitalizzazione delle garanzie previsto dall'art. 106 comma 3, e l'ulteriore riduzione dell'importo del 10% ammessa in caso di gestione integralmente digitale delle medesime di cui al comma 8 dello stesso articolo. Art. 14. Soccorso istruttorio L'obbligo di marcatura temporale per attestare la data certa per contratto di avvalimento, garanzia provvisoria, mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo contraddice i più recenti orientamenti giurisprudenziali che adottano un approccio elastico su questo tema e non rigorosamente formalistico. Si ritiene che l'imposizione di questa formalità di attestazione sia eccessivamente onerosa.
Stazione appaltante	Agenzia del Demanio	Al par. 20 del disciplinare, nella parte in cui vengono riportate le alternative sulla sequenza procedimentale, in caso di inversione, per quanto concerne il momento in cui viene effettuata la verifica di anomalia, nella prima opzione viene precisato che la verifica di anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara. Considerato che tale ipotesi è già prevista nell'opzione successiva, si ritiene che il termine "commissione di gara" vada sostituito con "RUP" o "responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante" in quanto la verifica di anomalia verrebbe eseguita all'esito della verifica della documentazione amministrativa.
Stazione appaltante	ANAS S.p.A.	3. Con riferimento all'indicazione del CCNL da applicare, si chiede di confermare se nel caso di appalto misto servizi e forniture debbano essere indicati i vari CCNL riconducibili alle prestazioni. In caso affermativo, si chiede di valutare se integrare il bando tipo con tale

		specifica. Con riferimento all'espunzione dal Bando tipo in oggetto della previsione del rinnovo, si chiede di confermare tale impostazione considerato che il Codice appalti continua a regolamentare l'istituto del rinnovo. 3.1. Si chiede di valutare l'inserimento al paragrafo DURATA come opzione facoltativa della seguente previsione "Ai sensi dell'art.126 comma 2 del Codice, se l'ultimazione delle prestazioni avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente è riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione secondo le modalità e termini di cui allo Schema di contratto". 3.2. Si evidenzia che il Bando tipo 1/2023 non sembra disciplinare in caso di Accordo Quadro, l'applicazione del meccanismo di adeguamento prezzi, in relazione ai futuri contratti applicativi. Ciò detto, si chiede conferma che per gli Accordi Quadro l'indice sintetico sia individuato al momento della stipula di ciascun contratto attuativo dell'accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati, così come esplicitamente previsto i lavori, articolo 6 dell'Allegato II.2bis del Codice Appalti. 3.3 Non è prevista l'ipotesi della modifica di cui all'art. 120 comma 3 del Codice. Si chiede di chiarire se tale mancato inserimento confermi la lettura secondo la quale l'ipotesi di modifica in questione opererebbe ex lege e non necessiterebbe di una previsione a monte nei documenti di gara. Si propone l'inserimento anche di tale fattispecie di opzione e si chiede, nel caso di mancato accoglimento di questa proposta, conferma della corretta interpretazione del paragrafo. 5. Altre cause di esclusione - Per l'operatore economico che occupi un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, abbia omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione sullo stato occupazionale, l'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice non prevede l'esclusione, prevista, invece, per l'operatore economico che occupi oltre 50 dipendenti. Si chiede, pertanto, di chiarire se lasciare o meno la previsione dell'esclusione per entrambe le ipotesi. Il bando tipo introduce la causa di esclusione relativa alla violazione del divieto di pantouflage ex art 53-bis del Codice delle Pari Opportunità, che non è direttamente applicabile ad ANAS. Si chiede l'inserimento della causa di esclusione come obbligatoria solo per le stazioni appaltanti che hanno natura giuridica di amministrazioni pubbliche in senso stretto, in quanto le stazioni appaltanti che hanno natura giuridica di organismi di diritto pubblico come ANAS tutelate dalla disciplina dei casi di conflitto di interessi. In linea con le indicazioni fornite con l'Atto di segnalazione ANAC n. 2/2025 e con il Comunicato ANAC del 30 aprile 2025, si chiede di rafforzare il regime di inconferibilità, prevedendo da un lato l'obbligo per membri delle Commissioni di gara, RUP e altri soggetti coinvolti nel procedimento di dichiarare eventuali cause di inconferibilità; dall'altro l'obbligo per le S.A. di
--	--	---

		accertare ex ante tali condizioni. Si chiede, inoltre, di inserire l'espressa previsione della causa di esclusione per conflitto di interessi tra le cause di esclusione non automatica ex art. 95 comma 1 lettera b) del Codice, rimettendo alla S.A. la valutazione in concreto della fattispecie, tenuto conto delle misure che l'O.E. ha adottato. 7. Per quanto concerne l'avvalimento premiale, si propone di prevedere che la dichiarazione debba essere inserita nella domanda di partecipazione, mentre il relativo contratto all'interno della busta contenente l'offerta tecnica. 14. Si propone di eliminare l'elenco degli esempi di ciò che risulta sanabile e non sanabile mediante soccorso istruttorio in quanto non è esaustivo. La individuazione dei casi di soccorso con metodo casistico esemplificativo rischia di generare problematiche in fase applicativa. Si suggerisce di eliminare dal bando tipo le esemplificazioni. 15. Si chiede di prevedere l'inserimento della dichiarazione di equivalenza nella busta economica cosicché l'esame dell'equivalenza potrà essere svolto dalla Commissione di gara (e non dal seggio), contestualmente alle verifiche sul costo della manodopera e sugli oneri della sicurezza aziendali indicati nell'offerta economica. 15.1 Si chiede di confermare la previsione del Bando, considerato che il Codice prevede il pagamento dell'imposta di bollo una tantum al momento della stipula. 26 Si chiede l'eliminazione dal Bando degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto costituiscono obblighi contrattuali.
Stazione appaltante (non autorizza la pubblicazione)		Paragrafo 5 _REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE: Con riferimento all'ultimo capoverso, laddove si prescrive Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice, si chiede di indicare quale sia il mezzo di prova per verificare la sussistenza o meno di tale causa di esclusione. Paragrafo 7 _AVVALIMENTO: Con riferimento alla previsione Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, si chiede di aggiungere che si fa riferimento alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento e non del contratto di appalto eventualmente stipulato tra concorrente e stazione appaltante, rispetto al quale si ritiene che l'impresa ausiliaria non possa essere responsabile in solido rispetto alla prestazione eseguita dal concorrente e non dalla ausiliaria stessa. Paragrafo 10 GARANZIA PROVVISORIA: Con riferimento alla lettera g) [facoltativo] (la fideiussione deve) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ...

		[indicare] giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, si chiede di eliminare il riferimento alla stazione appaltante e indicare che il rinnovo è richiesto al garante direttamente dal concorrente garantito; la stazione appaltante, infatti, in qualità di soggetto terzo e beneficiario della fideiussione, potrà rivolgere la richiesta di rinnovo solo al concorrente. Paragrafo 13_MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA: Con riferimento alla previsione del terz'ultimo capoverso Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà, si chiede di chiarire come debba essere inteso il fino al giorno fissato per l'apertura e cioè se intendere il giorno della prima seduta di apertura della gara oppure il giorno di apertura della singola offerta tecnica oppure dell'offerta economica, riferita a quella del singolo concorrente che ha chiesto la rettifica dell'errore di cui si sia accorto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Con riferimento alla previsione dell'ultimo capoverso Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile, si chiede di prevedere che la stazione appaltante motivi la ritenuta non accoglibilità e proceda con l'analisi della documentazione originariamente inviata tramite PAD, escludendo dunque la possibilità di ritenere inammissibile l'intera offerta. Paragrafo 25_AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO: Si chiede di chiarire ed indicare come il RUP debba verificare la attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
Stazione appaltante	Comune di Firenze	Art. 5 – Riguardo alla seguente previsione: "[In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione] Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco", si rappresenta l'opportunità di adeguare detta previsione alle prescrizioni di cui al Comunicato del Presidente Anac del 17/01/2023, secondo cui l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 (es. subappaltatore, subaffidatario, membro del RTI), e di chiarire anche chi debba

		essere in possesso della white list nel caso in cui la prestazione rientrante all'interno di tale elenco debba essere eseguita da ausiliaria oppure da consorziata esecutrice.
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Genna	Art. 12 - in caso di lotto unico - correggere il richiamo alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024. Art. 10 - Garanzia provvisoria - Inserire nel campo N.B. come fatto per contributo ANAC che "l'importo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara. Non far venir meno per le stazioni appaltanti i vantaggi derivanti dal ricorso all'inversione procedimentale. Si rammenta che il bando tipo 1 con i dovuti adattamenti viene utilizzato anche per appalti di lavori da aggiudicare con il prezzo più basso per i quali è consentita l'esclusione automatica delle offerte anomale. Procedere ad una verifica preliminare della documentazione amministrativa che non attiene all'idoneità degli offerenti mal si concilierebbe con l'esclusione automatica delle offerte anomale.
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Fornaro	La mia osservazione è di carattere generale e riguarda la modifica di gare in corso sul portale ANAC e TED, attraverso le piattaforme di interoperabilità che attualmente non risultano possibili tanto da portare spesso all'annullamento delle procedure ed alla sua reindizione. Lo stesso dicasi per le schede di esecuzione che invece con il vecchio SIMOG potevano essere modificate. Il rischio è che ci si troverà in futuro con informazioni sulle banche dati ANAC e TED incomplete o errate che a fine statistico e di controllo non servono a nulla.
Stazione appaltante – risponde a titolo personale	REFOLO	ART.3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI Sarebbe opportuno sostituire l'erronea dicitura:Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso con la più corretta: Costi per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (come peraltro indicato dall'art. 41, comma 14, del Codice) Gli oneri per la sicurezza (art. 108, comma 9, del Codice) si riferiscono agli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (che l'appaltatore deve porre in essere 'ex lege' e devono essere indicati esplicitamente dal concorrente in sede di offerta). I costi per la sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso) sono costi che il committente deve quantificare per attuare le norme di prevenzione e protezione e ridurre le probabilità di infortunio anche con riferimento ai momenti concernenti la realizzazione di appalti di lavori, servizi e forniture (sono somme conseguenti ad attività che l'appaltatore deve porre in essere ex contractu). Si ringrazia per l'attenzione

Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Tapanelli	All'art. 5, è previsto che: [In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione] Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. Secondo Cons. Stato, V, 20 dicembre 2024, n. 10256, non rileva la sola presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco, ma l'iscrizione effettiva. Si suggerisce pertanto di espungere dall'art. 5 le parole “oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.” e di eliminare dalla domanda di partecipazione l'opzione “dichiara aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di _____” All'art. 14, è previsto che: Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di [indicare il termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni]. Si suggerisce di inserire, dopo le parole “un termine”, la parola “massimo”, al fine di consentire alle stazioni appaltanti di individuare il termine successivamente, al momento dell'invio delle richieste di soccorso istruttorio, in ragione della complessità degli adempimenti richiesti. All'art. 25, è previsto che il RUP proceda a verificare: l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9; Si suggerisce di precisare che, nelle more dell'adozione del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dall'art. 4, comma 5, dell'ALLEGATO I.01, possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti gli scostamenti di massimo 2 parametri.
--	------------------	--

Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Regione Marche	Osservazione finale 1 - art. 22 Un principio ormai consolidato nella disciplina dei contratti pubblici stabilisce che l'intervento della commissione giudicatrice è precipuamente richiesto e giustificato per le attività valutative tipicamente afferenti all'analisi e al giudizio dell'offerta tecnica. Ne consegue che le fasi procedurali successive, prive di contenuto discrezionale, quali l'applicazione di formule matematiche predefinite per la valorizzazione dell'offerta economica (e/o temporale) e la conseguente formazione della graduatoria, non necessiterebbero dell'apporto valutativo di un organo collegiale tecnico. Tale impostazione trova anche conferma normativa. Specificamente l'Allegato I.2, all'articolo 7, comma 1, lettera e), attribuisce al RUP la competenza a svolgere, nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, "tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice". Questa disposizione chiarisce la ripartizione delle funzioni, riservando alla commissione le sole valutazioni di merito tecnico e qualitativo. Si osserva, a tale fine, una potenziale discrasia nell'art. 22 ("Valutazione delle offerte tecniche ed economiche"). Tale sezione, infatti, prevede testualmente che: "La commissione giudicatrice procede [...] all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria." Questa formulazione, attribuendo alla commissione anche la valutazione delle offerte economiche e la determinazione del parametro numerico finale per la graduatoria – attività che, nella stragrande maggioranza dei casi, si traducono nella mera applicazione di criteri matematici predeterminati nel disciplinare di gara e non comportano alcuna discrezionalità – può apparire sovrabbondante rispetto al principio di separazione delle competenze sopra richiamato e con le prerogative attribuite al RUP dalla normativa vigente. Tale previsione potrebbe, inoltre, comportare un dispendio non ottimale delle risorse specialistiche della commissione e un potenziale appesantimento della procedura. Alla luce di quanto sopra esposto, si suggerisce di emendare il citato art. 22, introducendo la possibilità esplicita (o come regola generale) che le operazioni di apertura delle buste economiche, l'applicazione delle formule per l'attribuzione dei punteggi economici e la conseguente formazione della graduatoria provvisoria siano demandate al RUP, o alla struttura di supporto allo stesso, laddove tali attività siano scevre da qualsiasi valutazione discrezionale. L'adozione di tale modifica contribuirebbe a una maggiore aderenza ai principi normativi, a una più efficiente gestione delle fasi di gara e a una valorizzazione ottimale del ruolo e delle competenze specifiche sia della commissione sia del RUP.
--	-----------------------	--

		Osservazione finale 2 In relazione alla trattazione dell'avvalimento (ma anche per la garanzia), si ravvisa l'opportunità di una revisione terminologica. Specificamente, si propone la sostituzione del termine "marca temporale" con l'espressione "data certa". Quest'ultima presenta un carattere di maggiore generalità, idonea a ricomprendere diverse metodologie atte a conferire certezza giuridica al momento di formazione o trasmissione di un documento, quale ad esempio l'invio a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC su PEC), il cui valore probatorio è equiparabile. Tale adeguamento lessicale troverebbe inoltre connessione con quanto correttamente già previsto nell'articolo concernente l'istituto del soccorso istruttorio, ove si fa riferimento, in maniera più coerente, alla data certa.
Stazione appaltante – Risponde a titolo personale	Gambino	NdA
Centrale di committenza (non autorizza la pubblicazione)		ART. 7 Avvalimento 1. Si richiede di prevedere che in caso di avvalimento premiale il relativo contratto NON sia inserito nella documentazione amministrativa ma nella documentazione tecnica come previsto nel bando tipo 1/2023 (cfr. art. 16 lett. b) in quanto tale previsione garantisce maggiormente la segretezza dell'offerta tecnica, in quanto anticipare la presentazione del contratto di avvalimento premiale nella fase amministrativa potrebbe comportare l'anticipazione di elementi premiali da parte del concorrente nonché il loro corrispettivo. Si richiede inoltre di non prevedere la necessità di marca temporale per il contratto di avvalimento in quanto la firma digitale e gli hash forniti dalla pad garantiscono sufficientemente la data certa del documento. 2. Si richiede di prevedere che la SA nel bando di gara possa escludere l'avvalimento premiale della certificazione sulla parità di genere UNI/PdR 125:2022, secondo un orientamento giurisprudenziale già affermato che qualifica tale certificazione come requisito soggettivo, personale e non delegabile, espressione di una qualità intrinseca dell'organizzazione aziendale, non surrogabile né trasmissibile ad altri soggetti mediante contratto di avvalimento (cfr Cons. Stato n. 3117/2025). Tale previsione darebbe un contributo al fine di dare incentivare gli operatori a una maggior compliance organizzativa alle disposizioni normative volte a promuovere l'equità tra uomini e donne nel contesto lavorativo. pena l'impossibilità di beneficiare degli strumenti premiali previsti dal legislatore. ART. 7 Avvalimento Al par. 1 viene richiamato il punto "0" invece del punto "6" ART. 15.3 dichiarazioni da rendere nel DGUE

		Togliere il riferimento all'art. 94. L'art. 96 commi 10 e 12 del Codice fa riferimento solo all'art. 95 ART. 25 aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto L'art. 99 emendato dal D.Lgs 209/2014 prevede solo che "resta fermo l'obbligo di concludere entro un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti". Si suggerisce pertanto di togliere l'indicazione di un termine o di prevedere che esso non sia perentorio.
Centrale di committenza	CONSIP S.P.A.	Paragrafo 7 - Avvalimento: sono stati eliminati i riferimenti all'art. 372 del Codice della Crisi di impresa. Non risultando modificate le disposizioni dell'art. 372, comma 4, si chiede di valutare il reinserimento della previsione nel paragrafo in esame o in alternativa in quello successivo relativo al concordato preventivo (par. 15.2). Paragrafo 8: posto che, come la norma prescrive, il concorrente deve impegnarsi a subappaltare a piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare, si chiede di chiarire se il concorrente sia di conseguenza tenuto a dichiarare la quota complessiva di attività che si riserva di subappaltare e non solo la tipologia. Paragrafo 10 - Garanzia Provvisoria: si chiede di chiarire, con riferimento alla riduzione del 30% (lett. a) per i consorzi di cui all'art. 65, lett. b, c e d, del Codice, che la riduzione è possibile anche se la certificazione sia posseduta dal Consorzio concorrente (come previsto per le riduzioni di cui alla lett. d), posto che l'art. 67, comma 8, del Codice ritiene "sufficiente" il possesso della certificazione in capo alla consorziata, ma non esclude il possesso del consorzio. Paragrafo 13 Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara: è disposto che "L'offerta [ove richiesto, aggiungere "e la documentazione"] deve essere sottoscritta con firma digitale marcata temporalmente o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata." Si propone di non prevedere l'apposizione della marcatura temporale per le offerte, considerato che (i) la procedura di gara è interamente svolta tramite la PAD, (ii) l'offerta e la documentazione relativa devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD e che (iii) la PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta, come esplicitato nel medesimo paragrafo 13. Ciò al fine di non ingenerare dubbi sulla legittimità della presentazione di un'offerta firmata digitalmente senza marca temporale, ma presentata nei termini. Si ritiene che la richiesta di apposizione della marcatura temporale dovrebbe invece permanere limitatamente ai documenti indicati nel paragrafo 14 "Soccorso istruttorio" (quindi contratto di avvalimento, garanzia provvisoria, mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), per i quali è necessario appurare la preesistenza alla data di scadenza della presentazione delle offerte seppur producibili successivamente a tale data. Limitatamente al soccorso istruttorio, si chiede di aggiungere l'inciso "o altra misura equivalente" alla marcatura temporale, posto che l'invio di

		un documento firmato digitalmente, ma senza marcatura, tramite pec comunque dimostra la sottoscrizione del documento in un momento antecedente la presentazione dell'offerta. Paragrafo 14 - Soccorso istruttorio: si chiede di chiarire che, ove il soccorso istruttorio abbia ad oggetto la documentazione relativa al solo avvalimento premiale, la sanzione nel caso in cui l'OE non adempia alle richieste della stazione appaltante è la mancata attribuzione del punteggio tecnico e non l'esclusione. Paragrafo 15 - Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa: si chiede di integrare il numero 7 dell'elenco relativo al diverso CCNL, prevedendo in alternativa alla dichiarazione di equivalenza - conformemente a quanto previsto dall'art. 11 comma 4 del Codice - l'impegno dell'OE ad applicare il CCNL indicato dalla SA. Di seguito un esempio dell'integrazione proposta: "7) [Ad eccezione dei contratti di fornitura senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale] nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello/i indicato/i al paragrafo 3: i) dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato al personale impegnato nell'esecuzione del contratto, con cui attesti che tale CCNL garantisce tutele economico e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato in gara delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL; ii) in alternativa al precedente punto, una dichiarazione con cui si impegna ad applicare il/i CCNL indicato/i al paragrafo 3 nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto." Si chiede inoltre di valutare se inserire nel Bando tipo la possibilità che l'Operatore ricorra per il CCNL indicato alla presunzione di equivalenza (art. 3, comma 1, all.1.01 al Codice), chiarendo i presupposti perché la stessa possa trovare applicazione.
Associazione rappresentativa delle stazioni appaltanti	ASSORUP Associazione dei Responsabili Unici di progetto	Art. 9. Nei due riferimenti "In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto", si chiede la modifica in "In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto AVENTE STRETTA CONNESSIONE CON L'OGGETTO DELL'APPALTO che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
Operatore economico / libero professionista	TRASP.A.RE	art. 3.2 L'art. 87 del codice prevede al comma 1. che Il disciplinare di gara fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte. L'articolo 3.2 sulla revisione prezzi nulla a che vedere con il procedimento di selezione, e dovrebbe essere espunto dal disciplinare, dovendo trovare collocazione nel capitolato che a mente del 2. dell'art. 87 definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante. art.14 Nella vigente formulazione sono passibili di soccorso istruttorio 1) "l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei

		requisiti di partecipazione". Considerato che la prevalente giurisprudenza non ammette l'integrazione rispetto ai requisiti di ordine speciale (es. comprovare il requisito con esperienze non dichiarate originariamente) s'invita l'autorità a valutare la circoscrizione della prescrizione ai soli requisiti di ordine generale. 2) il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta. S'invita l'autorità a rimeditare la scelta, tenuto conto che è contraria all'orientamento giurisprudenziale prevalente. art.19 diversamente dal 50/2016, il nuovo Codice non prevede più la remissione alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. La previsione del bando tipo secondo cui "La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche" è quindi contraria al principio del risultato (i.e. convocare la commissione, sovente onerosa, per un mero adempimento formale). Rilevando operazioni matematiche, senza il benché minimo afflato di discrezionalità, la valutazione dell'offerta economica ben può essere operata dal RUP, cui è del resto affidata anche la valutazione rispetto alla sostenibilità della stessa. art.6.4 Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Il requisito dei servizi analoghi [o forniture analoghe] di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione ... [indicare la prestazione] deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. Dette prescrizioni del bando tipo sono di dubbia legittimità in rapporto a quanto previsto dall'art.68 c. 11 del Codice, presuppone la necessita, non disciplinata dal bando tipo, che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. art.6.5 Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. La prescrizione è di dubbia legittimità in rapporto a quanto previsto dall'art.67 del Codice, secondo cui Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dalla consorziata esecutrice.
--	--	--

Operatore economico / libero professionista	Consorzio Jonico	Altro elemento di criticità dell'attuale sistema di affidamento dei lavori in appalto è rappresentato dalle procedure negoziate, che hanno eliminato la trasparenza e la libertà di partecipazione delle imprese, con il rischio di escludere un numero sempre maggiore di imprese dal mercato. Per evitare o comunque ridurre tali rischi, oltre alla modifica del calcolo della soglia di anomalia nel senso sopra suggerito, si dovrebbe: a) ridurre l'utilizzo delle procedure negoziate solo ai lavori sotto i 150.000 euro o ai casi di lavori di somma urgenza e comunque con un aumento degli inviti di partecipazione ad almeno 30 imprese, per evitare appunto che si possano creare delle situazioni di violazione delle regole di massima partecipazione b) utilizzare obbligatoriamente le procedure aperte "semplificate", con l'inversione documentale. Tali procedure, tra le altre, risultano consentire un espletamento delle gare più veloce delle procedure negoziate. Si potrebbe inoltre dare alle centrali uniche di committenza, facoltà di raggruppare le gare in tornate, prevedendo che ogni impresa non può partecipare a più di una gara nella stessa tornata; si otterrebbe così la riduzione dei partecipanti ad ogni gara, lasciando libera l'impresa di scegliere la gara in cui vuole partecipare, o per vicinanza territoriale (raggiungendo l'obiettivo dei lavori a km 0), o per importo, o per categoria, ottenendo una distribuzione più equa dei lavori tra imprese. Ulteriore criticità, infine, è rappresentata dall'uso incontrollato e smodato dell'avvalimento. Invero, la disciplina dell'avvalimento contenuta nel codice del 2023 è espressione di un cambio di impostazione netto rispetto a quella contenuta nell'articolo 89 del codice del 2016. Essa non è più incentrata sul mero esito dei requisiti, ma sullo stesso contratto di avvalimento. L'avvalimento è il contratto, in forma scritta a pena di nullità e di norma oneroso, con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione del concorrente, per tutta la durata dell'appalto, le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali di cui necessita. La disposizione, quindi, comprende sia la disciplina dell'avvalimento c.d. operativo (riguardante i requisiti di capacità tecnico professionale), sia la disciplina dell'avvalimento c. d. di garanzia (concernente le capacità economico finanziarie). Tanto l'avvalimento non è più incentrato sul mero prestito di requisiti, che può essere utilizzato anche per migliorare la propria offerta (avvalimento premiale). Il contratto di avvalimento genera un rapporto di collaborazione tra imprese. E' proprio questo rapporto di collaborazione che deve essere sempre controllato dalla Stazione Appaltante proprio per consentire una piena applicazione della normativa novellata nella quale si privilegia la collaborazione, richiedendo che la stessa sia veramente concreta ed operativa, imponendo una responsabilità solidale all'impresa ausiliaria ed ausiliata. Proprio il contratto di avvalimento, correttamente applicato può consentire, altresì, un uso positivo del vincolo nascente tra le imprese riunite in un consorzio stabile. Anche quando riveste il ruolo di ausiliario nell'ambito di un contratto avvalimento, il Consorzio Stabile assume il ruolo di unico
---	------------------	--

		interlocutore con l'Amministrazione Appaltante, imputando direttamente a sè stesso la titolarità del contratto e la realizzazione dei lavori per cui non sussiste l'obbligo di specifica indicazione delle imprese consorziate, le quali non assumono direttamente alcun obbligo di esecuzione delle prestazioni contrattuali. La relazione intercorrente fra consorzio e imprese consorziate dà luogo a un'impresa operativa che fa luogo che fa leva sulla causa mutualistica, realizzando una peculiare forma di avvalimento che si poggia direttamente sul vincolo consortile, le imprese singole non sono soggetti terzi, utilizzando i cui requisiti si realizzerebbe un avvalimento a cascata. Va dunque concluso che l'avvalimento ha un ruolo importante anche nell'esecuzione degli appalti, ma lo stesso deve essere, non solo applicato soltanto ad imprese dotate di attestazione SOA, ma anche seriamente controllato nella sua applicazione. per evitare che diventi un modo per consentire la elusione della normativa sulla qualificazione dell'impresa esecutrice dei lavori in appalto, con rischi gravissimi, oltre che in tema di qualità, conformità e regolarità dell'opera appaltata, anche in tema di sicurezza del lavoro e tutela dei lavoratori. L'avvalimento, poi, in applicazione anche a quanto previsto dalla legge (comma 11 art. 104 D. Leg.vo 36/2023) non dovrebbe mai essere ammesso per lavori rientranti in categorie specialistiche, né per lavori particolarmente pericolosi o comunque di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali.
Operatore economico / libero professionista	Appaltiamo s.r.l.	ART. 7 AVVALIMENTO Il bando tipo in consultazione all'art. 7 in materia di avvalimento prevede: «Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, con apposizione della marca temporale, nonché le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria». Si evidenzia che la richiesta di marcatura temporale del contratto di avvalimento si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha ritenuto illegittima l'esclusione dalla procedura di gara di un operatore economico che ha fornito dimostrazione della data di sottoscrizione del contratto di avvalimento tramite esibizione del report di firma digitale e dalla relativa ricevuta email di invio, entrambi di data antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (Cons. St., Sez. III, sent. 11.04.2025, n. 3154; in senso conforme anche Cons. St., sez. V, sent. 21.05.2020, n. 3209). Si suggerisce dunque di eliminare la richiesta di marcatura temporale del contratto di avvalimento dall'art. 7 del bando tipo in consultazione e, conseguentemente, anche dall'art. 14 in tema di soccorso istruttorio. ART. 10 GARANZIA PROVVISORIA Il bando tipo in consultazione all'art. 10 in materia di garanzia provvisoria prevede: «La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente con apposizione della marca temporale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante».

		Si evidenzia che la richiesta di marcatura temporale della garanzia provvisoria pare un adempimento eccessivamente gravoso, considerando anche che la verifica telematica consente agevolmente alla stazione appaltante di verificare la data di sottoscrizione della garanzia fideiussoria da parte del soggetto in possesso dei poteri di impegnare il garante. Del resto, in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida emanate da Agid ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale, la marcatura temporale è solo una delle modalità di prova della data certa della formazione di un documento informatico, ma non l'unica. Si suggerisce dunque di eliminare la richiesta di marcatura temporale della garanzia provvisoria dall'art. 10 del bando tipo in consultazione e, conseguentemente, anche dall'art. 14 in tema di soccorso istruttorio. ART. 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC Il bando tipo in consultazione all'art. 12 in materia di pagamento del contributo a favore dell'ANAC prevede: «Il pagamento è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento». Preliminarmente si osserva che la verifica dell'avvenuto pagamento tramite il FVOE costituisce un aggravio dei tempi della procedura di gara, in quanto la perdurante mancata interoperabilità tra DGUE e FVOE del concorrente comporta la necessità che questi autorizzi a livello telematico la stazione appaltante ad accedere al proprio fascicolo virtuale. Nella pratica, la previsione del bando tipo si traduce nella necessità che la stazione appaltante sospenda la valutazione della documentazione amministrativa presentata su PAD dal concorrente, invii ad ANAC tramite la PAD in utilizzo la scheda ANAC S2 contenente i nominativi degli operatori economici che hanno presentato offerta, invii a ciascun concorrente una richiesta di accesso a FVOE e attenda che ciascun operatore economico la autorizzi all'accesso al FVOE. Ai sensi dell'art. 92, comma 4, del Codice parrebbe che al concorrente debba essere dato un termine pari a 10 giorni per consentire l'accesso al FVOE; durante detto termine, dunque, la prosecuzione dell'esame delle offerte rimarrebbe inibita alla stazione appaltante, in quanto il pagamento del contributo rappresenta condizione di ammissibilità delle stesse. Se poi dal FVOE non risultasse il pagamento, la stazione appaltante dovrebbe procedere anche all'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti del concorrente, con assegnazione di un ulteriore termine per la regolarizzazione e conseguente allungamento delle tempistiche di gara. Senza contare che, qualora il concorrente non concedesse l'autorizzazione all'accesso al FVOE, risulterebbe impossibile per la stazione appaltante verificare il pagamento del contributo ANAC, anche qualora regolarmente assolto. Inoltre, la richiesta all'operatore economico di regolarizzare la documentazione amministrativa
--	--	---

		mediante inserimento della ricevuta di avvenuto pagamento all'interno del FVOE pare travalicare i confini tracciati dall'art. 24 del Codice.
Operatore economico / libero professionista	MONTELLO SPA	in merito all' art. 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO in particolare in merito alla revisione prezzi sarebbe opportuno rendere obbligatoria clausola di rinegoziazione per i contratti pluriennali di lunga durata.
Operatore economico / libero professionista	CONSORZIO JONICO SCARL	Sulle osservazioni presentate, visto il limite dello strumento messo a disposizione, si resta a disposizione per ulteriori approfondimenti anche in sede diverse e apposite.
Operatore economico / libero professionista (non autorizza la pubblicazione)		1. Come chiarito da codesta Autorità (da ultimo con parere n. 165 del 30 gennaio 2025), i dati acquisiti dalle S.A. in sede di procedure a evidenza pubblica devono essere trattati, dalle Amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy di cui al "Regolamento generale per la protezione dei dati personali" n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o "GDPR"). Ciò, peraltro, in conformità a quanto riportato nel Parere del Garante Privacy sullo "schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA" del 07 febbraio 2023, secondo cui le Amministrazioni sono tenute a garantire la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalle fasi iniziali di redazione dei documenti soggetti a pubblicazione, in particolare nel caso di dati sensibili. A tal proposito, come chiarito anche da ANAC, è quindi specifico ed espresso onere delle S.A. (e non degli operatori economici concorrenti), nella gestione dei dati relativi a una procedura di gara, avere cura di omettere dati personali e/o sensibili eventualmente contenuti nella documentazione in atti, pure in modo da non rendere identificabili le persone fisiche coinvolte. Non a caso, come dettagliatamente rilevato ancora da codesta Autorità, l'oscuramento dei dati personali e sensibili viene effettuato "d'ufficio" dalla S.A., non essendo nemmeno necessaria una specifica richiesta da parte dell'offerente ai sensi dell'art. 36, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. Alla luce di quanto sopra, dunque, si suggerisce all'Autorità di inserire una nota/chiarimento ad hoc nel Bando Tipo che meglio chiarisca detta circostanza, di guisa che le S.A. non riversino l'onere del trattamento dei dati sensibili direttamente sui concorrenti (circostanza che spesso si rinviene nella prassi delle gare pubbliche e che chiaramente frustra non solo il dato normativo rilevante, GDPR, ma anche le indicazioni stesse rese da ANAC sul punto specifico). 2. L'art. 10 del Bando Tipo prevede, con riferimento alla garanzia provvisoria, che essa "deve essere emessa e firmata digitalmente con apposizione della marca temporale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante." In disparte il fatto che l'art. 106 del d.lgs. n. 36/2023 non prevede alcuna apposizione di marca temporale sulla garanzia di che trattasi [tanto è vero che il Codice, con riferimento a detta garanzia, si limita a prevedere, da un punto di vista tecnico, che "la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente

		presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti"; art. 106, comma 3], né tale obbligo è previsto nello schema tipo di garanzia provvisoria per come indicato nell'art. 117, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023, si ritiene che tale onere, inserito nel Bando Tipo, sia poco utile e comunque gravoso per i concorrenti. Ed infatti, al di là della mera utilità materiale della marcatura temporale sulla garanzia provvisoria (utilità che - al più - potrebbe rilevare in sede di soccorso istruttorio qualora detta garanzia non venga prodotta dall'O.E. alla scadenza dell'invio della domanda di partecipazione alla competizione pubblica), si evidenzia a codesta Autorità che il servizio di marcatura: - in primo luogo, non costituisce l'unica modalità per attribuire data certa alla garanzia provvisoria (cfr. Cons. Stato, n. 1046/2024), di guisa che non si comprende la ragione per la prescelta modalità di "validazione" a dispetto di altre (cfr. d.p.c.m. del 22 febbraio 2013 sul punto specifico); - in secondo luogo, è un servizio a pagamento e che comporta, quindi, un costo che si riversa tout court a carico dei concorrenti; così declinandosi tale obbligo (per come formulato nel Bando Tipo) in un aggravio procedimentale che non solo non è previsto dalla normativa primaria, ma nemmeno in quella regolatoria. Si chiede, quindi, a codesta Autorità l'espunzione dell'inciso "con apposizione della marcatura temporale" dalla disposizione di cui all'art. 10 del Bando Tipo supra riportata in esteso o, comunque, di rimettere tale scelta (i.e. se utilizzare, o meno, la marcatura di che trattasi) direttamente al concorrente in gara.
Operatore economico / libero professionista (non autorizza la pubblicazione)		Bando tipo n. 1/2023 - Schema di disciplinare di gara Art. 2.2 Si chiede di modificare tale articolo prevedendo che le risposte da parte della Stazione Appaltante alle richieste di chiarimenti presentate dagli operatori economici siano rese entro un termine maggiore di 6 giorni, affinché gli operatori economici abbiano più tempo per recepire i chiarimenti e formulare l'offerta in tempi più congrui. Art. 6.3 Comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale. A seguito dell'entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 relativo alla "semplificazione amministrativa", le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive presentate in gara. I certificati richiesti alle Amministrazioni pubbliche riportano infatti la dicitura "non riproducibili

		agli organi delle pubbliche amministrazioni o ai privati esercenti pubblici servizi". Alla luce di quanto sopra, si chiede di eliminare la richiesta della comprova in quanto la verifica delle forniture analoghe autodichiarate in gara dovrebbe essere in capo alla S.A. Si chiede inoltre di valutare l'eliminazione, in caso di contratti, dell'obbligo di fornire le fatture quietanzate. L'apposizione della quietanza di pagamento crea la difficoltà oggettiva di poter reperire nei tempi di gara tale documentazione (estrapolazione delle fatture che attestino la comprova - invio delle stesse alla Banca per il controllo della quietanza - relativo rilascio da parte della Banca di un documento a comprova dell'avvenuto pagamento). Art. 10 GARANZIA PROVVISORIA E' riportato che la fidejussione provvisoria deve essere emessa e firmata digitalmente con apposizione della marca da bollo da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Poiché La la firma digitale prevede già l'indicazione del nominativo del firmatario, la data e l'ora. Si chiede di evitare l'ulteriore onere della marcatura temporale in quanto le informazioni per la verifica sono già presenti con la sola sottoscrizione digitale. Si chiede di chiarire meglio se la riduzione del 10% per emissione garanzie fideiussorie può essere cumulabile con eventuale riduzione del 30% per certificazione UNI CEI ISO 9000 e con altre eventuali riduzioni dell'allegato II.13 del codice Si chiede l'equiparazione della ISO 13485 con la ISO 9001 per quanto riguarda la riduzione delle cauzioni. Art. 13.REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA Si chiede di indicare esplicitamente nel bando tipo che sono sempre ammessi in lingua inglese o originale eventuali certificati CE, ISO, documenti di conformità e letteratura scientifica senza necessità di traduzione giurata. Nel caso non sia possibile quanto sopra, si propone di eliminare la dicitura "traduzione giurata" e di sostituirla con "traduzioni conformi al testo originale ai sensi del DPR 445/2000 oppure traduzione semplice" OSSERVAZIONI GENERALI Si chiede di chiarire nel bando tipo che è onere della Stazione Appaltante l'oscuramento dei dati personali nella documentazione presentata in gara dagli operatori economici e non può essere posto a carico dell'operatore medesimo, né può essere chiesto di presentare i medesimi documenti in doppia versione (es. domanda di partecipazione sia in modalità in chiaro e oscurata), in linea con il parere ANAC n. 165/2025.
--	--	---

Associazione di categoria operatori economici	Assoambiente	ART. 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO in particolare in merito alla revisione prezzi e clausola di rinegoziazione sarebbe opportuno renderla obbligatoria per i contratti pluriennali di lunga durata.
Associazione di categoria operatori economici	CREDA	Ci riserviamo di discutere ed approfondire le problematiche sollevate nelle sedi opportune.
Associazione di categoria operatori economici	ANCE AGRIGENTO	SEGNALAZIONE DI CRITICITA' NEL SISTEMA DEGLI APPALTI PUBBLICI IN ITALIA. FONTE DI CORRUZIONE. Si sottopone alla cortese attenzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la presente relazione al fine di evidenziare alcune pervasive criticità nel sistema degli appalti pubblici in Italia, che costituiscono un terreno fertile per fenomeni di corruzione e distorsione della sana concorrenza. In particolare, si segnalano le seguenti aree problematiche: 1. Limitazione nelle Procedure Negoziato L'eccessivo ricorso a procedure negoziate, pur previste in specifiche circostanze, si configura spesso come uno strumento per eludere il principio di trasparenza e concorrenza. La discrezionalità nella selezione degli operatori economici invitati permette, in non pochi casi, la creazione di accordi collusivi tra imprese e funzionari pubblici, pilotando gli inviti e favorendo offerte predeterminate, a discapito della libera competizione e dell'interesse pubblico. Occorrerebbe limitare le procedure negoziate solo a lavori, forniture e servizi per importi limitati. 2. Opacità nell'Aggiudicazione con l'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa Il criterio dell'OEPV, sebbene teoricamente orientato alla qualità, si presta a valutazioni soggettive da parte di commissioni giudicatrici ristrette. Tale discrezionalità, in assenza di stringenti criteri oggettivi e di adeguati meccanismi di controllo, apre la strada ad aggiudicazioni arbitrarie e potenzialmente illecite, favorendo offerte non realmente competitive o meritevoli. Occorrerebbe utilizzare per tutti i lavori sotto soglia il criterio del minor prezzo, con un solo metodo di calcolo della soglia di aggiudicazione, di facile applicazione imprevedibile, anti turbativa, metodo equilibrato che evita situazioni di ribassi eccessivamente elevati. 3. Distorsioni legate all'istituto dell'Avvalimento L'istituto dell'avvalimento, concepito per consentire la partecipazione alle gare anche a soggetti privi di specifici requisiti, si è rivelato in alcuni contesti un veicolo per l'aggiudicazione di appalti di ingente valore a soggetti privi delle reali capacità tecniche ed economiche. Tale prassi

		favorisce l'ingresso nel mercato di associazioni, talvolta anche di natura criminale, che utilizzano l'avvalimento come mero strumento formale, con gravi ripercussioni sulla qualità delle opere e sulla legalità dei processi. Occorrerebbe limitare l'avvalimento alle sole imprese attestate SOA e o alle imprese iscritte alla CCIIA che sono in possesso di lavori eseguiti di pari importo. Si auspica che la presente segnalazione possa contribuire ad una più approfondita analisi delle criticità esposte e all'adozione di misure concrete volte a rafforzare la trasparenza, la concorrenza e la legalità nel settore cruciale degli appalti pubblici in Italia
Associazione di categoria operatori economici	ANIR Associazione Nazionale imprese ristorazione Collettiva	sul tema della revisione prezzi Bando tipo art 3.1 : Si ritiene utile e necessario porre all' attenzione e precisare che questo bando tipo dovrebbe orientare e specificare ciò che il legislatore indica su questo punto almeno sul piano degli indirizzi, onde evitare contenziosi e discrezionalità nella interpretazione e uso della norma. In particolare la novità introdotta del comma 2 bis dell'art 60, individua la facoltà per gli appalti di servizi e forniture, di inserire nel contratto, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. Facoltà che sposta dal momento della gara al momento del contratto la possibilità di utilizzare lo strumento della revisione ordinaria. Sembra tuttavia necessario dover precisare all'interno del Bando tipo 1/2023 che tale facoltà va dunque consentita, già al momento della formulazione della gara, prevedendo già le modalità di utilizzo di tale facoltà, e che la mancata determinazione di una condizione che la consenta possibile, appare discostarsi dalla ratio della norma e genererebbe a nostro avviso inutili contenziosi. inoltre sul punto 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE li dove si specifica al primo paragrafo.... "alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante" andrebbe precisato che in tale ultima ipotesi è necessario il consenso dell'appaltatore. inoltre al secondo paragrafo li dove dice... "In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto", andrebbe indicato e specificato un termine massimo di proroga e/o comunque l'obbligo (eventualmente dopo un certo periodo) di aggiornamento del prezzo sulla base inflattiva maturata dalla presentazione dell'offerta (non è possibile imporre vincolo sine die spesso a condizioni economiche non più attuali).
Associazione di categoria operatori economici	Confcooperative Federsolidarietà	In relazione al punto 3.2 dello Schema di disciplinare di gara sulla revisione prezzi, si ritiene importante specificare il contenuto della clausola facoltativa (derivante dalle modifiche apportate al Codice dal d.lgs. correttivo) che prevede la possibilità di "indicare eventuali

		meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti ai sensi dell'art. 60, comma 2 bis, del Codice". L'attuazione di questa previsione non ha trovato un'interpretazione da parte della dottrina e dei commentatori, in particolare in relazione al significato dell'individuazione convenzionale dell'indice. Si ritiene, pertanto, che il bando ed il relativo commento debbano dare indicazioni in merito per evitare in sede applicativi che sia foriera di incertezze e contenziosi giurisdizionali.
Associazione di categoria operatori economici	Legacoop Produzione e Servizi	A. Si condivide l'interpretazione data dall'Autorità della disposizione normativa introdotta dal correttivo, che prevede una riserva di subappalti a favore di piccole e medie imprese, per cui l'obbligo riguarda il 20% delle prestazioni che l'operatore economico intende concretamente subappaltare. B. Al paragrafo 2.2. "Chiarimenti", terzo capoverso, si chiede di riportare la disposizione prevista all'art. 92, comma 2, lett. a) del d.lgs. 36/2023, a mente della quale "se un operatore economico interessato a partecipare alla procedura di aggiudicazione abbia richiesto in tempo utile informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell'offerta e, per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno di sei giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte, o, in caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 71, comma 3, e 72, comma 6, meno di quattro giorni prima" i termini della procedura di cui al comma 1 del medesimo art. 92 sono prorogati in misura adeguata e proporzionale. C. Al paragrafo 5 è previsto che "In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti". Tale previsione, coerente con la nuova formulazione dell'art. 67, comma 3, del codice, rischia, però, di creare forti incertezze applicative. Infatti, nei consorzi di cui all'art. 65, lettere b) e c) (consorzi di cooperative e consorzi di imprese artigiane), non vi sarà mai una "consorziata che presta i requisiti". Infatti, a differenza dai consorzi stabili – per i quali nei servizi è stata confermata la possibilità di avvalersi del c.d. cumulo alla rinfusa (art. 67, comma 1, lett. a), del codice), possibilità che, seppur depotenziata, rimane anche nei lavori – i consorzi di cooperative e artigiani maturano in proprio i requisiti (art. 67, comma 5, del codice). Pertanto, se è evidente che la modifica dell'art. 67, comma 3, è stata operata accumulando sul punto le tre forme di consorzio, per una probabile esigenza di non appesantire eccessivamente il testo della disposizione, riteniamo che, senza un chiarimento, possano sorgere forti dubbi interpretativi nelle stazioni appaltanti, soprattutto di dimensioni minori, che potrebbero non comprendere, nel caso di consorzi cooperativi e artigiani, se e in che misura

		richiedere il possesso dei requisiti di ordine generale alle “consorziate che prestano i requisiti”. Riteniamo, quindi, che per prevenire tali dubbi interpretativi e i possibili contenziosi che ne deriverebbero sia utile chiarire che il possesso dei requisiti di ordine generale vada richiesto alle “consorziate che prestano i requisiti” solamente nel caso di consorzi stabili che si avvalgono del cumulo alla rinfusa. Al paragrafo 15.5 del Bando Tipo, coerentemente, si propone di riformulare il periodo: “DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti” in “DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice”, alla luce dell'impossibilità che in un consorzio di cooperative o in un consorzio artigiano vi siano una o più consorziate “che prestano i requisiti”. D. Al paragrafo 18.3. "Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica" si ritiene che la formula lineare così come esposta, basata sullo sconto e non sul prezzo, permette alle offerte economiche proposte con sconti elevati di prevalere. A tal fine si cita quanto espresso da ANAC all'interno della Relazione al Bando tipo n. 1 del 2023, dove si specifica che "la formula lineare, infatti, basandosi sui ribassi percentuali presenta il rischio concreto di attribuire differenze di punteggio elevate anche a fronte di minimi scostamenti di prezzo e di incentivare ribassi molto elevati, incoraggiando offerte aggressive. In tal modo si potrebbe privilegiare eccessivamente la componente economica a discapito di quella tecnica [...]". Pertanto, si propone di inserire la formula della proporzionalità inversa basata sul prezzo e non sullo sconto così come di seguito rappresentata: $C_i = P_{\min} / P_i$ dove: C_i=coefficiente attribuito al concorrente i-esimo P_i=prezzo del concorrente i-esimo $P_{\min}$=prezzo più conveniente E. Ancora al paragrafo 18.3, si propone, in ogni caso, di invertire l'ordine della formula con interpolazione lineare con quello della formula quadratica. Infatti, seppur non vi sia un divieto legislativo di utilizzo delle formule lineari – che riteniamo fortemente distorsive e foriere di una concorrenza volta al massimo ribasso, invece di una concorrenza virtuosa sugli elementi qualitativi dell'offerta – crediamo sia opportuno, in un atto regolatorio, promuovere quantomeno da un punto di vista dell'ordine di presentazione le formule maggiormente virtuose, che attenuano gli scarti nel punteggio tra ribassi simili.
--	--	---

Associazione di categoria operatori economici	Associazione Nazionale costruttori edili	Poiché sono presenti alcuni aspetti di carattere generale, comuni rispetto agli appalti di lavori, si ritiene di dare in questa sede il contributo dell'Ance, anche in vista di una possibile consultazione dedicata ai lavori. Nel documento si rileva un uso improprio del termine “oneri” in luogo di “costi”, come nell’espressione “oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso”. È importante sottolineare che non è corretto utilizzare in modo indistinto i termini “oneri” e “costi”, in quanto l’articolo 26, comma 5, del D. Lgs. n. 81/08 fa esplicitamente riferimento ai “costi” della sicurezza. Di seguito si riporta il passaggio normativo: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso.” Alla luce di quanto sopra, si propone di sostituire il termine “oneri” con “costi”, in conformità al dettato normativo.
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale	PALMA	In ordine all'individuazione nel Disciplinare di Gara del C.C.N.L. si chiede di specificare se lo stesso debba essere, oltre che per gli appalti di lavori, servizi e forniture con posa in opera, anche per gli appalti di forniture che non contemplano alcuna posa in opera; Ed infatti se il bando tipo ANAC aggiornato al Correttivo sembra propendere per la non obbligatorietà in questa ultima ipotesi perplessità una parte della dottrina e della giurisprudenza è orientata, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'obbligatorietà a prescindere dall'oggetto dell'appalto. In merito a tanto, infine, si rinvia al parere del Supporto Giuridico del MIT n. 2389 del 26/02/2024 che espressamente rinvia al bando tipo ANAC.
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale	Verardi	OSSERVAZIONE N.1 La previsione contenuta nell'art. 13.1 del bando tipo in consultazione "Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.", deriva dal dettato di cui all'art.101, comma 4, del Codice "Fino al giorno fissato per la loro apertura, ...". Sull'esigenza di meglio specificare il "giorno fissato per l'apertura" si è già espresso il TAR Bari, sez. I, con sentenza n. 641 del 06.05.2025, nella quale si è ritenuto che detto termine debba farsi coincidere con il "momento in cui ciascuna di esse [busta] non viene aperta".

		A sommessimo parere di chi scrive, tale interpretazione non è condivisibile per i seguenti motivi: - è in contrasto con il principio di par condicio prevedere per i concorrenti termini differenziati in base alla collocazione della propria busta nella sequenza di apertura gestita dalla stazione appaltante; - tale impostazione espone la stazione appaltante al rischio concreto che i concorrenti dapprima inseriscano elementi di ambiguità suscettibili di correzione, e successivamente d'intesa tra loro, richiedano rettifiche di tali elementi, strumentali a turbare il corretto andamento del procedimento di selezione del contraente. Appare invece privo delle suddette criticità fare coincidere detto termine con l'apertura della prima offerta tecnica, in caso di OEPV, e della prima offerta economica, in caso di aggiudicazione col criterio del minor prezzo. Si propone pertanto di sostituire la richiamata previsione con la seguente: "Fino al giorno e ora fissati per l'apertura della prima offerta tecnica, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà." OSSERVAZIONE N.2 Per maggiore aderenza al dettato normativo di cui all'art.67, comma 4, del Codice, si propone di sostituire, all'interno dell'art. 4. del bando tipo in consultazione, la previsione: "I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre." con: "I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) e 66, comma 1, lettera g) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre." OSSERVAZIONE N.3 Nella parte del bando tipo in consultazione contenuta nell'art. 15.3, in cui è disciplinato "Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.", si propone di correggere l'errore materiale del riferimento al comma 4 con il riferimento al comma 3.
--	--	--

		OSSERVAZIONE N.4 All'art.24 del bando tipo in consultazione si propone l'eliminazione della previsione "Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, [Facoltativo, il secondo in graduatoria, e] n. ... [indicare il n. di concorrenti che saranno sottoposti a controllo] concorrenti, sorteggiati [indicare le modalità del sorteggio, ad esempio automaticamente mediante apposita funzione della PAD], ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000." MOTIVI L'ambito di applicazione dell'art. 71 del DPR 445/2000 (comma 1) risulta circoscritto ai procedimenti finalizzati "all'erogazione dei benefici, comunque denominati". Beneficio (definizione rinvenibile su qualsiasi dizionario) ha natura differente da appalto (art. 1655 cc) (1.) per l'assenza di un contratto e (2.) per l'assenza dell'obbligo di esecuzione di una prestazione. Pertanto nell'ambito soggettivo dell'art. 71 del DPR 445/2000 non rientrano ai concorrenti che partecipano ad una procedura di affidamento di un contratto pubblico. Ancora, nei CCPP i requisiti (es. speciali) si verificano anche con richieste presso committenti privati, di contro il comma 2 dell'art 71 DPR 445/2000 si limita a riferirsi alla "amministrazione certificante". Infine il legislatore: 1. nell'art. 52, comma 1, del Codice si astiene dal richiamare l'art. 71 del DPR 445/2000, in quanto evidentemente ritenuto inapplicabile ai CCPP; 2. limita il sorteggio a fattispecie per le quali non è prevista l'obbligatorietà di controlli a campione.
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale (non autorizza la pubblicazione)		AVVALIMENTO (articolo 7) Si segnala un refuso al primo periodo dell'articolo 7 "per dimostrare il possesso di ordine speciale di cui al punto 0 e/o per migliorare la propria offerta" che rende necessario inserire il riferimento al punto 6 in luogo di 0. Nell'articolo 7 nella parte in cui il bando tipo prevede che: "L'impresa ausiliaria deve: a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti" si osserva che talune dichiarazioni che l'operatore ausiliario deve rendere non sono contenute nel DGUE (ad esempio quelle relative al Codice di comportamento, accesso atti, ipotesi di sequestro e confisca, consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, concordato

		preventivo con continuità aziendale, ipotesi di operatori non residenti, dichiarazioni di cui all'allegato II.3 del Codice ad eccezione dei contratti di fornitura senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale, patto di integrità, etc.), rendendo pertanto opportuno, ad avviso dello scrivente, prevedere un modello integrativo al DGUE dedicato all'operatore economico ausiliario. Di conseguenza si potrebbe ipotizzare il seguente periodo "L'impresa ausiliaria deve: a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 15.4". Il bando tipo prevede che il concorrente debba allegare alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento anche premiale. Tuttavia, si chiede di valutare se - specie in caso di ricorso all'inversione procedimentale - in ragione della possibile presenza di rigidità informatiche in alcune PAD che non consentono di procedere all'apertura della busta A prima delle buste B e C, non sia opportuno consentire alla stazione appaltante la possibilità di indicare nel bando di gara se il contratto di avvalimento premiale debba essere presentato nella busta contenente la documentazione amministrativa o nella busta contenente l'offerta tecnica. All'articolo 7 si prevede che sul contratto di avvalimento venga apposta marcatura temporale. Pur nella consapevolezza che la mancata produzione del contratto di avvalimento possa essere oggetto di soccorso istruttorio solo se il citato documento è preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale, si ritiene che richiedere obbligatoriamente la marcatura sul contratto di avvalimento possa essere foriero di contenzioso. *** SUBAPPALTO (articolo 8) Con riferimento all'articolo 8 (subappalto), il disciplinare-tipo prevede che "nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento". Tale previsione sembra porsi in contrasto con quanto previsto art. 119 comma 2 del codice secondo il quale "I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese". Si chiede di chiarire tale apparente antinomia. *** GARANZIA PROVVISORIA (articolo 10) L'articolo 10 prevede che sulla garanzia fideiussoria venga apposta marcatura temporale. Pur considerando che la mancata produzione della garanzia provvisoria possa essere oggetto di
--	--	---

		soccorso istruttorio solo se il citato documento è preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale, si ritiene che richiedere obbligatoriamente la marcatura sulla garanzia provvisoria possa essere foriero di contenzioso. *** CONTRIBUTO ANAC (Articolo 12) Il Disciplinare tipo prevede al paragrafo 12 relativamente al pagamento del contributo ANAC che la SA verifichi lo stesso mediante il FVOE; tuttavia, allo scrivente non pare che la verifica del contributo possa avvenire tramite FVOE ma accedendo all'apposita sezione "verifica pagamenti" del portale dei pagamenti ANAC all'interno del quale tale verifica, al momento, pare possa essere effettuata soltanto attraverso il n. dell'avviso di pagamento e il CF del debitore (rendendo di fatto necessaria la produzione in sede di gara della ricevuta di avvenuto pagamento).
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale (non autorizza la pubblicazione)		MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA (articolo 13): Premesso che nei paragrafi 15.1, 16 e 17 del disciplinare tipo con riferimento alla sottoscrizione dell'offerta, non si fa alcun riferimento alla marcatura temporale, si chiede – in corrispondenza del secondo periodo del paragrafo 13 - l'eliminazione della richiesta della marcatura temporale dell'offerta e della documentazione in quanto adempimento non necessario e anzi foriero di possibili contenziosi. Si ritiene opportuno eliminare il riferimento alla marcatura temporale in quanto il caricamento dell'offerta sulla piattaforma deve necessariamente avvenire entro il termine di presentazione dell'offerta. In subordine, nel caso in cui tale osservazione non sia accolta, si evidenzia la necessità di coordinare la richiesta della marcatura temporale con le previsioni di cui ai paragrafi 15, 16 e 17. Inoltre, al paragrafo 14 relativo al soccorso istruttorio, qualora si intenda a confermare l'obbligo di marcatura temporale per la garanzia provvisoria, contratto di avvalimento, offerta, si chiede di voler specificare quali siano le conseguenze dell'assenza di tale marcatura. *** DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (articolo 15): Al paragrafo 15.1 sono elencati i soggetti che devono sottoscrivere la domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni. A titolo esemplificativo con riferimento ai consorzi ex art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice è previsto che la domanda sia sottoscritta dal consorzio. Tuttavia, si rappresenta che la domanda di partecipazione comprende dichiarazioni che devono essere rese da ulteriori soggetti (es per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettere b), c) e d) dalle consorziate esecutrici/consorziate che prestano requisiti, per le reti dotate di un organo comune

		con potere di rappresentanza con soggettività giuridica anche dalle retiste che partecipano alla gara). Analoghe considerazioni possono essere replicate anche per i RTI costituiti (per i quali il bando tipo prevede l'obbligo di sottoscrizione a carico della sola mandataria nonostante la domanda di partecipazione comprenda dichiarazioni riferibili anche alle mandanti). Sembrerebbe, quindi, più corretto specificare che l'allegato contenente le dichiarazioni integrative debba essere compilato nelle parti pertinenti e sottoscritto: in caso di RTI/consorzio costituito, dalle mandanti; in caso di consorzio non necessario, dalle consorziate esecutrici/consorziate che prestano requisiti; in caso di partecipazione di reti di cui alla lettera a), dai retisti che partecipano alla gara, etc. Paragrafo 15.3 In merito alle dichiarazioni da rendere nel DGUE, con specifico riferimento al primo periodo del paragrafo 15.3 relativo all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 - viene fatto riferimento ai soggetti di cui al comma 3 e a parere dello scrivente manca il riferimento ai soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo. Se ne suggerisce pertanto l'inserimento. In caso di accoglimento della proposta di cui al punto precedente, il secondo periodo del sopracitato paragrafo, di conseguenza, dovrà essere modificato (non più facendo riferimento al punto precedente) in quanto le dichiarazioni relative alle "cause non automatiche di esclusione" andranno rese in relazione ai solo soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice. Paragrafo 15.4 Si suggerisce la modifica del primo periodo del paragrafo 15.4 mediante l'aggiunta del riferimento – oltre che alla compilazione dell'apposta sezione del DGUE, anche ad ulteriori dichiarazioni integrative (non contenute nel DGUE) da rendere a cura dell'ausiliario con conseguente inserimento di tali dichiarazioni che di seguito si elencano: accettazione obblighi codice di comportamento/ patto di integrità, autorizzazione al trattamento dati personali, autorizzazione ad accedere al FVOE, ipotesi di concordato preventivo, ipotesi di sequestro e confisca, iscrizione white list, operatori non residenti, accesso agli atti, dichiarazioni di cui all'art. 1, cc. 1, 2 e 3 dell'allegato II.3 del Codice (queste ultime ad eccezione dei contratti di fornitura senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale). *** COMMISSIONE GIUDICATRICE (articolo 19): Con riferimento al paragrafo 19 del disciplinare tipo pare che la possibilità per il RUP di avvalersi della commissione giudicatrice per la verifica della documentazione amministrativa, non sia conforme alla previsione del codice che demanda alla commissione giudicatrice il compito della valutazione delle offerte tecniche economiche e dell'eventuale supporto nella verifica dell'anomalia. *** In merito all'articolo 25 "aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto" si suggerisce di
--	--	--

		eliminare, in caso di malfunzionamento, il riferimento all'indicazione esplicita del congruo termine di conclusione della verifica dei requisiti autocertificati in quanto dipende da fattori esterni e non dalla SA.
Dipendente pubblico - Risponde a titolo personale	SCALI	Con riferimento al paragrafo 18 del bando-tipo ANAC in consultazione, si suggerisce d'inserire un ulteriore paragrafo per la determinazione e gestione delle cifre decimali che devono essere tenute in considerazione per il calcolo e/o attribuzione di coefficienti, punteggi tecnici ed economici e soglia di anomalia dell'offerta e la relativa modalità di arrotondamento/troncamento dei decimali. A tal punto, si richiamano, tra l'altro: - la sentenza TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 05 dicembre 2024, n. 4013; - la delibera ANAC n. 243 del 23 marzo 2021, la quale ha evidenziato che "si possa procedere ad effettuare troncamenti e/o arrotondamenti sulla determinazione delle medie e sul calcolo della soglia di anomalia soltanto nel caso in cui la lex specialis di gara contenga specifiche previsioni al riguardo, disponendo il numero di decimali che devono essere tenuti in considerazione e le modalità di arrotondamento"; - la circolare MIT del 29 ottobre 2019, la quale ha evidenziato che "ha indicato che "È necessario che nel bando di gara o nella lettera di invito ovvero nel disciplinare di gara siano fissate le modalità per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte da parte degli operatori economici e il numero di cifre decimali dopo la virgola che saranno prese in considerazione ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia, specificando, in particolare, se si procederà mediante arrotondamento (per difetto o per eccesso) ovvero mediante troncamento dell'ultima cifra decimale considerata". L'art. 102, comma 2, del Codice, dispone che "Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario". Si suggerisce, pertanto, d'inserire, al paragrafo 23 del bando-tipo ANAC in consultazione, un ulteriore paragrafo che riporti che la stazione appaltante verificherà l'attendibilità degli impegni assunti di cui all'art. 102 del Codice con qualsiasi mezzo adeguato solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario. L'ultimo periodo del paragrafo 26 reca "Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto". Si suggerisce l'eliminazione della parola "presente" in quanto possibile refuso.

Dipendente operatore economico - Risponde a titolo personale	Cesareo	Come noto, il FVOE permette alle Stazioni Appaltanti di acquisire i documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici e agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico. Accedendo al Fascicolo l'Operatore Economico ha quindi possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici. Così facendo, l'uso del PassOE di cui all'art. 81 del vecchio Codice è stato dismesso e sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della S.A. e d'approvazione da parte dell'OE all'accesso ai documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale. Tuttavia, mentre con il "vecchio" sistema il Consorzio aveva la possibilità di generare un singolo PassOE valevole per tutte le imprese consorziate esecutrici, ora – e per quanto ha avuto modo di comprendere - le singole imprese consorziate dovrebbero invece dotarsi del loro personale Fascicolo virtuale e singolarmente, ogni singola volta, approvare la richiesta d'accesso ai documenti da parte della P.A. Ciò risulta estremamente difficoltoso ed eccessivamente oneroso per un soggetto la cui natura (Consorzio) è quella d'essere collettore delle molteplici realtà individuali che lo compongono, e dunque, essendo proprio l'entità giuridica Consorzio formalmente partecipante alle gare, questi e solo questi deve essere messo in grado di poter gestire ogni fase procedurale. Senza contare il fatto che spesso e volentieri i Consorzi sono costituiti da centinaia (se non migliaia) di imprese artigiane che, proprio in forza della loro piccola dimensione, hanno deciso di aderire ad un Consorzio senza oneri partecipativi o di gestione delle procedure ad evidenza pubblica. Per tale motivo, con la presente, si chiede quale sia la modalità ottimale affinché il Consorzio possa procedere ad una gestione "centralizzata" dei Fascicoli virtuali delle consorziate esecutrici. inoltre allo stato di fatto i maggiori portali ad esempio il MEPA, l'IntercentER, ecc. richiedono la "registrazione" del singolo consorziato e non la mera identificazione tramite ragione sociale e partita iva della consorziata ma, premesso che i controlli sono essenziali, perché resta necessaria la registrazione del singolo consorziato alle piattaforme quando il partecipante alle procedure è il consorzio che logicamente poi può semplicemente comunicare il codice fiscale, la partita iva o qualsiasi altro elemento univoco che permetta la chiara identificazione dei consorziati esecutori che saranno oggetto di controllo? A titolo d'esempio: è possibile il caricamento della documentazione relativa alle Consorziate all'interno del Fascicolo Virtuale del Consorzio previa "delega" del consorziato stesso? In via subordinata, in quale modalità è possibile la gestione da parte del Consorzio delle identità digitali delle varie consorziate una volta che questa ne abbiano autorizzato l'uso all'interno del portale ANAC e/o delle altre piattaforme ?
---	----------------	---

		La risoluzione di questa impasse procedurale risulta di primaria importanza per svariati OO.EE. che, allo stato attuale, si trovano nell'impossibilità di partecipare alla maggior parte delle gare a cui vorrebbe concorrere, mentre di contro altre O.E. con qualificazione o forma giuridica differente risulterebbero facilitati seppur con le modalità del nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023). Cordiali saluti
Altro	Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL	In relazione all'articolo/punto 2 (DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI) ed in particolare con riferimento al punto 2.1. (DOCUMENTI DI CARA), chiediamo: - di aggiungere dopo la lettera i, la lettera i-bis come segue: "[in caso di protocolli sindacali sottoscritti dalla stazione appaltante] il testo dell'accordo o suoi estratti [indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio delibera n. ... del ... da cui discende l'applicazione del suddetto accordo/protocollo]"; Questo perché numerose sono le stazioni appaltanti che, all'interno delle possibilità riconosciute dal codice, con specifiche motivazioni, hanno indicato a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, specifiche clausole sociali e ambientali sottoscrivendo specifiche intese o accordi (citiamo solo a titolo di esempio, i comuni di Roma, Firenze, Bologna, Napoli, ecc. o le regioni Emilia Romagna e sotto forma di linee guida la Regione Lombardia, o ancora diverse realtà come Università, ecc.). - alla lettera k, visto che le clausole sociali sono, ai sensi dell'articolo 57 del vigente codice, "requisiti necessari dell'offerta", chiediamo di sostituire le parole "e in caso di applicazione della clausola sociale", con le parole "e per l'applicazione della clausola sociale". In relazione all'articolo/punto 3.2. (REVISIONE PREZZI), visto che la norma in caso di appalti di servizi e forniture fa esplicito riferimento anche al costo del lavoro, chiediamo di inserire alla fine del primo capoverso dopo le parole "nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire" le parole "compresi gli eventuali aumenti del costo del lavoro (gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie) a seguito dei rinnovi dei CCNL indicati dalle stazioni appaltanti, verificandone da parte della Stazione Appaltante il riconoscimento in caso di CCNL applicati dall'operatore economico verificato come equivalente ai sensi dell'articolo 11 e dell'Allegato I.01". Indicazione di coordinamento rispetto anche ad eventuale equivalenze riconosciute ad altro CCNL. In relazione all'articolo/punto 5 (REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE) chiediamo di aggiungere nel paragrafo "Altre cause di esclusione" a pagina 16 dopo il paragrafo [in caso di protocollo di legalità/patto di integrità] anche il paragrafo: "[In caso di protocolli sindacali sottoscritti dalla stazione appaltante] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo sindacale indicato nella documentazione di gara e il mancato

		rispetto delle stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara anche ai sensi dell'articolo 113 del Codice". In relazione al punto 15 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) rileviamo che sia sempre obbligatoria da parte dell'operatore economico dichiarare l'applicazione del CCNL. Per questo chiediamo che il punto 7 sia riscritto come segue: "7) [Ad eccezione dei contratti di fornitura senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale] Dichiarazione di applicazione del CCNL come indicato dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 11 o [solo nel caso in cui l'operatore adotti un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3] dichiarazione di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL, fatte salve le verifiche obbligatorie in capo alla stazione appaltante". Sempre in relazione al punto 15 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) per coerenza con le richieste già avanzate e motivate nei punti specifici sovra esposti riteniamo opportuno modificare il punto 9) [Se previsti altri documenti] aggiungendo dopo le parole "da quelli già in possesso" le parole "se richiesti per esempio dagli accordi/protocolli di Legalità o dagli specifici accordi/protocolli sindacali sottoscritti dalla Stazione Appaltante indicati nei documenti di gara di cui al punto 2". Per le motivazioni già richiamate chiediamo che al punto 25 (AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO) sia posto al singolare il riferimento al CCNL per cui il RUP procede alle verifiche sulle equivalenze delle tutele economiche e normative (primo alinea, quarto capoverso). In conseguenza delle richieste sulla proposta di Bando Tipo, si chiedono le correlate modifiche all'Allegato A (Domanda di Partecipazione), inserendo per esempio al punto 8 (Ulteriori dichiarazione) dopo il quarto pallino (accettazione protocollo di legalità) le parole "di accettare quanto previsto dalla stazione appaltante in relazione all'articolo 113 del Codice", e di inserire le parole "[in caso di protocolli sindacali sottoscritti dalla stazione appaltante] di accettare il testo dell'accordo/protocollo/intesa sindacale sottoscritto il....".
Altro	Fondazione Inarcassa	Si rileva, preliminarmente, che il bando tipo non prevede clausole particolari per l'istituto dell'accordo quadro di cui all'art. 59 D.Lgs.n. 36/2023, le cui criticità, con riguardo all'attività di progettazione e ai servizi di natura intellettuale, persistono nell'attuale versione del Codice dei contratti pubblici. Il vantaggio dell'accordo quadro dovrebbe consistere nel suo utilizzo da parte delle stazioni appaltanti per servizi ripetitivi e standardizzati, al fine di ottenere un'economia di scala con l'accorpamento in un'unica procedura di una serie di prestazioni aventi carattere omogeneo. Non rientrano tra questi certamente i servizi di ingegneria ed architettura considerata la loro complessità e specificità da sviluppare in più livelli progettuali. Il ricorso all'accordo quadro per l'aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura (da parte delle grandi stazioni appaltanti) determina un innalzamento dei requisiti di partecipazione,

		che di fatto limita la concorrenza dando luogo a gare strutturate in modo da escludere le realtà medio-piccole. L'accordo quadro finisce, così, per avere un effetto distorsivo del mercato "riservandolo" a pochi grandi operatori impedendo di fatto la concorrenza; si prefigura, in questo modo, uno scenario che contrasta con i principi dello Small Business Act e di quelli fissati dalle direttive europee, nonché dallo stesso Codice, che impongono di favorire l'accesso al mercato delle realtà medie e piccole così da garantire la massima partecipazione e tutela del mercato e la possibile crescita dimensionale delle stesse. Riteniamo, inoltre, che lo strumento dell'accordo quadro venga talvolta utilizzato in modo improprio da talune stazioni appaltanti medio-grandi che accorpano incarichi diversi per tipologia, grado di difficoltà, collocazione territoriale, pur di raggiungere velocemente le milestones sulle fasi di affidamento previste dal PNRR, evitando di ricorrere a più procedure di gara. Evidenti, però, sono gli effetti negativi in fase esecutiva dell'applicazione degli accordi quadro per i Servizi di Ingegneria e Architettura, essendosi creato un vero e proprio collo di bottiglia dove poche strutture sono risultate affidatarie di un grandissimo numero di incarichi da svolgere in tempi ristretti, il che si riverbera negativamente sulle tempistiche di consegna dei progetti e sulla loro qualità. Spesso tali mega-strutture non riescono a svolgere il ruolo di controllo della progettazione che viene subappaltata totalmente all'esterno a liberi professionisti compensati in modo del tutto inadeguato, a discapito della qualità finale del servizio e dell'opera. Con l'avvento del nuovo Codice e lo snellimento delle procedure per gli affidamenti diretti si possono raggiungere gli stessi risultati in termini di velocità degli affidamenti, favorendo la distribuzione degli incarichi e migliorando l'efficienza e la sostenibilità dell'intero processo dalla fase di affidamento a quella di esecuzione del servizio; oltre che centrare l'obiettivo primario di qualunque politica che è la sostenibilità socio-economica di un tessuto produttivo in tutte le sue componenti, favorendo la crescita delle piccole e medie strutture in quei segmenti di mercato alla loro portata. Per i motivi di cui sopra si propone che nel caso dei Servizi di ingegneria ed architettura gli accordi quadro possano essere applicati al più ai soli SIA per i lavori di manutenzione ordinaria mentre devono essere vietati in tutti gli altri casi, atteso che in altre tipologie di lavori la complessità delle prestazioni a farsi e le nuove opere costituiscono un unicum che non può in alcun modo considerarsi standardizzabile; anche un'opera della stessa identica tipologia quale una nuova scuola richiede progettazioni architettoniche, strutturali ed impiantistiche completamente diverse a seconda del contesto territoriale, ambientale, geologico, etc. in cui essa si inserisce. D'altro canto, rimane fermo che le prestazioni oggetto degli accordi quadro debbano essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il se, il quando e il quantum delle prestazioni (è il caso,
--	--	---

		ad esempio, della progettazione di interventi tipologici da utilizzare nella manutenzione ordinaria e/o nella realizzazione di nuove opere standardizzabili).
Altro	#Vitadagara APS	Sarebbe opportuna: - l'eliminazione dei riferimenti alla marcatura temporale, perché tale strumento costituisce un aggravio di oneri a carico degli operatori economici (soprattutto considerando che la data certa e' conferita dalla firma digitale apposta sul documento) - la segnalazione a Parlamento e Governo che la genericità dell'art. 57 co. 2-bis ("L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate.") pone problematiche applicative, soprattutto per gli appalti non finanziati dal PNRR, e comunque per gli appalti di fornitura e di servizi intellettuali - relativamente all'avvalimento premiale, la previsione che nella busta amministrativa venga inserita solo la dichiarazione amministrativa di voler impiegare tale istituto, mentre il contratto di avvalimento sia inserito nella busta dell'offerta tecnica
Altro	Green Building Council Italia	Relativamente all'articolo iniziale "PREMESSE" si segnala che l'attuale testo "Con atto n. ... [specificare il tipo di atto] del ... [indicare], questa Amministrazione ha deciso di affidare il servizio /la fornitura di ... [indicare l'oggetto dell'appalto], [in caso di servizi e forniture per i quali è vigente un decreto sui CAM] conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al ... [indicare il decreto di riferimento emanato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica]." dovrebbe essere emendato come segue: "Con atto n. ... [specificare il tipo di atto] del ... [indicare], questa Amministrazione ha deciso di affidare il servizio /la fornitura di ... [indicare l'oggetto dell'appalto], [in caso di servizi e forniture per i quali è vigente unO O PIU' decreti sui CAM] conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al ... [indicare il decreto di riferimento emanato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica]." inserendo il possibile riferimento non ad un solo decreto CAM applicabile all'appalto ma ad più eventuali decreti CAM in quanto ad esempio nell'ambito delle costruzioni i CAM applicabili in un appalto sono spesso più di uno (CAM Edilizia, CAM verde, ..). Relativamente all'articolo 18.1 "18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA" riteniamo che la specifica all'interno del riquadro N.B., dopo la prima tabella, che recita :

		"N.B: nell'individuare gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica la stazione appaltante: - in caso di servizi e forniture per i quali è vigente un decreto sui CAM, tiene conto dei criteri premianti ivi indicati; -" debba riprendere quanto anche il decreto CAM Edilizia richiede in ambito di valorizzazione dei criteri ambientali premianti (fir. Articolo 272.7 CRITERI PREMIANTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE del Decreto 23 giugno 2022 - CAM Edilizia) . Si propone quindi di emendare il testo come segue: "N.B: nell'individuare gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica la stazione appaltante: - in caso di servizi e forniture per i quali è vigente un decreto sui CAM, tiene conto dei criteri premianti ivi indicati (in base al valore dell'appalto e ai risultati attesi) , assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico complessivo. - ..."
	ITACA	Punto 18.4 del Bando tipo in consultazione: "[Facoltativo: I riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente". Osservazione: La formulazione attualmente presente nel bando tipo può creare difficoltà applicative significative se la Stazione appaltante prevede la suddivisione dei criteri in sub-criteri; Applicare la riparametrazione a livello di criterio porta a risultati diversi rispetto all'applicare la riparametrazione a livello di sub-criterio. Già le Linee guida ANAC n. 2 prevedevano la possibilità di riparametrare sia a livello di criterio sia a livello di sub-criterio, in particolare, il paragrafo III delle Linee guida prevedeva: "Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore. La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l'elemento di partenza. L'operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri" Si suggerisce di proporre l'inserimento del bando- tipo di una formulazione che consenta alla Stazione appaltante di specificare se intende fare la I riparametrazione a livello di singolo criterio o a livello di singolo sub-criterio.